BIBLIOTECA LUCCHESI - PALLI
III.a SALA

SCAFFALE 15
PLUTEO I
N.° CATENA 29

III 15 I 29

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Sul rapporto del Miniſtro della Guerra, inteſo il noſtro Conſiglio di Stato, abbiamo decretato, e decretiamo ciò che ſiegue:

I differenti Corpi di Truppe al Noſtro Servizio, finchè non ſia altrimenti ordinato, ſaranno ſottopoſti al Codice dei Delitti, e delle Pene, formato per le Truppe Franceſi; in conſeguenza il Codice ſuddetto ſarà tradotto in Italiano, e pubblicato.

Il Miniſtro della Guerra è incaricato dell'eſecuzione del preſente Decreto.

Firmato, GIUSEPPE.

Da parte del RE
Il Segretario di Stato, F. Ricciardi.

Napoli li 8. Maggio 1807.

CODE

DES DELITS ET DES PEINES

POUR LES TROUPES

DE

SA MAJESTÉ

SICILIENNE.

NAPLES

DE L'IMPRIMERIE ROYALE

1809.

20731

CODICE

DEI DELITTI, E DELLE PENE

PER LE TRUPPE

DI

SUA MAESTÀ

SICILIANA.

VITTORIO EMANUELE III° - BIBLIOTECA NAZIONALE - NAPOLI
BIBLIOTECA - LUCCHESI - PALLI

NAPOLI

NELLA STAMPERIA REALE

1809.

TITRE PREMIER

De la déſertion à l'ennemi.

ART. I. *Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à ſa ſuite, qui paſſera à l'ennemi ſans une autoriſation par écrit de ſes chefs, ſera puni de mort.*

II. *Sera réputé déſerteur à l'ennemi, et comme tel puni de mort, tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à ſa ſuite, qui, ſans ordre ou permiſſion par écrit de ſon ſupérieur, aura franchi les limites fixés par le commandant de la troupe dont il fait partie, ſur les côtés par leſquels on pourrait communiquer avec l'ennemi.*

III. *Sera également réputé déſerteur à l'ennemi, et puni de mort, tout militaire ou autre individu attaché à l'armée, et à ſa ſuite,*

TITOLO PRIMO.

Della Diſerzione al Nemico.

ART. I. Ogni militare, o altro individuo addetto all' armata, o al ſeguito della medeſima, che paſſerà al nemico ſenza un' autorizzazione in ſcritto de' ſuoi ſuperiori, ſarà punito di morte.

II. Sarà riputato diſertore al nemico, e come tale punito di morte, ogni militare, o altro individuo addetto all' armata, e al ſeguito della medeſima, il quale, ſenza ordine, o permiſſione in ſcritto del ſuo ſuperiore, avrà oltrepaſſato i limiti fiſſati dal Comandante della Truppa, di cui egli fa parte, ſulle coſte, per le quali ſi potrebbe comunicare col nemico.

III. Sarà ugualmente riputato diſertore al nemico, e punito di morte ogni militare, o altro individuo addetto all' armata,

ſuite, qui ſortira d'une place aſſiégée ou inveſtie par l'ennemi, ſans en avoir obtenu la permiſſion par écrit du Commandant de la place.

IV. *Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette en préſence de l'ennemi, aura, ſans avoir rempli ſa conſigne, abandonné ſon poſte pour ne ſonger qu'à ſa propre ſûreté, ſera puni de mort.*

V. *Tout militaire ou autre individu employé à l'armée et à ſa ſuite, qui ſera convaincu d'avoir exeité ſes camarades à paſſer chez l'ennemi, ſera réputé chef de complot et puni de mort, quand même la déſertion n'aurait point eu lieu.*

VI. *Lorsque des militaires auront formé le complot de paſſer à l'ennemi, et que le chef du complot ne ſera pas connu, le plus élevé en grade des militaires complices, ou à grade égal le plus ancien de ſervice, ſera réputé chef du complot et puni comme tel.*

Si le complot à été formé ſeulement par des employés à la ſuite de l'armée, le plus élevé en grade, et à grade égal le plus ancien

mata ; e al ſeguito di eſſa , che ſortirà da una Piazza aſſediata , o inveſtita dal nemico , ſenza averne riportato la permiſſione in ſcritto dal Comandante della Piazza .

IV. Ogni militare che, eſſendo in fazione , o in vedetta in preſenza del nemico , avrà ſenza eſeguire la ſua conſegna , abbandonato il poſto per metterſi in ſalvo , ſarà punito di morte .

V. Ogni militare , o altro individuo impiegato all'armata , o al ſuo ſeguito , il quale ſarà convinto di avere eccitato i ſuoi camerati , a paſſare al nemico , ſarà riputato capo di complotto , e punito di morte , quand' anche la diſerzione non aveſſe avuto luogo.

VI. Quando diverſi militari avranno formato il complotto di paſſare al nemico , e che il capo di complotto non ſarà conoſciuto , il più graduato fra i complici , o a grado eguale il più anziano di ſervizio , ſarà riputato capo di complotto , e punito come tale .

Se il complotto è ſtato formato ſolamente fra impiegati , o individui al ſeguito dell' armata , egualmente il maggiore

cien de ſervice, ſera réputé chef du complot et puni comme tel.

VII. *Tout complice qui révélera un complot, ne pourra être pourſuivi ni puni à raiſon du crime qu'il aura découvert.*

TITRE II.

De la déſertion à l'intérieur.

ART. I. *Tout militaire qui ſera convaincu d'avoir déſerté de l'armée, ou d'une place de première ligne ſur la frontière menacée ou exposée, pour se retirer dans l'intérieur du Royaume, ſera puni de cinq ans de fers.*

II. *Tout militaire convaincu d'avoir déſerté de l'armée, ou d'une place de première ligne, étant de ſervice, ſera puni de ſept ans de fers; s'il a déſerté étant en faction ou en vedette, la peine ſera de dix ans de fers. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, la déſertion avec armes et bagages ſera punie de quinze ans de fers.*

III.

giore di grado, e a grado eguale il più anziano di ſervizio ſarà riputato capo del complotto, e punito come tale.

VII. Ogni complice, che ſvelerà un complotto, non potrà eſſere inquietato, nè punito per il delitto, che avrà denunziato.

TITOLO II.

Della Diſerzione nell' interno.

ART. I. Ogni militare convinto di aver diſertato dall' armata, o da una Piazza di prima linea ſulla frontiera, che foſſe minacciata, ed eſpoſta, per ritirarſi nell' interno del Regno, ſarà punito con cinque anni di ferri.

II. Ogni militare convinto di aver diſertato dall' armata, o da una Piazza di prima linea, eſſendo in ſervizio, ſarà punito con ſette anni di ferri; ſe egli ha diſertato, eſſendo in fazione, o in vedetta, la pena ſarà di dieci anni di ferri. Nell' uno, e nell' altro di queſti due caſi la diſerzione con armi, e bagagli ſarà punita con quindici anni di ferri.

III. *Sera réputé déſerteur à l'intérieur, et puni comme tel, ſuivant les circonſtances du délit, tout militaire qui, à l'armée, aura manqué aux appels faits d'un lever du ſoleil à l'autre, ſans une permiſſion par écrit de ſes chefs, ou ſans un congé dans les formes preſcrites par les lois militaires.*

IV. *Sera également réputé déſerteur à l'intérieur, et puni comme tel ſuivant les circonſtances du délit, tout militaire qui, ſans permiſſion ou congé comme il vient d'être dit, aura manqué aux appels pendant un intervalle de trente-ſix heures, dans une place de première ligne.*

V. *Sera auſſi réputé déſerteur à l'intérieur, et puni ſuivant la gravité des circonſtances du délit, tout militaire qui, ſans congé ou permiſſion ainſi qu'il eſt dit ci-deſſus, aura dépassé les limites fixées par le commandant, du côté opposé à celui de l'ennemi, ſoit au camp, ſoit au cantonnement, ſoit à une place en état de ſiége.*

VI. *Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à ſa ſuite, hors le territoire du Royaume, convaincu d'avoir recélé*

III. Sarà riputato diſertore nell' interno, e punito come tale ſecondo le circoſtanze del delitto, ogni militare, che all' armata ſarà mancato agli appelli fatti da una levata di ſole all' altra, ſenza una permiſſione in ſcritto de' ſuoi capi, o ſenza un congedo nelle forme preſcritte dalle leggi militari.

IV. Sarà ugualmente riputato diſertore nell' interno, e punito come tale ſecondo le circostanze del delitto ogni militare che senza permissione, o congedo, conforme si è detto, avrà mancato agli appelli durante un intervallo di trentaſei ore, in una piazza di prima linea.

V. Sarà altresì riputato diſertore nell' interno, e punito ſecondo le circoſtanze del delitto, ogni militare, che ſenza congedo, o permiſſione, come ſi è detto di ſopra, avrà oltrepaſſati i limiti fiſſati dal comandante, dalla parte oppoſta a quella del nemico, oſſia al campo, oſſia in accantonamento, ovvero in una piazza in ſtato d' aſſedio.

VI. Ogni militare, o altro individuo addetto all'armata, e al ſeguito fuori del territorio del Regno, convinto di aver tenu-

célé la perſonne d'un déſerteur, d'avoir favoriſé ſon évaſion, ou de l'avoir ſouſtrait aux recherches et pourſuites ordonnées par la loi, ſera regardé comme complice du déſerteur, et condamné à la même peine.

VII. *Tout habitant de l'intérieur du* Royaume, *qui ſera convaincu d'avoir recélé la perſonne d'un déſerteur, d'avoir favoriſé ſon évaſion, ou de l'avoir, de quelque autre manière, ſouſtrait aux recherches et pourſuites ordonnées par la loi, ſera dénoncé à l'accuſateur public de ſon département, pourſuivi devant le tribunal criminel, et puni de deux ans de gêne; et de deux ans de fers, s'il a recélé le déſerteur avec armes et bagages.*

Tout habitant du pays ennemi occupé par les troupes du Royaume, *dans le cas prévu par l'article précédent, ſera puni de la même peine que le déſerteur, ſuivant la gravité des circonſtances de la déſertion.*

tenuto naſcoſto un diſertore, di aver favorita la ſua evaſione, o di averlo ſottratto alle ricerche, ed alle perquiſizioni ordinate dalla legge, ſarà conſiderato come complice del diſertore, e condannato alla ſteſſa pena.

VII. Ogni abitante dell'interno del Regno, il quale ſarà convinto di aver dato aſilo a un diſertore, averne favorita l'evaſione, e ſottrattolo alle ricerche, e perquiſizioni ordinate dalla legge, ſarà denunciato all' accuſatore pubblico del ſuo dipartimento, tradotto avanti il tribunale criminale, e punito con due anni di ceppi, e con due anni di ferri, ſe egli ha dato aſilo al diſertore con armi, e bagagli.

Ogni abitante del paeſe nemico occupato dalle truppe del Regno, nel caſo preveduto dall' articolo precedente, ſarà punito coll' iſteſſa pena del diſertore, ſecondo la gravità delle circoſtanze della diſerzione.

TITRE III.

De la trahiſon.

ART. I. *Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée ou à ſa ſuite, convaincu de trahiſon, ſera puni de mort.*

II. *Sont réputés coupables de trahiſon,*

1. *Tout individu qui, en préſence de l'ennemi, ſera convaincu de s'être permis des clameurs tendant à jeter l'épouvante et le déſordre dans les rangs;*

2. *Tout commandant d'un poſte, toute ſentinelle ou vedette, qui, en préſence de l'ennemi, ſoit à l'armée, ſoit dans une place aſſiégée, aura donné de fauſſes conſignes, lorſque, par ſuite de cette faute, la ſûreté du poſte aura été compromiſe;*

3. *Tout commandant d'une patrouille à l'armée ou dans une place aſſiegée, qui, envoyé en préſence de l'ennemi pour faire quelque découverte ou reconnoiſſance locale, aura négligé d'en rendre compte, ou bien n'aura pas exécuté ponctuellement l'ordre qui lui était donné, lorsque, par ſuite de ſa négligence*

TITOLO III.

Del tradimento.

Art. I. Ogni militare, o altro individuo addetto all' armata, o al ſeguito della medeſima, convinto di tradimento, ſarà punito di morte.

II. Sono riputati colpevoli di tradimento

1. Ogni individuo, che in preſenza del nemico foſſe convinto, di eſſerſi permeſſo dei clamori tendenti a gettare lo ſpavento, e il disordine nei ranghi;

2. Ogni comandante di poſto, ogni ſentinella, o vedetta, che in preſenza del nemico, o all' armata, ovvero in una piazza aſſediata, avrà date delle conſegne falſe, allorchè in ſeguito di tal mancanza ſarà ſtata compromeſſa la ſicurezza del poſto;

3. Ogni comandante di una pattuglia all' armata, ovvero in una piazza aſſediata, il quale, mandato in preſenza del nemico, per fare qualche ſcoperta, o riconoſcenza locale, avrà traſcurato di renderne conto, ovvero non avrà eſeguito puntualmente l' ordine datogli, allorchè

per

gence ou de sa desobeissance, le succès de quelque opération militaire se sera trouvé compromis ;

4. *Tout commandant d'un poste à l'armée en présence de l'ennemi ou dans une place assiégée, qui n'aurait pas rendu compte à celui qui le relève, des découvertes qu'il aurait faites soit par lui-même, soit par ses patrouilles, lorsque, par suite de son silence, la sûreté du poste se sera trouvée compromise ;*

5. *Tout militaire convaincu d'avoir communiqué le secret du poste ou le mot d'ordre à l'ennemi ;*

6. *Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui entretiendrait une correspondance dans l'armée ennemie sans la permission par écrit de son supérieur ;*

7. *Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée ou à sa suite, qui, sans ordre de son supérieur, ou sans motif légitime, aurait encloué ou mis hors de service un canon, mortier, obusier ou affût ; ainsi que tout charretier ou conducteur qui, dans une affaire, déroute ou retraite, en présence de l'ennemi, aurait, sans ordre de son supé-*

per un ſeguito della ſua negligenza, o della ſua disobbedienza ſi ſarà trovato compromeſſo di qualche operazione militare;

4. Ogni comandante di poſto all' armata in preſenza del nemico; o in una piazza aſſediata, il quale non avrà reſo conto a quello, che lo rileva, delle ſcoperte, che egli aveſſe fatte; o da se ſteſſo, o per mezzo delle ſue pattuglie; allorchè per conſeguenza del ſuo ſilenzio la ſicurezza del poſto ſi ſarà trovata compromeſſa;

5. Ogni militare convinto, di aver comunicato il ſegreto del poſto, o la parola d' ordine al nemico;

6. Ogni militare, o altro individuo addetto all'Armata, o al ſeguito, che manteneſſe una corriſpondenza nell' armata nemica ſenza una permiſſione in ſcritto del ſuo ſuperiore;

7. Ogni militare, o altro individuo addetto all' armata, o al ſeguito, il quale ſenza un ordine del ſuperiore, o motivo legittimo, aveſſe inchiodato, o meſſo fuori di ſervizio un cannone, mortajo, obizzo, o affuſto; come anche ogni carrettiere, o conduttore, che in un affare, rotta, o ritirata in preſenza del nemico, avrà

ſupérieur, coupé les traits des chevaux, briſé ou mis hors de ſervice aucune pièce du train ou équipage confié à sa conduite;

8. *Tout commandant d'una place aſſiégée, qui, ſans avoir pris l'avis ou contre le vœu de la majorité du conſeil militaire de la place (auquel devront toujours être appelés les officiers en chef de l'artillerie et du génie), aura conſenti á la reddition de la place avant que l'ennemi y ait fait brèche praticable ou qu'elle ait ſoutenu un aſſaut;*

9. *Tout commiſſaire-ordonnateur, ou autre en faiſant les fonctions, qui n'aurait pas pourvu aux diſtributions des vivres et fourrages ordonnées pour toutes les parties du ſervice confié à ſa ſurveillance, lorsqu'il en avait les moyens, ou qui aurait négligé ou refuſé d'inſtruire le général en chef de l'armée, ou d'une diviſion detachée de l'armée, des beſoins en ce genre de ladite armée ou diviſion, ſi par ſuite de cette prévarication, le ſalut de l'armée ou le ſuccès de ſes opérations a été compromis.*

TI-

ſenz' ordine del ſuo ſuperiore, tagliato le tirelle dei cavalli, tolta, o meſſa fuori di ſervizio qualche parte del treno, o equipaggio affidato alla ſua condotta;

8. Ogni comandante di una piazza aſſediata, il quale, ſenza aver preſo il conſiglio, o contro il parere della maggiorità del conſiglio militare della piazza (al quale dovranno ſempre eſſer chiamati gli uffiziali ſuperiori dell' artiglieria, e del Genio) avrà acconſentito alla reſa della piazza prima che il nemico ci abbia fatto una breccia praticabile, o che ella abbia ſoſtenuto un aſſalto;

9. Ogni commiſſario ordinatore, o altro, che ne faccia le funzioni, il quale non avrà provveduto alle diſtribuzioni de' viveri, e foraggi ordinati per tutte le parti del ſervizio confidato alla ſua vigilanza, allorquando ne aveva i mezzi, o che avrà traſcurato, o ricuſato d' iſtruire il Generale in capo dell' armata, o di una diviſione ſeparata dall' armata, de' biſogni in tal genere della detta armata, o diviſione, ſe per una conſeguenza di tale prevaricazione, la ſalute dell' armata, o il ſucceſſo delle ſue operazioni ſia ſtato compromeſſo.

TI-

TITRE IV.

De l'embauchage et de l'espionnage.

ART. I. *Tout embaucheur ou complice d'embauchage pour une puissance en guerre avec le Royaume, sera puni de mort.*

II. *Tout individu, quel que soit son état, qualité ou profession, convaincu d'espionnage pour l'ennemi, sera puni de mort.*

III. *Tout étranger surpris à lever les plans des camps, quartiers, cantonnemens, fortifications, arsenaux, magasins, manufactures, canaux, rivières, et généralement de tout ce qui tient à la défense et conservation du territoire et à ses communications, sera arrêté comme espion, et puni de mort.*

TITRE V.

Du pillage, de la dévastation et de l'incendie

ART. I. *Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, convaincu de pillage à main armée ou en troupe, soit dans les habitations, soit sur les personnes, soit*

TITOLO IV.

Della Reclutazione, e dello Spionaggio.

Art. I. Ogni reclutatore, o complice di reclutazione per una Potenza in guerra col Regno, ſarà punito di morte.

II. Ogni individuo di qualunque ſtato, qualità, o profeſſione, convinto di ſpionaggio pel nemico, ſarà punito di morte.

III. Ogni ſtraniero ſorpreſo a levare la pianta dei campi, quartieri, accantonamenti, fortificazioni, arſenali, magazzini, manifatture, canali, fiumi, e in generale di tutto quello, che appartiene alla difeſa e conſervazione del territorio, ed alle ſue comunicazioni, ſarà arreſtato, come ſpione, e punito di morte.

TITOLO V.

Del Saccheggio, Devaſtazione, e Incendio.

Art. I. Ogni militare, o altro individuo addetto all' armata, o al ſuo ſeguito, convinto di ſaccheggio a mano armata, o in truppa, oſſia nelle abitazioni, o ſulle

ſoit dans les propriétés des habitans de quelque pays que ce ſoit, ſera puni de mort.

II. *Sera également puni de mort, tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à ſa ſuite, qui ſera convaincu d'avoir porté le ravage et le dégât, à main armée ou en troupe, ſur les propriétés des habitans de quelque pays que ce ſoit, ſans l'ordre par écrit du général ou autre commandant en chef.*

III. *Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à ſa ſuite, qui ſera convaincu d'avoir mis le feu aux magaſins, arſenaux, maiſons rurales ou d'habitation, ou à toute autre propriété publique ou particulière, moiſſons ou récoltes faites ou à faire, en quelque pays que ce ſoit, ſans l'ordre par écrit du général ou autre commandant en chef, ſera puni de mort.*

IV. *Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à ſa ſuite, convaincu d'avoir attenté à la vie de l'habitant non armé, à celle de ſa femme ou de ſes enfans, en quelque pays et lieu que ce ſoit, ſera puni de mort.*

Le

le perſone, o nelle proprietà degli abitanti di qualunque paeſe, ſarà punito di morte.

II. Sarà ugualmente punito di morte ogni militare, o altro individuo addetto all' armata, o al ſeguito, il quale ſarà convinto di aver portata la devaſtazione e il guaſto, a mano armata, o in truppa, alle proprietà degli abitanti di qualſivoglia paeſe, ſenza l' ordine in ſcritto del Generale, o altro comandante in capo.

III. Ogni militare, o altro individuo addetto all' armata, o al ſuo ſeguito, il quale ſarà convinto di aver meſſo il fuoco ai magazzini, arſenali, caſe rurali, o di abitazione, o ad ogni altra proprietà pubblica, o particolare, biade, o raccolte fatte, o da farſi in qualſivoglia paeſe, ſenza l' ordine in ſcritto del Generale, o altro comandante in capo, ſarà punito di morte.

IV. Ogni militare, o altro individuo addetto all' armata, o al ſuo ſeguito, convinto di avere attentato alla vita dell' abitante diſarmato, a quella della ſua moglie, o de' ſuoi figli in qualſivoglia paeſe, o luogo, ſarà punito di morte.

La

Le viol commis par un militaire ou tout autre individu attaché à l'armée et à ſa ſuite, ſera puni de huit ans de fers. Si le coupable s'eſt fait aider par la violence ou les efforts d'un ou de pluſieurs complices, ou ſi le viol a été commis ſur une fille âgée de moins de quatorze ans, la peine ſera de douze ans de fers.

Si la fille ou la femme violée eſt morte des excès commis ſur ſa perſonne, le coupable ſera puni de mort.

V. *Tout militaire qui, hors le cas d'un ordre donné par le général ou autre commandant en chef, ſera convaincu d'avoir, pendant ou après une action et ſur le champ de bataille, dépouillé un homme tué au combat, ſera puni de cinq ans de fers.*

La peine ſera de dix ans de fers pour le vivandier ou autre individu non militaire convaincu du même délit.

VI. *Tout militaire convaincu d'avoir, pendant ou après une action et ſur le champ de bataille, dépouillé un homme mis hors de combat mais encore vivant, ſera puni de dix ans de fers.*

La violazione commeſſa da un militare, o altro individuo addetto all'armata, o al ſuo ſeguito, ſarà punita con otto anni di ferri. Se il colpevole ſi è fatto ajutare colla violenza, e gli sforzi di uno, o più complici, o ſe la violazione è ſtata commeſſa ſopra una vergine minore di quattordici anni, la pena ſarà di dodici anni di ferri.

Se la ragazza, o la donna violata è morta in ſeguito degli eccesſi commeſſi ſulla ſua perſona, il reo ſarà punito di morte.

V. Ogni militare, che fuori del caſo di un ordine dato dal generale, o altro comandante in capo, ſarà convinto di avere, o nell'azione, o ſul campo di battaglia ſpogliato un uomo ucciſo nel combattimento, ſarà punito con cinque anni di ferri.

La pena ſarà di dieci anni di ferri per un vivandiere, o altro individuo non militare convinto dello ſteſſo delitto.

VI. Ogni militare convinto di avere durante, o dopo l'azione, e ſul campo di battaglia, ſpogliato un uomo meſſo fuori di combattimento, ma tuttora vivente, ſarà punito con dieci anni di ferri.

La peine ſera de vingt ans de fers pour le vivandier ou autre individu non militaire convaincu du même délit.

VII. *Tout individu qui, en dépouillant un homme mis hors de combat mais encore vivant, ſera convaincu de l'avoir mutilé ou tué pour s'aſſurer de ſa dépouille, ſera puni de mort.*

VIII. *Tout vivandier ou autre individu attaché à l'armée et à ſa ſuite, qui aura acheté, recélé, ou qui ſera de toute autre manière détenteur ou dépoſitaire de la dépouille enlevée à un homme dans les cas prévus par les articles* V, VI *et* VII *ci-deſſus, ſera chaſſé de l'armée, camp ou cantonnement; tous ſes effets, marchandiſes et argent ſeront ſaiſis: lesdits effets et marchandiſes ſeront vendus à l'encan, et le produit du tout ſera appliqué au profit des hôpitaux et ambulances de l'armée.*

IX. *Seront pareillement ſaiſis et vendus à l'encan, tous les effets et marchandiſes du vivandier ou autre individu condamné pour un des faits de pillage, devaſtation, incendie et ſpoliation prévus et ſpécifiés au pré-*

La pena ſarà di venti anni di ferri per un vivandiere, o altro individuo non militare convinto dello ſteſſo delitto.

VII. Ogni individuo, che, nello ſpogliare un uomo fuori di combattimento, ma vivo tuttora, foſſe convinto di averlo mutilato, o ucciſo, per aſſicurarſi della ſua ſpoglia, ſarà punito di morte.

VIII. Ogni vivandiere, o altro individuo addetto all' armata, o al ſeguito, che avrà comprato, naſcoſto, o che ſarà di qualunque maniera detentore, o depoſitario della ſpoglia tolta a un uomo ne' caſi preveduti dagli articoli V, VI, e VII ſopraddetti, ſarà ſcacciato dall' armata, campo, o accantonamento: tutti i ſuoi effetti, mercanzie, e danaro ſaranno ſequeſtrati: i detti effetti, e mercanzie ſaranno venduti all' incanto, ed il prodotto del totale ſarà applicato a profitto degli ſpedali, e dell' ambulanze dell' armata.

IX. Saranno parimente ſequeſtrati, e venduti all' incanto tutti gli effetti, e mercanzie di un vivandiere, o altro individuo condannato per delitti di ſaccheggio, devaſtazione, incendio, e ſpoglio

présent titre, et le produit en provenant sera appliqué au profit des hopitaux et ambulances de l'armée.

X. *A l'egard des effets reconnus pour avoir appartenu aux hommes dépouillés sur le champ de bataille, ils seront vendus, et le prix en provenant sera déposé dans les caisses des conseils d'admnistration des corps respectifs soit de ces mêmes hommes, soit de ceux qui auront été condamnés pour le fait de spoliation, pour être le produit des dits effets remis aux familles qui les réclameront.*

Les effets provenant des militaires condamnés à mort pour le fait de spoliation prévu par l'article VII ci-dessus, seront pareillement vendus, et les deniers en provenant rendus aux familles qui les réclameront.

glio preveduti; e ſpecificati nel preſente titolo, ed il prodotto, che ne riſulterà, ſarà applicato a profitto degli ſpedali, e ambulanze dell' armata.

X. A riguardo degli effetti riconoſciuti di pertinenza degli uomini ſpogliati ſul campo di battaglia, i medeſimi ſaranno venduti, ed il prezzo, che ſe ne ricaverà, ſarà depoſitato nelle caſſe del conſiglio di amminiſtrazione de' corpi reſpettivi, o di queſti ſteſſi uomini, o di quelli, che ſaranno ſtati condannati per fatto di ſpoglio, per eſſere il prodotto di tali effetti reſtituito alle famiglie, che lo riclameranno.

Gli effetti de' militari condannati a morte per il delitto di ſpoglio preveduto dall' articolo VII ſopraddetto, ſaranno parimente venduti, ed i danari, che ſi ricaveranno, reſi alle famiglie, che li reclameranno.

TITRE VI.

De la maraude.

ART. I. *Tout ſous-officier ou volontaire, ou tout autre individu attaché à l'armée et à ſa ſuite, qui s'étant introduit dans la maiſon, cour, baſſe-cour, jardin, parc ou enclos fermé de murs, et généralement dans toute propriété cloſe de l'habitant, ſera convaincu d'y avoir pris ſoit bétail, ſoit volaille, viande, fruits, légumes ou tout autre comeſtible ou fourrage, ſera condamné à faire deux fois le tour du quartier que ſon corps occupera, ſoit au camp, ſoit au cantonnement, au milieu d'un piquet bordant la haie, le reſte de la troupe étant de hors et ſous les armes: il portera oſtenſiblement la choſe dérobée, ayant ſon habit retourné, et ſur la poitrine un écriteau apparent, portant le mot* maraudeur, *en gros caractères.*

Si la choſe dérobée ne peut être portée par le maraudeur; apres avoir fait les deux tours avec l'habit retourné et l'écriteau ſeulement, il ſera exposé pendant trois heures en

TITOLO VI.

Delle Scorrerie, o ſieno Furti di campagna.

Art. I. Ogni baſſo uffiziale, o volontario, o altro individuo addetto all' armata, e al ſeguito, il quale, eſſendoſi introdotto nella caſa, cortile, giardino, parco, o recinto ſerrato da' muri, e generalmente dentro ogni proprietà chiuſa dell' abitante, ſarà convinto di avere preſo o del beſtiame, o delle ſaline, della carne, frutti, legumi, o qualunque altro commeſtibile, o foraggio, ſarà condannato a fare due vôlte il giro del quartiere occupato dal ſuo corpo, o al campo, o in accantonamento, in mezzo ad un picchetto facendo ala, ed il reſto della truppa eſſendo ſotto le armi: egli porterà oſtenſibilmente la coſa rubata, avrà indoſſo il ſuo abito roveſciato, e ſul petto un gran cartello coll' iſcrizione *Scorridore* in lettere majuſcole.

Se la coſa rubata non può eſſer portata dallo ſcorridore, dopo aver fatto i due giri coll' abito roveſciato, ed il cartello ſoltanto, egli ſarà eſpoſto per tre gior-

en avant du centre ou ſur la place du quartier, ayant près de lui la choſe dérobée, l'habit et l'écriteau comme il eſt dit. Il ſera maintenu en cette expoſition par une garde ſuffiſante.

II. *Si le maraudeur a eſcaladé les murs ou forcé les portes, il fera trois tours et ſubira une heure de plus d'expoſition.*

III. *Sera condamné aux peines ci-deſſus, tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à ſa ſuite, convaincu d'avoir pris du bétail gardé à la corde ou en troupeau dans le champ de l'habitant.*

IV. *La récidive dans les délits de maraudage ci-deſſus ſpécifiés, de la part des militaires, ſera punie de cinq années de fers.*

V. *Tout ſous-officier convaincu de maraudage dans l'un des cas prévus par les articles* I, II *et* III *ci-deſſus, ſera caſſé, indépendamment de la peine prononcée pour le délit.*

VI. *Tout employé à la ſuite de l'armée, convaincu de maraudage dans l'un des cas prévus par les articles* I, II *et* III *ci-deſſus, ſera chaſſé de ſon emploi; ce qui ſera échu de ſes appointemens ou ſalaires, lui ſera retenu à concurrence du prix de la choſe*

giorni avanti il centro ; o ſulla piazza del quartiere, avendo vicino a se la coſa rubata, l'abito, e il cartello, come ſi è detto. Egli ſarà fatto ſtare in tal poſitura da una guardia ſufficiente.

II. Se lo ſcorridore ha ſcalato muraglie, e forzato delle porte, egli farà tre giri, e ſubirà un' ora di eſpoſizione di più.

III. Sarà condannato alle pene ſuddette ogni militare, o individuo addetto all' armata, o al ſeguito, convinto di aver preſo del beſtiame, cuſtodito con corda, o in truppa nel campo dell' abitante.

IV. La recidiva nei delitti qui ſopra ſpecificati per la parte de' militari, ſarà punita con cinque anni di ferri.

V. Ogni baſſo uffiziale convinto di queſto delitto in uno de' caſi preveduti dagli articoli I, II, e III ſopraddetti, ſarà ſcacciato indipendentemente dalla pena pronunziata per il delitto.

VI. Ogni impiegato al ſeguito dell'armata in uno de' caſi preveduti dagli articoli I, II, e III ſuddetti, ſarà ſcacciato dall' impiego: quello, che ſarà ſcaduto de' ſuoi appuntamenti, o ſalarj, gli ſarà ritenuto nella concorrenza del prez-

chose dérobée ; et payé au propriétaire, le tout indépendamment de la peine encourue pour le fait de maraude.

VII. *Tout vivandier ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, non entretenu des fonds du Royaume, convaincu de maraudage, sera puni de cinq ans de fers, et condamné à restituer au propriétaire le double du prix de la chose dérobée, même par voie de saisie et vente de ses marchandises et effets, jusqu'à concurrence de la somme dûe pour restitution.*

VIII. *Tout militaire ou employé à la suite de l'armée et entretenu des fonds du Royaume, convaincu de persistance dans un délit de maraudage; ou de refus d'obéir au supérieur qui aurait voulu s'y opposer, sera puni de cinq ans de fers.*

IX. *Tout délit de maraudage commis en troupe à main armée, sera puni de huit ans de fers.*

X. *Tout officier convaincu de ne s'être point opposé à la maraude faite en sa présence, ou qui s'y étant inutilement opposé, n'aura pas aussitôt dénoncé à l'officier supérieur*

Digitized by Google

zo della cosa rubata, e pagata al proprietario, il tutto indipendentemente dalla pena incorsa per il detto delitto.

VII. Ogni vivandiere, o altro individuo addetto all'armata, e al seguito, che non sia pagato con i fondi del governo, convinto del suddetto delitto, sarà punito con cinque anni di ferri, e condannato a restituire al proprietario il doppio del prezzo della cosa rubata, inclusive per via di sequestro, e di vendita delle sue mercanzie, ed effetti, fino alla concorrenza della somma dovuta per la restituzione.

VIII. Ogni militare, o impiegato al seguito dell'armata, e pagato con i fondi pubblici, convinto di persistere nel detto delitto, o di rifiuto d'obbedire al superiore, che avesse voluto opporvisi, sarà punito con cinque anni di ferri.

IX. Ogni delitto di scorreria commesso in truppa, e a mano armata, sarà punito con otto anni di ferri.

X. Ogni uffiziale convinto di non essersi opposto alla scorreria fatta in sua presenza, o che, essendosi inutilmente opposto, non avrà immediatamente denun-

rieur le délit et ſes auteurs, ſera deſtitué et puni de trois mois de priſon.

XI. *Tout officier qui, oubliant ce qu'il doit, en ſa qualité, au maintien de la diſcipline et de l'honneur militaire, ſera convaincu d'un délit de maraude, ſera deſtitué, chassé du corps, puni de deux ans de priſon, déclaré incapable d'occuper aucun grade dans les troupes du Royaume, et déchu de tout droit à la penſion ou récompenſe à raiſon de ſon ſervice antérieur.*

S'il a commis le délit avec ſes ſubordonnés, il ſera puni de dix ans de fers; s'il a conduit ſa troupe à la maraude, il ſera puni de mort.

XII. *Sera deſtitué et puni d'un an de priſon, tout officier qui aura acheté ou reçu de ſes ſubordonnés, aucuns objets provenant de la maraude.*

nunziato all'uffiziale ſuperiore il delitto, ed i ſuoi autori, ſarà deſtituito, e punito con tre meſi di prigionia.

XI. Ogni uffiziale, il quale, dimenticando quello, che egli deve nella ſua qualità, al mantenimento della diſciplina, e dell'onore militare, ſarà convinto di un delitto di queſta natura, ſarà deſtituito, cacciato dal corpo, punito con due anni di prigionia, dichiarato incapace di occupare verun grado nelle truppe del Regno, e decaduto da qualunque dritto alla penſione, o ricompenſa, a ragione del ſuo ſervizio antecedente.

Se egli ha commeſſo il delitto aſſieme con i ſuoi ſubalterni, ſarà punito con dieci anni di ferri: ſe egli vi ha condotto tutta la truppa ſotto i ſuoi ordini, ſarà punito di morte.

XII. Sara deſtituito, e punito con un anno di prigione ogni uffiziale, che avrà comprato, o ricevuto dai ſuoi ſubordinati qualche oggetto proveniente dalla ſcorreria.

TITRE VII.

Du vol et de l'infidélité dans la geſtion et manutention.

ART. I. *Tout militaire ou employé à la ſuite de l'armée, qui, pour faire payer à ſa troupe ou à ſes ſubordonnés ce que la loi leur accorde, ſera convaincu d'avoir porté ſon état de ſituation au-deſſus du nombre effectif préſent; ſera puni de trois ans de fers, et condamné à reſtituer ce qu'il aura touché au-delà de ce qui revenait à ſa troupe ou à ſes ſubordonnés.*

II. *Tout commiſſaire des guerres convaincu de connivence avec le militaire ou l'employé qui aurait fait un état de paie ou de diſtribution porté au-deſſus du nombre effectif préſent, ſera puni de cinq ans de fers, et condamné à réſtituer les ſommes payées ou les fournitures délivrées ſur ſon ordonnance au-delà de ce qui revenait de droit à la troupe compriſe audit état.*

III. *Tout garde-magaſin, diſtributeur ou ma-*

TITOLO VII.

Del Furto, e dell' Infedeltà nell' Amministrazione, e Manutenzione.

Art. I. Ogni militare, o impiegato al seguito dell' armata, il quale ad oggetto di far pagare alla truppa, o ai suoi subordinati ciò, che la legge gli accorda, sarà convinto di aver portato il suo stato di situazione al di sopra del numero effettivo presente, sarà punito con tre anni di ferri, e condannato a restituire ciò, che avrà preso di più di quello, che era dovuto alla sua truppa, o ai suoi subalterni.

II. Ogni commissario di guerra convinto di connivenza col militare, o impiegato, che avesse fatto uno stato di paga, o di distribuzione, portato al di sopra del numero effettivo presente, sarà punito con cinque anni di ferri, e condannato a restituire le somme pagate, o le forniture rilasciate sul suo ordine al di là di quello, che era dovuto di diritto alla truppa compresa nel detto stato.

III. Ogni guarda magazzino, distributore,

manutentionnaire des vivres et ſourrages pour les emmagaſinemens et diſtributions à faire à l'armée et dans les places en état de ſiége, tout voiturier, charretier, muletier ou conducteur de charrois employé au transport de l'artillerie, bagages, vivres et ſourrages de l'armée, qui ſera convaincu d'avoir vendu ou détourné à ſon profit une partie des objets confiés à sa garde, manutention ou conduite, ſera puni de cinq ans de fers, et condamné à la reſtitution des dits objets.

IV. *Tout munitionnaire ou boulanger de l'armée qui ſera convaincu d'avoir détourné ou vendu à ſon profit, ſoit des farines, ſoit du bois ou des utenſiles deſtinés à alimenter ſon ſervice, ſera puni de cinq ans de fers, et condamné à la reſtitution des dits objets.*

V. *Tout munitionnaire ou boulanger de l'armée qui ſera convaincu d'avoir altéré ſes farines par l'introduction de matières étrangères ou évidemment malfaiſantes, ou d'en avoir introduit d'une qualité inférieure à celles fournies par les adminiſtrations, ſera puni de cinq ans de fers.*

VI.

tore, o manutentore dei viveri e foraggi per le diſtribuzioni da fare all' armata, e nelle piazze in iſtato d' aſſedio; ogni vetturale, carrettiero, mulattiere, o conduttore di carriaggi impiegato al traſporto dell' artigliera, bagagli, viveri, o foraggi dell' armata, che ſarà convinto, di aver venduto, o diſtratto a ſuo profitto una porzione degli oggetti affidati alla ſua cuſtodia, manutenzione, o condotta, ſarà punito con cinque anni di ferri, e condannato alla reſtituzione dei detti oggetti.

IV. Ogni munizioniere, o fornajo dell' armata, che ſarà convinto di aver diſtratto, o venduto a ſuo profitto, o farine, o legna, o utenſili deſtinati ad attivare il ſuo ſervizio, ſarà punito con cinque anni di ferri, e condannato alla reſtituzione dei detti oggetti.

V. Ogni munizioniere, o fornajo dell' armata, che ſarà convinto di avere alterate le ſue farine coll' introduzione di materie eſtranee, evidentemente malefiche, o di averne introdotte di una qualità inferiore a quelle fornite dall' amminiſtrazione, ſarà punito con cinque anni di ferri.

VI. *Tout munitionnaire ou boulanger qui ſera convaincu d'avoir, par sa negligence, laissé gâter ou corrompre les grains ou farines confiés à sa manipulation, ſera puni de ſix mois de priſon, et condamné au remplacement des objets dépéris par sa négligence.*

VII. *Tout munitionnaire ou boulanger de l'armée convaincu d'infidélité dans le poids des rations de pain, ſera puni de deux ans de fers, et condamné à une amende quadruple du prix des rations de pain par lui fournies dans la même diſtribution.*

VIII. *Tout munitionnaire chargé de la fourniture et diſtribution de la viande aux armées, convaincu d'avoir fourni et diſtribué des viandes dont le débit eſt prohibé par les réglemens de police, ſera puni de trois ans de fers.*

S'il a abattu et débité des animaux attaqués de maladie contagieuſe, il ſera puni de vingt ans de fers.

Dans l'un et l'autre cas, il ſera condamné au remplacement des viandes réprouvées.

IX. *Tout munitionnaire chargé de la fourniture et diſtribution de la viande aux armées*

VI. Ogni munizioniere, o fornajo, che ſarà convinto di avere colla ſua negligenza, laſciato guaſtare, o corrompe i grani, o farine affidate alla ſua manipolazione, ſarà punito con ſei meſi di prigionia, e condannato a rimpiazzare gli oggetti guaſtati per ſua negligenza.

VII. Ogni munizioniere, o fornajo dell'armata convinto d'infedeltà nel peſo delle razioni del pane, ſarà punito con due anni di ferri, e condannato a un ammenda del prezzo quadruplicato delle razioni di pane da lui fornite nella ſteſſa diſtribuzione.

VIII. Ogni munizioniere incaricato della fornitura, e diſtribuzione della carne all' armate, convinto di aver fornito, e diſtribuito delle carni, il di cui ſpaccio è proibito dai regolamenti di polizia, ſarà punito con tre anni di ferri.

Se egli ha macellato, e diſtribuito carne di animali infetti di malattia contagioſa ſarà punito con venti anni di ferri.

Nell'uno, e nell'altro caſo, egli ſarà condannato al rimpiazzo delle carni proibite.

IX. Ogni munizioniere incaricato della fornitura, e diſtribuzione della carne alle ar-

mées, qui aura débité et distribué des viandes gâtées ou corrumpues, sera puni de trois mois de prison ; et de six mois, si le fait provient de sa négligence. Dans l'un et l'autre cas, il sera condamné au remplacement, à ses frais, de la viande réprouvée.

X. *Tout munitionnaire chargé de la fourniture et distribution de la viande aux armées, qui sera convaincu d'avoir distribué à faux poids, sera puni de deux ans de fers, et condamné à une amende quadruple du prix des viandes par lui débitées dans la même distribution.*

XI. *Tout manutentionnaire de légumes et fourrages, qui sera convaincu d'avoir, par défaut de soin, laissé gâter ou avarier ces objets, sera puni de six mois de prison, et condamné au remplacement des quantités dépéries par sa faute.*

XII. *Tout distributeur de légumes et fourrages à l'armée et dans les places en état de siége, convaincu d'infidélité dans la mesure ou dans le poids des rations, sera puni de deux ans de fers.*

TI-

armate, che avrà ſpacciate, e diſtribuite delle carni guaſte, e corrotte, ſarà punito con tre meſi di prigione, e con ſei meſi, ſe il fatto proviene dalla ſua negligenza. Nell'uno, e nell' altro caſo egli ſarà tenuto al rimpiazzo a ſue ſpeſe della carne guaſtata.

X. Ogni munizioniere incaricato della fornitura, e della diſtribuzione della carne alle armate, che ſarà convinto di averne falſificato il peſo nel diſtribuirla, ſarà punito con due anni di ferri, e condannato a un' ammenda quadrupla del prezzo delle carni da lui ſpacciate nella ſteſſa diſtribuzione.

XI. Ogni manutentore di legumi, e foraggi, che ſarà convinto di avere per traſcuraggine, laſciati guaſtare, o corrompere queſti oggetti, ſarà punito con ſei meſi di prigione, e condannato al rimpiazzo delle quantità guaſtate per ſua colpa.

XII. Ogni diſtributore di legumi, e foraggi all' armata, e nelle piazze in ſtato d' aſſedio, convinto d' infedeltà nella miſura, e nel peſo delle razioni, ſarà punito con due anni di ferri.

TI-

TITRE VIII.

De l'insubordination.

ART. I. *Tout militaire ou autre individu employé au service de l'armée, qui, lorsque la générale aura été battue, ne sera pas rendu à son poste, sera, pour la première fois, puni d'un mois de prison; pour la seconde fois, de trois mois, et destitué de son grade ou emploi. Le simple volontaire, dans ce second cas, sera puni de six mois de prison.*

Dans le cas d'une seconde récidive, le coupable sera puni de deux ans de fers.

II. *Tout officier qui, devant marcher à l'ennemi, ne se sera pas rendu à son poste, sera destitué, puni de trois mois de prison et déclaré incapable de remplir aucun grade dans les armées du Royaume.*

Si c'est un sous-officier, il sera puni de deux mois de prison, cassé de son grade et réduit à la paie de simple volontaire.

Si

TITOLO VIII.

Dell' Insubordinazione.

Art. I. Ogni militare, o altro individuo impiegato al servizio dell' armata, il quale, allorchè sarà battuta la generale, non si sarà portato al suo posto, sarà per la prima volta punito con un mese di prigione, per la seconda volta con tre mesi, e destituito dal suo grado, o impiego. Il semplice volontario in questo secondo caso sarà punito con sei mesi di prigione.

Nel caso di una seconda recidiva il colpevole sarà punito con due anni di ferri.

II. Ogni uffiziale, che dovendo marciare al nemico, non si sarà reso al suo posto, sarà destituito, punito con tre mesi di prigione, e dichiarato incapace di sostenere verun grado nelle armate del regno.

Se è un basso uffiziale, sarà punito con due mesi di prigione, cassato dal suo grado, e ridotto alla paga di semplice volontario.

Se

Si c'eſt un ſimple volontaire, il ſera puni d'un mois de priſon.

Enfin, ſi c'eſt un employé attaché au ſervice de l'armée, il ſera deſtitué de ſon emploi et puni d'un mois de priſon.

La récidive de la part du ſous-officier ou volontaire, ſera puni de deux ans de fers.

III. *La révolte ou la désobéiſſance combinée envers les ſupérieurs, emportera peine de mort contre ceux qui l'auront ſuſcitée, et contre les officiers préſens qui ne s'y ſeront point opposés par tous les moyens à leur diſpoſition.*

IV. *La révolte, la sédition ou la déſobéiſſance combinée de la part des habitans du pays ennemi occupé par les troupes du Royaume, ſera puni de mort, ſoit que la désobéiſſance ſe ſoit manifeſtée contre les chefs militaires, ſoit que la révolte ou ſédition ait été dirigée contre tout ou partie des troupes du Royaume.*

Sera puni de la même peine, tout habitant du pays ennemi, convaincu d'avoir excité le mouvement de révolte, sédition ou désobéiſſance, quand même il n'y aurait pas autre-

e è un ſemplice volontario, ſarà pu- con un meſe di prigione.

Finalmente ſe è un impiegato al ſer- o dell' armata ſarà deſtituito dal ſuo piego, e punito con un meſe di pri- ne.

La recidiva per parte di un baſſo uf- ale, o volontario ſarà punita con due ni di ferri.

III. La rivolta, o la diſobbedienza com- ata verſo i ſuperiori, porterà la pena morte contro quelli, che l'avranno itata, e contro gli uffiziali preſenti, i ali non vi ſi ſaranno oppoſti con tutti nezzi, che erano in loro potere.

IV. La rivolta, la ſedizione, o la di- bedienza combinata per parte degli abi- ti di un paeſe nemico occupato dalle tre truppe, ſarà punita di morte, o eſta ſiaſi manifeſtata contro i capi mi- ri, o la rivolta, e la ſedizione ſia ſtata etta contro la totalità, o una porzio- delle truppe, ec.

Sarà punito colla ſteſſa pena ogni abi- nte di un paeſe nemico, convinto di ere eccitato il movimento di rivolta, lizione, o diſobbedienza; quando an-

autrement pris part, ou que ſes efforts pour l'exciter auraient été ſans ſuccès.

V. *En cas d'attroupement de la part des militaires ou autres individus attachés à l'armée et à ſa ſuite, les ſupérieurs commanderont, au nom du Roi, que chacun ſe retire. Si le raſſemblement n'eſt pas diſſous par le commandement fait au nom du Roi, les ſupérieurs ſont autoriſés à employer tous les moyens de force qu'ils jugeront néceſſaires pour le diſſiper. Les auteurs dudit attroupement (au nombre desquels ſeront toujours compris les officiers et ſous-officiers qui en feront partie), ſeront auſſitôt ſaiſis, traduits au conſeil de guerre, et punis de mort.*

VI. *Toute troupe qui aura abandonné en maſſe et ſans ordre ſupérieur le poſte où elle était de ſervice, ſera déclarée en révolte. Dans ce cas, les officiers, et ſous-officiers, ou à leur défaut, les ſix plus anciens de ſervice faiſant partie de la troupe, ſeront ſaiſis, traduits au conſeil de guerre, et punis de dix ans de fers, à moins qu'ils ne déclarent les vrais auteurs du délit, ſur les*

egli non vi aveſſe altrimenti preſo
e , o che i ſuoi sforzi per eccitarla
:ro ſtati ſenza ſucceſſo.

/. In caſo di attruppamento per par-
dei militari , o altri individui addetti
armata , e al ſeguito , i ſuperiori
nanderanno in nome del Re , che
:cuno si ritiri . Se la riunione non ſi
)glie col comando fatto in nome del
, i ſuperiori ſono autorizzati ad im-
gare tutti i mezzi di forza , che cre-
ranno neceſſarj per diſſiparla . Gli au-
:i del detto attruppamento (nel nu-
ero dei quali ſaranno ſempre compreſi
i uffiziali , e baſſi-uffiziali , che ne fan-
) parte) , ſaranno ſubito arreſtati , tra-
)tti al conſiglio di guerra , e puniti di
orte .

VI. Ogni truppa che avrà abbandona-
) in maſſa e ſenza ordine ſuperiore il
)ſto , in cui era di ſervizio , ſarà di-
niarata in rivolta . In queſto caſo , gli uf-
ziali , e baſſi uffiziali , o in mancanza di
ſſi , i ſei più anziani di ſervizio componenti
)arte della truppa , ſaranno arreſtati , tra-
lotti al conſiglio di guerra , e puniti con
lieci anni di ferri , a meno che non di-

chia-

lesquels ſeront alors dirigées les pourſuites, et qui ſubiront la peine de mort, comme chefs de révolte.

VII. *Tout militaire convaincu d'avoir, dans une affaire avec l'ennemi, jeté lâchement ſes armes, ſera puni de trois ans de fers.*

VIII. *Toute troupe qui, étant commandée pour marcher ou donner contre l'ennemi, ou pour tout autre ſervice ordonné par le chef, aura refuſé d'obéir, ſera déclarée en révolte, et traitée conformement aux diſpoſitions de l'article VI ci-deſſus.*

IX. *Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée, qui, étant commandé pour marcher ou donner contre l'ennemi, ou pour tout autre ſervice ordonné par le chef, en préſence de l'ennemi et dans une affaire, aura formellement refuſé d'obéir, ſera puni de mort.*

X. *Tout militaire trouvé endormi en faction ou en vedette dans les poſtes les plus près de l'ennemi ou ſur les fortifications d'une place aſſiégée ou inveſtie, ſera puni de deux ans de fers.*

XI.

iarino i veri autori del delitto, con-
› i quali ſaranno allor dirette le inqui-
:ioni, e che ſubiranno la pena di mor-
, come capi di rivolta.

VII. Ogni militare convinto di avere,
un affare col nemico, gettate vilmen-
: le ſue armi, ſarà punito con tre anni
i ferri.

VIII. Ogni truppa, che eſſendo co-
nandata per marciare, e attaccare il ne-
nico, o per qualunque altro ſervizio or-
linato dal capo, avrà ricuſato di obbe-
lire, ſarà dichiarata in rivolta, e tratta-
ta conforme alle diſpoſizioni dell'artico-
lo VI ſuddetto.

IX. Ogni militare, o altro individuo addetto all'armata, che eſſendo comandato per marciare, o attaccare il nemico, o per ogni altro ſervizio ordinato dal capo, in preſenza del nemico, e in un affare, avrà formalmente ricuſato d'obbedire, ſarà punito di morte.

X. Ogni militare trovato addormentato in fazione, o in vedetta nei poſti più vicini al nemico, o ſulle fortificazioni di una piazza aſſediata, o inveſtita, ſarà punito con due anni di ferri.

XI. Ogni

XI. *Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette dans les poſtes les plus près de l'ennemi ou ſur les fortifications d'une place aſſiégée ou inveſtie, ſera convaincu de n'avoir point exécuté ſa conſigne, ſera puni de deux ans de fers.*

XII. *Tout commandant d'un poſte devant l'ennemi ou dans une place aſſiégée, qui ſera convaincu d'avoir changé la conſigne donnée, ſans en avoir ſur-le-champ rendu compte au commandant en chef, ſera puni de ſix mois de priſon.*

XIII. *Tout militaire convaincu d'avoir forcé ou violé la conſigne générale donnée pour la troupe, ſoit au camp, ſoit au cantonnement, quartier, garniſon ou caſerne, ſera puni de dix ans de fers.*

XIV. *Toute violation d'une conſigne générale, commiſe par une troupe, ſera pourſuivie comme acte de désobéiſſance combinée; les chefs et inſtigateurs de ce délit, ainſi que les officiers qui y auraient pris part, ſeront punis de dix ans de fers.*

Si la violation de la conſigne a été faite à main armée par une troupe, il en ſe-

XI. Ogni militare, che eſſendo in fazione, o in vedetta nei poſti più vicini al nemico, o ſulle fortificazioni di una piazza aſſediata, o inveſtita, ſarà convinto, di non avere eſeguita la ſua conſegna, ſarà punito con due anni di ferri.

XII. Ogni comandante di poſto avanti il nemico, o in una piazza aſſediata, che ſarà convinto, di aver cambiato la data conſegna, ſenza averne ſul momento reſo conto al comandante in capo, ſarà punito con ſei meſi di prigione.

XIII. Ogni militare convinto di aver forzata, o violata la conſegna generale data per la truppa, oſſia al campo, o in accantonamento, quartiere, guarnigione, o caſerma, ſarà punito con ſei anni di ferri.

XIV. Ogni violazione di una conſegna generale, commeſſa da una truppa ſarà punita come atto di diſobbedienza combinata; i capi, e gli iſtigatori di queſto delitto, non meno che gli uffiziali, che vi aveſſero preſo parte, ſaranno puniti con dieci anni di ferri.

Se la violazione della conſegna è ſtata commeſſa da una truppa a mano armata,

ra usé à ſon égard conformément aux diſpoſitions de l'article VI du préſent titre.

XV. *Tout militaire convaincu d'avoir inſulté ou menacé ſon ſupérieur, de propos ou de geſtes, ſera puni de cinq ans de fers; s'il s'eſt permis des voies de fait à l'égard du ſupérieur, il ſera puni de mort.*

XVI. *Tout militaire qui, hors le cas de défenſe naturelle et ceux de ralliement des fuyards devant l'ennemi, ou de dépouillement des morts ou des blessés ſur le champ de bataille, prévus par les articles V, VI et VII du titre V du préſent Code, ſera convaincu d'avoir frappé ſon ſubordonné, ſera deſtitué de ſon grade, puni d'un an de priſon, et déclaré incapable d'occuper aucun grade dans les troupes du Royaume.*

Si la mort s'eſt enſuivie des mauvais traitemens, le coupable ſera puni de mort.

XVII. *Lorsque, par une coupable négligence, la force armée aura laissé évader un prévenu de délit militaire, confié à sa garde, les officiers, ſous-officiers, et les quatre volontaires plus anciens de ſervice fai-*

mata, ſarà trattata conforme alle diſpoſizioni dell' articolo VI del preſente titolo.

XV. Ogni militare convinto di avere minacciato, o inſultato il ſuo ſuperiore con detti o geſti, ſarà punito con cinque anni di ferri: ſe egli ſi foſſe portato a vie di fatto contro il ſuo ſuperiore, ſarà punito di morte.

XVI. Ogni militare, che preſcindendo dai caſi di difeſa naturale, o di riunione dei fuggitivi avanti il nemico, o di ſpoglio dei morti, o feriti ſul campo di battaglia, preveduti dagli articoli VI e VII del titolo quinto del preſente Codice, ſarà convinto, di aver battuto il ſuo ſubordinato, ſarà deſtituito dal ſuo grado, punito con un anno di prigione, e dichiarato incapace di occupare verun grado nella truppa.

Se dai cattivi trattamenti n'è derivata la morte del battuto, il colpevole ſarà punito di morte.

XVII. Quando per una negligenza colpevole, la forza amata avrà laſciato fuggire un prevenuto di delitto militare affidato alla ſua cuſtodia, gli uffiziali, baſſi uffiziali, ed i quattro volontarj più an-

faiſant partie de la force armée ; ſeront pourſuivis et punis de la même peine que le prévenu aurait dû ſubir, ſans néanmoins que cette peine puiſſe excéder deux ans de fers. Si dans le débat, le véritable auteur du délit eſt découvert, il en portera ſeul la peine, qui pourra être étendue à trois années de fers.

XVIII. *Toute force armée qui ſe ſera oppoſée, par quelque moyen que ce ſoit, à la traduction, pourſuite et jugement ou exécution d'un coupable de délit militaire, ſera réputée en révolte et traitée comme telle, conformément aux articles III, V et VI du préſent titre.*

XIX. *Tout complice d'un délit ſubira la même peine que celui qui aura commis le délit.*

XX. *Dans tous le cas où, d'après les diſpoſitions du préſent Code, la peine du délit emporte celle de deſtitution, cette dernière peine ſera formellement prononcé par la ſentence de condamnation.*

XXI. *Toute condamnation d'un militaire à la peine des fers, emportera dégradation, auſſitôt après la ſentence rendue.*

XXII.

ziani di ſervizio facienti parte della forza armata, ſaranno proceſſati, e puniti colla ſteſſa pena, che avrebbe dovuto ſubire il prevenuto, ſenza che nondimeno poſſa la detta pena eccedere i due anni di ferri. Se nel dibattimento della cauſa, ſi ſcuoprirà il vero autore del delitto, ne porterà egli ſolo la pena, che potrà eſtenderſi a tre anni di ferri.

XVIII. Ogni forza armata, che ſi ſarà oppoſta con qualſivoglia mezzo alla traduzione, procedura, giudizio, ed eſecuzione di un reo di delitto militare, ſarà riputata in rivolta, e trattata come tale, conforme agli articoli III, V e VI del preſente titolo.

XIX. Ogni complice di un delitto ſubirà la ſteſſa pena di quello, che l'avrà commeſſo.

XX. In tutti i caſi, nei quali ſecondo le diſpoſizioni del preſente Codice, la pena del delitto porta quella della deſtituzione, queſta ultima pena ſarà formalmente pronunziata dalla ſentenza di condanna.

XXI. Ogni condanna di un militare alla pena dei ferri, porterà degradazione, ſubito dopo pronunziata la ſentenza.

XXII.

XXII. *Tout délit militaire non prévu par le préſent Code, ſera puni conformément aux lois précédemment rendues.*

XXII. Ogni delitto militare non preveduto dal preſente Codice, ſarà punito conforme alle leggi precedentemente emanate.

MESURES GENERALES ET PRECAUTIONS DE LA DISCIPLINE.

ARTICLE I.

D. Quelles ſont les meſures générales de la diſcipline ?

R. *Les voici : Tout ſous-officier ou caporal qui aura eu communication avec un déſerteur du Regiment, et ne l'aura pas arrêté, ſera caſſé et puni comme fauteur de ſa déſertion. Il ſera accordé une recompenſe pecuniaire à tout ſergeant ou caporal qui arrêtera un déſerteur du corps.*

Tout ſous-officier ou caporal qui aura été pris de boiſſon, de manière à ce que ſon ſervice en ait ſouffert pluſieurs fois, ſera caſſé.

Excepté en route tout ſous-officier qui ira au cabaret avec un ou pluſieurs caporaux ſera cassé.

Exce-

MISURE GENERALI,

E

PRECAUZIONI DELLA DISCIPLINA.

Articolo I.

D. *Quali ſono le miſure generali della diſciplina?*

R. Sono le ſeguenti: Qualunque ſotto-Uffiziale, o Caporale, che avrà avuto comunicazione con un diſertore del Reggimento, e non lo abbia fatto arreſtare, ſarà caſſato, e punito come complice di una tale diſerzione. Qualunque ſotto-Uffiziale o caporale, che arreſterà un diſertore del Corpo, avrà una ricompenſa pecuniaria.

Qualunque ſotto-Uffiziale, o Caporale, il quale ſi farà ubbriacato, motivo per cui ha mancato più volte al ſuo ſervizio, ſarà caſſato.

Qualunque ſotto-Uffiziale, che anderà nelle bettole a bere con uno, o più Caporali, ſarà caſſato, a meno che quando è in marcia.

Excepté en route, tout caporal qui ira boire au cabaret avec un ou pluſieurs ſoldats, ſera caſſé,

Tout ſous officier ou caporal qui n'aura pas répris ou dénoncé les fautes qu'il aura vu faire à ſes ſubalternes, ſera conſidéré, par le chef du corps, comme complice lui-même de ces fautes et puni comme tel.

Tout caporal de patrouille qui s'arrêtera dans un cabaret pour y boire ou laiſſera boire quelqu'un de ſa troupe, ſera caſſé.

Art. II.

D. En quoi conſiſtent les précautions de la diſcipline?

R. *Elles conſiſtent dans la publication des principaux articles de chaque Code pénal dont on doit donner connaiſſance aux arrivans et faire enſuite lecture chaque dimanche aux compagnies aſſemblées.*

Fuorchè nel caſo che ſia in marcia, ſarà benanche caſſato qualunque Caporale, che s'introdurrà in una bettola a bere con uno, o più ſoldati.

Qualunque ſotto-Uffiziale, o Caporale, che non avrà ripreſo, o denunciato le mancanze, che abbia veduto commetterſi da' ſuoi ſubordinati, ſarà conſiderato dal Comandante del Corpo come complice di tali mancanze, e punito come tale.

Qualunque Caporale, che mentre ſi trova di pattuglia, ſi fermaſſe a bere in qualche bettola, o permetteſſe che lo faceſſe qualunque individuo della ſua truppa, ſarà caſſato.

Art. II.

D. *In che conſiſtono le precauzioni della diſciplina?*

R. Conſiſtono nel dovere di pubblicare i principali Articoli di ogni Codice penale, quali ſi debbono manifeſtare ai novelli arrivati, e leggere ogni Domenica a circolo di Compagnia.

LOI

Du 19. Vendemiarie an XII.

TITRE IV.

Des peines contre la déſertion.

ART. XLIV. *Les peines de la déſertion ſeront ſuivant les circonſtances du délit:*

1. *La mort.*
2. *Le boulet.*
3. *Les traveaux publics.*
4. *L'amende dans tous les cas.*

TITRE VI.

De la peine du boulet.

ART. XLVI. *Les condamnés à la peine du boulet ſeront employé dans les grandes places de guerre à des travaux publics.*

Ils traîneront un boulet de huit, attaché à une chaîne de fer de deux mètres et demi de longueur. Ils travailleront huit heures par jour depuis la fin d'octobre, jusqu'à

la

LEGGE

Del 19. Vendemiale an XII.

TITOLO IV.

Delle pene contro la diſerzione.

ART. XLIV. Le pene della diſerzione ſaranno ſecondo le circoſtanze del delitto.

1. La morte.
2. La palla da cannone.
3. Li travagli pubblici.
4. L'emenda in tutt'i caſi.

TITOLO VI.

Della pena della palla.

ART. XLVI. Li condannati alla pena della palla ſaranno impiegati nelle grandi piazze di guerra ai travagli pubblici.

Eſſi tireranno una palla da otto, attaccata a una catena di ferro di due metri e mezzo di lunghezza: Eſſi travaglieranno otto ore al giorno dalla fine di otto-

la fin de mars ; et dix heures pendant le reſte de l'année ; leurs ateliers ſeront toujours iſolés de tous autres ateliers.

Ils porteront un vêtement particulier, dont la forme et la couleur n'auront rien de celles affectées à l'armée : Ils n'auront que des ſabots pour chauſſures ; ils ne pourront couper ni raſer leur barbe ; mais leurs cheveux, et leurs mouſtaches ſeront rasés tous les huit jours.

Hors le temps des travaux, ils ſeront détenus et enchaînés dans les priſons particulières deſtinées à cet effet.

TITRE VII.

De la peine des travaux publics.

ART. LXII. *Les déſerteurs condamnés aux travaux publics ſeront employés ſoit à des travaux militaires, ſoit à d'autres.*

Leurs vêtemens pourront conſerver quelque choſe des formes militaires ; mais ils différeront des couleurs affectées à l'armée, et de celles qui le ſeront aux condamnés au boulet ; ils porteront des ſouliers ; ils ne pour-

ottobre ſino alla fine di marzo ; e dieci ore nel reſto dell' anno , e il luogo del lor travaglio ſarà ſempre iſolato da quello degli altri travagliatori.

Eſſi porteranno una veſtitura particolare , di cui la forma , ed il colore non avranno niente di comune con quella addetta all' armata : porteranno de' zoccoli in vece di ſcarpe : non potranno tagliare, nè radere le loro barbe ; ma i loro capelli, e muſtacci ſaranno raſi ogni otto giorni.

Fuori 'l tempo del travaglio , ſaranno detenuti, e incatenati nelle prigioni particolari deſtinate a queſto effetto.

TITOLO VII.

Della pena de' travagli pubblici.

Art. LXII. I Diſertori condannati ai travagli pubblici ſaranno impiegati ſia ai travagli militari , ſia ad altri.

I loro veſtimenti potranno conſervare qualche coſa delle forme militari , ma eſſi differiranno da' colori appartenenti all' armata , e da quelli, che portano i condannati alla palla da cannone. Eſſi porteran-

pourront couper ni raſer leur barbe ; ils conſerveront leurs mouſtaches ; leurs cheveux ſeront rasés tous les huit jours.

TITRE VIII.

De la peine de l'amende.

ART. LXVI. *Conformément à la loi du 17 ventoſe an VIII tout déſerteur ſera condamné à une amende de 1500 francs.*

TITRE IX.

ART. LXVII. *Sera puni de mort :*

1. *Le déſerteur a l'enemi :*
2. *Tout déſerteur étant en faction* (1) *:*
3. *Tout chef de complot de déſertion :*
4. *Tout déſerteur qui aura emporté ſes armes ou celles de ſes camarades.*

LXIX.

(1) Aucun de nos codes criminels militaires n'a prévu le cas où une ſentinelle abandonne ſa faction ſans ſe rendre coupable de déſertion ; ce qui ſemble un crime auſſi puniſſable que la déſertion même.

teranno le ſcarpe, e non potranno tagliarſi, nè raderſi le loro barbe; conſerveranno i loro muſtacci; li loro capelli ſaranno raſi ogni otto giorni.

TITOLO VIII.

Della pena dell' emenda.

ART. LXVI. Ogni diſertore in conformità della legge de' 17 ventoſo an. VIII ſarà condannato ad una emenda di 1500 franchi.

TITOLO IX.

ART. LXVII. Sarà punito colla morte

1. Il diſertore al nemico.
2. Ogni diſertore in fazione.
3. Ogni capo di complotto di diſerzione
4. Ogni diſertore, che ſeco avrà portato le ſue armi, o quelle de' ſuoi camerati.

LXIX.

(1) *Niuno de' noſtri Codici criminali militari ha preveduto il caſo, in cui una ſentinella abbandona il ſuo poſto ſenza renderſi colpevole di diſerzione; ciò che ſembra un delitto grave egualmente, che la diſerzione.*

LXIX. *Seront punis de la peine du boulet :*

1. *Le déſerteur a l'étranger :*

2. *Le déſerteur à l'intérieur, qui aura emporté des vêtemens ou des effets appartenant à ſes camarades :*

3. *Le déſerteur a l'interieur, qui à l'avenir aura déſerté plus d'une fois.*

LXX. *La durée de la peine du boulet ſera toujours de dix ans, et ſera augmentée de deux ans pour chacune des circonſtances deſignées ci-apres, ſavoir :*

1. *Si la déſertion n'a pas été individuelle :*

2. *Si le coupable était d'un ſervice quelconque.*

LXXII. *Le déſerteur à l'interieur ſera puni de la peine des travaux publics, dont la durée ſera toujours de trois ans ; mais elle ſera augmentée de deux ans pour chacun des circoſtances ſuivantes :*

1. *Si la déſertion n'a pas été individuelle :*

2. *Si le coupable était d'un ſervice quelconque, ou s'il a eſcalade les remparts :*

3. *S'il a déſerté de l'armée ou d'une place de première ligne :*

LXIX. Saranno puniti colla pena dello ſtraſcino della palla da cannone

1. Il diſertore ad un Governo Eſtero.

2. Il diſertore nell' Interno, che avrà traſportato generi de' veſtiarii, o effetti appartenenti a' ſuoi camerati.

3. Il diſertore all' Interno, che avrà più di una volta diſertato.

LXX. La durata della pena dello ſtraſcino della palla da cannone ſarà ſempre di dieci anni, e ſarà aumentata di due anni per ciaſcuno de' caſi qui ſotto deſignati:

1. Se la diſerzione non è ſtata individuale:

2. Se il colpevole era di un ſervizio qualunque.

LXXII. Il diſertore nell' interno ſarà punito colla pena de' travagli pubblici, la cui durata ſarà ſempre di tre anni; ma ſarà accreſciuta di due anni per ciaſcuna delle circoſtanze ſeguenti:

1. Se la diſerzione non è ſtata individuale.

2. Se il colpevole era di un ſervizio qualunque; o ſe abbia ſcalato i rampari.

3. Se egli abbia diſertato dall' armata, o da una piazza di primo ordine.

4. *S'il à emporté des effets fournis par le corps ou par l'état.*

LXXIII. *Pendant la guerre, ſera réputé déſerteur tout ſous-officier et ſoldat qui aura abandonné ſon corps ſans permiſſion, ou qui, ayant obtenu ſon congé, n'aura pas rejoint aprés l'expiration du dit congé.*

Sera réputé n'avoir pas rejoint après l'expiration de ſon congé, celui qui aura dépaſsé de huit jours la durée du dit congé.

LXXIV. *Pendant la paix, ſera réputé déſerteur tout ſous-officier ou ſoldat qui, ayant plus de ſix mois de ſervice, aura abandonné ſon corps depuis trois fois vingt quatre heures, dans un camp ou une place de guerre, et depuis huit jours dans tout autre lieu; ou qui aura depaſsé de quinze jours la durée de ſon congé.*

4. Se egli ha traſportato degli effetti forniti dal Corpo, o dallo Stato.

LXXIII. Durante la guerra, ſarà riputato diſertore ogni ſotto-ufficiale, e ſoldato, che avrà abbandonato il ſuo corpo ſenza permeſſo; o che avendo ottenuto licenza, non ſi ſarà ritirato dopo il termine di detta licenza.

Sarà riputato di non eſſerſi ritirato al termine della ſua licenza quegli, che avrà oltrepaſſato di otto giorni la durata della medeſima.

LXXIV. Durante la pace ſarà riputato diſertore ogni ſotto-ufficiale, o ſoldato, che avendo più di ſei meſi di ſervizio, avrà abbandonato il ſuo Corpo per tre volte 24 ore in un campo, o in una piazza di guerra; e dopo otto giorni in ogni altro luogo: o che avrà oltrepaſſato di 15 giorni la durata della ſua licenza.

TITRE X.

De l'execution des jugemens.

ART. LXXVI. *Tout déſerteur condamné à la mort ſera executé ainſi qu'il eſt preſcrit par les lois anterieures.*

Voici le texte de ces lois :

DECRET du 12 mai 1793.

De l'execution des jugemens à mort (1).

„ ART. 1. *La condamnation a mort s'exe-*
„ *cutera militairement, comme il ſuit :*

„ 2. *Il ſera commandé quatre ſergens,*
„ *quatre caporaux et quatre ſuciliers, les*
„ *plus anciens de ſervice pris à tour de rôle*
„ *dans la troupe du prévenu, autant que*
„ *faire ſe pourra, ſinon toujours dans la*
„ *troupe préſente ſur les lieux où l'exécution*
„ *devra ſe faire.*

„ 3. *On placera ces douze militaires ſur*
„ *deux rangs : ce ſont eux qui ſeront chargés*
„ *de*

(1) Il eſt auſſi queſtion de ce mode d'exécution à la fin du Réglement du 1768.

TITOLO X.

Dell' eſecuzione de' giudizj.

ART. LXXVI. Ogni diſertore condannato alla morte, ſarà giuſtiziato come vien preſcritto dalle leggi antecedenti. Ecco il teſto di queſte leggi:

DECRETO de' 12. Maggio 1793.

Della eſecuzione delle ſentenze di morte (1).

„ ART. 1. La condanna a morte ſi eſe-
„ guirà militarmente, come ſiegue:
„ 2. Saran comandati quattro ſergen-
„ ti, quattro caporali, e quattro fucilieri
„ li più antichi di ſervizio per turno di
„ ruolo nella truppa del prevenuto, ſe
„ ciò fia poſſibile, altrimenti ſempre nel-
„ la truppa preſente nel luogo, dove de-
„ ve farſi l'eſecuzione.
„ 3. Si ſitueranno queſti 12 uomini
„ su due righe: eglino ſaranno incaricati
„ a far

(1) *Vi è queſtione su queſto modo d'eſecuzione alla fine del Regolamento del* 1768.

„ *de faire feu ſur le coupable quand le ſi-*
„ *gnal leur en ſera donné par l'Adjudant.*
„ 4. *L'exécution ſe fera ſur une place in-*
„ *diquée à cet effet, en préſence de la trou-*
„ *pe du prévenu, lorſqu'elle ſera ſur le lieu,*
„ *qui ſera rangée en bataille et ſans armes,*
„ *ſinon en préſence de la troupe qui aura*
„ *fourni les tireurs.*

„ 5. *Il y aura toujours préſent a l'exé-*
„ *cution un des Juges du tribunal qui aura*
„ *appliqué la loi.*
„ 6. *Il ſera commandé un piquet de cin-*
„ *quante hommes en armes pour conduire*
„ *le coupable au lieu de ſon execution : la*
„ *gendarmerie ſera également commandée,*
„ *quand il y en aura ; l'un et l'autre ſeront*
„ *chargés, ſous les ordres du commandant,*
„ *de veiller au maintien de l'ordre et de la*
„ *police qui doivent régner dans ces ſortes*
„ *d'executions.* “

SUI-

„ a far foco ſul colpevole, quando gli
„ ſarà dato il ſegno dall'Ajutante.

„ 4. L'eſecuzione ſi farà in un luogo
„ indicato a queſt' effetto, in preſenza
„ della truppa del prevenuto, quale trup-
„ pa ſarà ſchierata in battaglia, e ſenz'
„ armi, ed in difetto di eſſa ſi eſeguirà
„ in preſenza della truppa, che avrà for-
„ nito coloro che fucilano il reo.

„ 5. Sarà preſente ſempre alla eſecu-
„ zione uno de' Giudici del Tribunale
„ che avrà applicata la legge.

„ 6. Sarà comandato un picchetto di
„ 50. uomini armati per condurre il reo
„ al luogo della eſecuzione. La Gendar-
„ meria parimenti ſarà comandata, quan-
„ do ve ne ſarà. Così gli uni, che gli
„ altri ſaranno incaricati, ſotto gli ordini
„ del Comandante, di mantenere il buon
„ ordine, e la polizia, che deve regnare
„ in queſta ſorte di eſecuzione. "

SUITE de la LOI du 19. Vendemiaire an XII.

ART. LXXVII. *Tout déſerteur condamné au boulet ſera conduit à la parade le lendemain du jour où il aura été jugé. Il y paraîtra traînant le boulet ; il entendra la lecture de ſa ſentence à genoux, et les yeux bandés, il parcourra les yeux bandés le front entier des gardes du jour ; ſa compagnie marchera toujour la première.*

LXXVIII. *Les déſerteurs condamnés aux travaux publics arriveront à la parade revêtus de l'habillement preſcrit aux condamnés aux travaux publics ; ils entendront leur ſentence debout, n'auront point les yeux bandés ; ils ne paurcourront ni le front de la parade, ni celui du corps ; les gardes et leurs corps défileront devant eux.*

DE-

SEGUITO della LEGGE de' 19. Vendemiale anno 12.

Art. LXXVII. Ogni difertore condannato al traſcino della palla, ſarà condotto alla parata nel giorno ſeguente a quello in cui è ſtato condannato. Egli comparirà traſcinando la palla, aſcolterà la lettura della ſentenza in ginocchioni e cogli occhi bendati; e percorrerà cogli occhi bendati il fronte intero delle guardie del giorno; la ſua Compagnia marcerà ſempre la prima.

LXXVIII. Li difertori condannati ai pubblici travagli giungeranno alla parata veſtiti nella forma preſcritta pe' condannati a' travagli pubblici. Eglino udiranno la loro ſentenza all' impiedi; non avranno gli occhi bendati: non percorreranno nè il fronte della parata, nè quello del Corpo. Le Guardie, e i loro Corpi ſfileranno avanti di eſſi.

DECRET relatif à la déſertion.

NAPOLEON, Empereur des Francais, Roi d'Italie.

Sur le rapport de notre miniſtre de la guerre, notre conſeil d'etat entendu, Nous avons décrété, et décrétons ce qui ſuit:

Art. I. *A compter de la publication du préſent décret, tout militaire ou autre individu employé à la ſuite de l'armée, qui ſera convaincu d'avoir excité ſes camarades à déſerter, ſoit a l'enemi, ſoit a l'étranger, ſoit à l'intérieur, ſerà réputé chef de complot, et comme tel puni de mort.*

II. *Lors que des militaires auront formé le complot de déſerter, ſoit a l'ennemi, ſoit à l'étranger, ſoit a l'interieur, et que le chef du complot ne ſera pas connu, le plus élevé en grade des militaires complices, ou à grade egal le plus ancien de ſervice, ou à égalité d'ancienneté de ſervice le plus âgé, ſera réputé chef du complot, et puni comme tel.*

DE-

DECRET relativo alla diſerzione.

NAPOLEONE, Imperadore de' Francesi, e Re d' Italia.

Sul rapporto del noſtro Miniſtro della guerra, inteſo il noſtro Conſiglio di Stato, abbiamo decretato, e decretiamo ciò che ſiegue.

Art. I. A contare dalla pubblicazione del preſente decreto, ogni militare, o altro individuo impiegato al ſeguito dell' armata, il quale ſarà convinto di aver ſtimolati i ſuoi Camerati alla diſerzione, ſia al nemico, ſia all' eſtero, ſia all' interno, ſarà riputato capo di complotto, e come tale punito colla morte.

II. Allorchè de' militari avranno formato il complotto di diſertare ſia al nemico, ſia all' eſtero, ſia all' interno, e che il capo di complotto non ſia conoſciuto, il più avvanzato in grado de' militari complottanti, o, in gradi eguali, il più anziano di ſervizio, ed in eguale anzianità il più vecchio di età ſarà riputato capo di complotto, e punito come tale.

DECRET relatif à la levée des Conſcrits du 8. Nivoſe an XIII.

TITRE IX.

Des remplacémens.

ART. LII. *Les ſuppleans qui ne rejoindront pas, ou qui déſerteront aprés avoir rejoint, ſeront dénoncés par le colonel du corps pour lequel ils étaient deſtinés, ou dont ils faiſaient partie, au conſeil de guerre ſpécial, et condamnés par ledit conſeil a cinq ans de la peine du boulet.*

DE-

DECRETO relativo alla Leva de' Coſcritti dell' 8. Nevoſo anno 13.

TITOLO IX.

De' rimpiazzamenti.

ART. LII. Quei di ſupplimento, che non raggiungeranno il loro Corpo, o che diſerteranno dopo di aver raggiunto il Corpo, ſaranno denunziati dal Colonnello del Corpo per il quale erano ſtati deſtinati, o di cui facevano parte, al Conſiglio di guerra ſpeciale, e condannati da detto Conſiglio per cinque anni alla pena del traſcino della palla.

ART. IV. *Tout conſcrit qui ſe ſera volontairement mutilé avant ou aprés ſon arrivée au corps, et rendu incapable de ſervir dans la ligne par l'effet de ſa mutilation, ſera envoyé par l'inſpecteur général a un corps de pionniers, pour travailler pendant cinq ans; ſi la mutilation eſt anterieure a ſon arrivée au corps, il ſera remplacé.*

V. *Tout conſcrit qui, aprés ſon arrivée au corps, aura feint, pour ſe faire réformer, une infirmité ou une maladie, ou qui aura montré une volonté ferme de ne pas bien ſervir, ſera envoyé par l'inſpecteur général a un corps de pionniers pour y travailler cinq ans.*

FIN.

ART. IV. Ogni Coſcritto, che ſi ſarà volontariamente mutilato, prima, o dopo del ſuo arrivo al Corpo, e reſo incapace di ſervire nella linea per cauſa della ſua mutilazione, ſarà mandato dall' Iſpettore Generale ad un Corpo di Pionieri, per travagliare per cinque anni; ſe la mutilazione è anteriore al ſuo arrivo al Corpo, ſarà rimpiazzato.

V. Qualunque Coſcritto, che dopo il ſuo arrivo al Corpo, avrà finto per malizia una infermità, o una malattia, o che avrà manifeſtato una volontà deciſa di non eſeguir bene il ſuo dovere, ſarà mandato dall' Iſpettor Generale a travagliare per cinque anni in un Corpo di Pionieri.

FINE.

INSTRUCTIONS

POUR

LES SERGENS MAJORS.

Digitized by Google

ISTRUZIONI

PEI

SARGENTI MAGGIORI.

INSTRUCTIONS
UTILES AUX SERGENS MAJORS
Pour bien remplir les fonctions ſur la comptabilité, dont ils ſont ſpécialement chargés.

INTRODUCTION.

Régiſtre de Signalemens.

Les Sergens-majors établiront un régiſtre conforme au modèle n. 17. *de l'arrêté du* 8. *floreal an* 8, *et en exécution de l'art.* 9. *du tit. V. du dit réglement, ils y ſignaleront tout les ſous-Officiers et ſoldats faiſant dèja partie de la Compagnie, à meſure que les hommes nouvellement admis arriveront au Corps, et ils les ſignaleront de manière qu'il n'y ait rien à déſirer; toutefois après avoir relaté la date de l'engagement, et celle de l'arrivée au Corps, etc., ainſi que les promotions aux nouveaux grades, et toutes les pertes, de quelque genre que ce ſoit; le tout dans chaque colonne déſigné.*

Ils

ISTRUZIONI

UTILI AI SARGENTI MAGGIORI

Per poter bene eſercitare le funzioni ſulla Contabilità, di cui ſono particolarmente incaricati.

INTRODUZIONE.

Regiſtro di Filiazione.

I Sargenti maggiori formeranno un regiſtro conforme al modello n.17. dell'ordinanza degli 8. fiorile anno 8.; ed in eſecuzione dell'articolo 9. del titolo V. di detto regolamento, eſſi vi affilieranno tutti i ſotto-Uffiziali, e ſoldati, che formano già parte della Compagnia; ed a miſura che gli altri recentemente ammeſſi arriveranno al Corpo, li affilieranno in modo tale, che non vi ſia niente da deſiderare: inoltre dopo aver notata la data dell'ingaggiamento, e quella dell'arrivo al Corpo ec., come anche le promozioni ai nuovi gradi, e tutte le perdite, di qualunque genere ſiano; il tutto dovrà eſſer diviſo in colonne ſeparate.

Ils ſe conformeront auſſi à l'article 18. *de la IV. Section de la Loi du* 12. *Mai* 1793, *du Code pénal, portant „ que tout „ militaire qui ſera convaincu de s'être fait „ inſcrire ſur les régiſtres de l'état-major de „ ſon corps ſous un faux nom, et qui, à „ dater de la publication de la préſente loi, „ s'il eſt préſent au Corps, n'aura pas fait „ rectifier l'erreur dans le délai de* 8. *jours, „ ſera puni de cinq ans de fers.*

Régiſtre de Détail de Compagnie.

D'après l'article 9. *du titre V. du réglement du* 8. *floréal an* 8. *il ſera établi un régiſtre de détail par Compagnie, diviſé en* 20. *parties, conforme au modèle n.* 18. *du réglement précité, ainſi diviſé;*

Savoir

1. *Inſtruction pour le Sargent-major.*

2. *Effets d'habillement, équipement, armement, et de linge et chauſſure reçus du magaſin du Corps, inſcrits en toutes lettres.*

Si uniformeranno benanche all'artic. 18. della IV. ſezione della Legge de' 12. Maggio 1793. del Codice penale, che ordina „ che ogni militare, il quale ſarà con„ vinto di eſſerſi fatto iſcrivere su i re„ giſtri dello ſtato maggiore del ſuo Cor„ po ſotto un nome falſo, e che, a da„ tare dalla pubblicazione della preſente „ legge, trovandoſi preſente al Corpo, „ non avrà fatto rettificare l' errore tra „ lo ſpazio di otto giorni, ſarà punito „ con cinque anni di ferri.

Regiſtro di Dettaglio di Compagnia.

A tenore dell' artic. IX. del titolo V. del regolamento degli 8 Fiorile anno 8 ſi formerà un regiſtro di Dettaglio per Compagnia diviſo in venti parti, conforme al modello n. 18. del ſopradetto regolamento, diviſo in queſta maniera, cioè

1. Iſtruzione pel Sargente maggiore.

2. Effetti di veſtiario, equipaggio, armamento, biancherie, e calzature ricevuti dal magazzino del Corpo, ſcritti per eſteſo.

3. Que-

3. *Mêmes effets distribués aux soldats.*

4. *Compte ouvert de chaque homme.*

5. *Etat des sommes en dépôt à la caisse du Corps.*

6. *Etat des effets de linge et chaussure.*

7. *Etat des effets d'habillement, avec les dates des réceptions.*

8. *Etat des effets d'équipement et armément, avec les dates des réceptions.*

9. *Etat des effets d'habillément, armément et équipement emportés par les hommes morts à l'hopital du lieu, rayés des contrôlés, déserté, passés à d'autres Compagnies.*

10. *Etat des effets de linge et chaussure emportés, perdus par les hommes congédés, morts aux hôpitaux externes, rayés des contrôlés, déserté, passés à d'autres Compagnies.*

11. *Etat des hommes à l'hôpital du lieu.*

12. *Etat des hommes aux hôpitaux externes.*

13. *Etat des hommes détachés.*

14. *Etat des hommes en congé.*

3. Queſti ſteſſi effetti diſtribuiti ai ſoldati.

4. Conto aperto di ciaſcun uomo.

5. Stato delle ſomme depoſitate nella caſſa del Corpo.

6. Stato degli effetti di biancherie, e calzature.

7. Stato degli effetti di veſtiario colle date delle ricevute.

8. Stato degli effetti di equipaggio, ed armamento colle date delle ricevute.

9. Stato degli effetti di veſtiario, armamento, ed equipaggio, che hanno portato ſeco gli uomini morti all' oſpedale del luogo, quelli caſſati dai controruoli, i diſertori, e quelli paſſati ad altre compagnie.

10. Stato degli effetti di biancherie, e calzature portati via, o perduti per le perſone congedate, pei morti agli oſpedali eſterni, pei caſſati dai controruoli, pei diſertori, o per quelli paſſati in altre Compagnie.

11. Stato degli uomini, che ſono all' oſpedale del luogo.

12. Stato degli uomini, che ſono negli oſpedali eſterni.

13. Stato degli uomini diſtaccati.

14. Stato degli uomini aſſenti con licenza.

15. *Etat des prisonniers de guerre.*

16. *Etat des distributions, et du prêt.*

17. *Etat des mutations.*

18. *Etat des sommes recues du Conseil d'administration, pour les différens achats des effets de linge et chaussure.*

19. *Etat de casernement.*

20. *Table alphabétique des noms des hommes.*

Tous les états détaillés ci-dessus se tiendront au courant, jour par jour, de manière que le Major puisse en faire la verification quand bon lui semblera, et ils devront de plus être arrêtés tous les trimestres.

Decompte de linge et chaussure.

Conformément à l'article 61. du titre IV. du réglement du 8. floréal an 8. il doit être formé un tableau nominatif à la fin de chaque trimestre, pour pouvoir balancer les recettes avec les dépenses. Ce tableau doit être composé de 23. colonnes au moins: pour donner plus de facilité dans l'ouvrage, elles seront divisées ainsi qu'il suit;

Sa-

15. Stato de' prigionieri di guerra.

16. Stato delle diſtribuzioni, e del preſt.

17. Stato delle mutazioni.

18. Stato delle ſomme ricevute dal Conſiglio di Amminiſtrazione per le diverſe compre di effetti di biancherie, e calzature.

19. Stato delle caſerme.

20. Tavola alfabetica de' nomi degli uomini.

Tutti queſti ſtati dettagliati, come ſi è detto di ſopra, ſi terranno in corrente giorno per giorno, affinchè il Maggiore poſſa verificarli ſempre quando gli ſembrerà opportuno, e dovranno di più eſſer terminati in ogni trimeſtre.

Diſconto di biancherie, e calzature.

In conformità dell' art. LXI. del titolo IV. del regolamento degli 8 Fiorile anno 8. deve formarſi un quadro nominativo alla fine di ciaſcun trimeſtre, per poter fare il bilancio dell' introito, ed eſito. Queſto quadro deve eſſer compoſto per lo meno di 23 colonne, e per rendere più facile queſta operazione, eſſe ſaranno diviſe nella maniera ſeguente,

Cioè

Savoir

1. *Num°. de l'homme au contrôle annuel.*

2. *Noms et prénoms.*

3. *Grades.*

4. *Nombre des journées.*

5. *Reſtant en caiſſe de chaque homme au 1er du trimeſtre.*

6. *Produit du trimeſtre.*

7. *Sommes recues pour completer la maſſe des ſoldats.*

8. *Sommes recues d'autres Compagnies.*

9. *Sommes recues d'autres Corps.*

10. *Sommes rémiſes par la maſſe d'entretien aux hommes rayés et légalement rentrés.*

11. *Sommes perdues par le Corps, provénantes des hommes morts, deſertés, &c., qui redevaient à la maſſe.*

12. *Total des recettes.*

13. *Sommes que redoivent les hommes au premier de chaque trimeſtre.*

14. *Avances faites pendant le trimeſtre.*

15. *Sommes paſſées à d'autres Compagnies.*

16. *Sommes paſſées à d'autres Corps.*

17.

Cioè

1. Il numero dell' uomo nel ruolo annuale.

2. I nomi, e cognomi.

3. I gradi.

4. Il numero delle giornate.

5. La reſta in caſſa di ciaſcun uomo nel primo giorno del trimeſtre.

6. Il prodotto del trimeſtre.

7. Le ſomme ricevute per completare la maſſa de' ſoldati.

8. Le ſomme ricevute da altre Compagnie.

9. Le ſomme ricevute da altri Corpi.

10. Le ſomme rimeſſe dalla maſſa di mantenimento agli uomini caſſati, e poi legalmente rientrati.

11. Le ſomme perdute dal Corpo per cagione de' morti, diſertori, ec., i quali erano debitori alla Maſſa.

12. Totale dell' introito.

13. Le ſomme delle quali erano debitori gli uomini al primo di ciaſcun trimeſtre.

14. Le anticipazioni fatte nel trimeſtre.

15. Le ſomme paſſate ad altre Compagnie,

16. Le ſomme paſſate ad altri Corpi.

17. *Sommes verſées à la Maſſe d'entretien, provénantes des hommes morts, déſertés, &c.*

18. *Sommes verſées à la Maſſe dite de Compagnie provenantes du ſurplus de la maſſe des hommes morts, déſertes, &c.*

19. *Révient & payé comptant.*

20. *Total de la dépenſe.*

21. *Reſtant en caiſſe au premier du trimeſtre ſuivant.*

22. *Redu en caiſſe à la même époque.*

23. *Obſervations.*

Le décompte ne peut être fait qu'aux ſous-officiers, & ſoldats qui ont leur maſſe complète; c'eſt-à-dire les ſous-Officiers francs, et les Soldats francs. La retenue doit être de 13. centimes par jour aux ſous-Officiers, et de 9. aux Soldats. Toutes les mutations doivent être ſoigneuſement portées ſur le tableau de ſituation des Maſſes, dans la colonne Obſervations, *excepté pour les hommes qui entrent et qui ſortent de l'hôpital dans le trimeſtre.*

Note. Dans l'Infanterie de ligne la rétenue sera de huit centimes pour les Sous-Officiers, et de cinq centimes pour les Caporaux, et Soldats.

17. Le ſomme verſate nella maſſa di mantenimento per cagione degli uomini morti, diſertori, ec.

18. Le ſomme verſate nella maſſa detta di Compagnia provenienti dagli avanzi di maſſa degli uomini morti, de' diſertori ec.

19. Reſidui pagati in contante.

20. Il totale dell' eſito.

21. La reſta di caſſa al primo del trimeſtre ſeguente.

22. Crediti di caſſa all' iſteſſa epoca.

23. Oſſervazioni.

Il diſconto non può farſi, che ai ſotto-uffiziali, e ſoldati, che hanno la loro maſſa completa, cioè a dire i ſotto-uffiziali franchi, ed i ſoldati franchi. Il rilaſcio deve eſſere di 13 centeſimi al giorno pei ſotto-uffiziali, e di 9 pei ſoldati. Tutte le mutazioni debbono eſſere rigoroſamente portate ſul tablò di ſituazione delle maſſe nella colonna *Oſſervazioni*, eccetto quelle per gli uomini che entrano, e ſortono dall' oſpedale nel trimeſtre.

Nota: *Nella Fanteria di linea il rilaſcio ſarà di otto centimi per gli Sotto-Uffiziali, e di cinque centimi per li Caporali, e Soldati.*

Livrets des Soldats.

Chaque Soldat ſera muni d'un livret, conformement au modèle n. 20., *ordonné par l'article* 11. *du titre V. du réglement du* 8 *floreal an* 8. *Le Fourrier, en l'etabliſſant, aura ſoin de mettre le nom de l'homme, le ſignalement, l'entrée au ſervice, ſes ſervices antérieures, ainſi qu'il eſt détaillé au régiſtre de ſignalement: il le cōtera, et le Commandant de la Compagnie le paraphera. Le Fourrier y inſcrira tout les objets qu'il delivrera au Soldat au moment même qu'il en fera la diſtribution. Le compte ſera arrêté tous les trois mois par le Commandant de la Compagnie.*

Fonds des Maſſes, et Sacs de ſous-Officiers et Soldats.

Les Sergens-majors auront ſoin de ſe conformer à l'article 13. *du titre V. du réglement du* 8. *floreal an* 8., *pour les fonds des Maſſes des ſous-Officiers et Soldats, ainſi qu'à l'article* 14. *pour la compoſition de leurs ſacs.*

Ils

Libretti de' Soldati.

Ciaſcun ſoldato ſarà provveduto di un libretto ſecondo il modello num. 20. ordinato dall' articolo II. del titolo V. del regolamento dell' 8. Fiorile anno 8. Il foriere, nel formarlo, avrà cura di mettervi il nome dell' uomo, la filiazione, l'entrata al ſervizio, i ſuoi ſervizj anteriori, ſiccome ſta dettagliato nel regiſtro di filiazione, egli lo numererà, ed il Comandante della Compagnia lo cifrerà. Il foriere v'inſcriverà tutti gli oggetti, che ſomminiſtrerà al ſoldato nell'atto ſteſſo, che ne farà la diſtribuzione. Il conto ſarà acclarato in ogni tre meſi dal Comandante della Compagnia.

Fondi delle Maſſe, e Mucciglie de' ſotto-Uffiziali e Soldati.

I Sargenti-maggiori procureranno di uniformarſi al articolo 13. del titolo V. del regolamento dell' 8. Fiorile anno 8. pei fondi delle Maſſe de' ſotto-Uffiziali e ſoldati, come anche all' articolo 14. per la compoſizione delle loro Mucciglie.

Eſſi

Ils tiendront de plus la main à ce que les Sergens et Caporaux chargés des ſubdiviſions et eſcouades ſe conforment exactement a l'article 16. *du titre V. du ſusdit réglement, qui veut que chacun d'eux ſoit muni d'un livret, pour inſcrire les ſituations des effets de linge et chauſſure de chaque ſoldat. Cette révue doit être paſſée tous le mois.*

Dès qu'un Soldat ſera mort ou déſerté, ſon compte ſera arrêté ſur le champ; et le ſurplus de ſa maſſe, ainſi que le produit des effets de linge et chauſſure (qui doivent être vendus à la Compagnie) ſeront verſés à la Maſſe dite de Compagnie, *conformement au Décret Impérial du* 10. *Avril* 1806.

Feuille de ſubſiſtance.

En exécution de l'article 4. *du titre* III. *du réglement du* 8. *floréal an* 8., *les Fourriers, ſous la ſurveillance des Sergens-majors, doivent établir une feuille de ſubſiſtance préſcrite par l'analyſe du* 13. *brumaire an* 10. *détaillée ſuivant ce modèle, le* 1er *de chaque*

Eſſi dovranno dippiù badare, che i Sargenti, e Caporali incaricati delle ſuddiviſioni, e ſquadre ſi uniformino eſattamente all'articolo 16. del titolo V. del ſuddetto regolamento, il quale vuole che ciaſcuno di eſſi ſia fornito di un libretto per inſcrivervi la ſituazione degli effetti di biancheria, e calzatura di ciaſcun ſoldato. Queſta riviſta ſi dovrà paſſare ogni meſe.

Subitochè un ſoldato muore o diſerta, il ſuo conto ſi chiuderà all'iſtante, e l'avanzo della ſua maſſa, come anche il prodotto degli effetti di biancheria, e calzatura (che ſi debbono vendere alla Compagnia) ſaranno verſati nella Maſſa detta *di Compagnia*, ſecondo il Decreto Imperiale de' 10. Aprile 1806.

Foglio di ſuſſiſtenza.

In eſecuzione dell'art. 4. del tit. III. del regolamento degli 8. Fiorile anno 8. i Forieri, ſotto la ſorveglianza de' Sargenti-maggiori, debbon formare un foglio di ſuſſiſtenza preſcritto dall'analiſi del 13. Brumale anno 10. e dettagliato

ſe-

que trimeſtre. Cette feuille doit contenir les noms de tous les ſous-Officiers et Soldats, avec les détails des mutations qu'ils ont ſucceſſivement éprouvées; elle doit être terminée tous les trois mois, et relater le nombre des journées de chacun, comme préſent, en route, ſorti d'hôpitaux F. ou V., et rentré de ſemeſtre, &c. Les diſtributions de pain de munition, de ſoupe, ainſi que les prêts, doivent être inſcrits journellement ſur la dite feuille. Le total des journées par grade une fois établi, il doit être fait une récapitulation des ſommes dues à chaque grade, pour les journées de préſence et de partie de ſolde. Il faut faire enſuite le relevé des feuilles de prêt, àfin d'établir la balance des ſommes dues avec celles payées, aux-quelles on ajoutera comme payée la Maſſe de linge et chauſſure, qui ne ſe ſolde qu'avec la feuille de décompte. Le relevé des journées de préſence doit être fait pour balancer avec les vivres recus pendant le trimeſtre.

condo queſto modello, il primo giorno di ciaſcun trimeſtre. Queſto foglio deve contenere i nomi di tutti i ſotto-uffiziali, e ſoldati coi dettagli delle mutazioni, che hanno ſucceſſivamente ſofferto; deve eſſer terminato ogni tre meſi, e deve riportare il numero delle giornate di ciaſcuno, come preſente, in viaggio, uſcito dagli oſpedali F. o V., e rientrato di ſemeſtre ec. ſi debbono iſcrivere giornalmente ſul detto foglio le diſtribuzioni di pane tanto di munizione, che di zuppa, come anche i preſt. Stabilito che ſi è una volta il totale delle giornate per grado, ſi deve fare una ricapitolazione delle ſomme dovute a ciaſcun grado per le giornate di preſenza, e di parte del ſoldo. Biſogna fare in ſeguito l' eſtratto de' fogli di preſt per poter formare il bilancio delle ſomme dovute con quelle pagate, alle quali ſi aggiungerà come pagata la maſſa di biancheria, e calzatura, che non ſi può ſaldare ſe non ſe col foglio di diſconto.

L' eſtratto delle giornate di preſenza deve farſi per conteggiare coi viveri ricevuti durante il trimeſtre.

La feuille de subsistence doit être faite en double expédition, et toutes les deux doivent être signées par le Commandant de la Compagnie, et une certifiée par le Quartier-maître, et remise par celui-ci au dit Commandant,

Prêt.

Le Fourrier doit établir son état de prêt tous les 1. 6. 11. 16, 21. *et* 26. *de chaque mois, conformement a l'article* 3. *du titre* III. *du règlement du* 8 *Floréal an* 8. *Cet état doit être fait de manière à contenir sommairement les hommes présens sous les armes, et divisés par grades, avec les mutations survenues depuis le dernier prêt, suivant le modèle n.* 1. *du dit réglement. Il faut que cet état soit signé du Commandant de la Compagnie et de l'officier de semaine. Cet Officier, accompagné du Fourrier, doit se rendre à l'heure indiquée chez le Quartier-maître, pour récevoir le montant du prêt; ensuite cet officier doit en faire faire la distribution aux Chefs d'ordinaire, après avoir fait faire la déduction des journées pour les hommes entrés aux hôpitaux, congediés, dé-*

Del foglio di ſuſſiſtenza ſe ne debbono fare due copie, e tutte due debbono eſſer firmate dal Comandante della Compagnia, e ad una di queſte vi farà il certificato il Quartier maſtro, e la rimetterà egli ſteſſo al detto Comandante.

Preſt.

Il Foriere deve formare il ſuo ſtato di preſt nei giorni 1. 6. 11. 16. 21. e 26. di ciaſcun meſe, conforme all' articolo 3. del titolo III. del regolamento degli 8. Fiorile anno 8. Queſto ſtato deve eſſer fatto in maniera, che contenga ſommariamente gli uomini preſenti ſotto le armi, e diviſi per gradi colle mutazioni avvenute dopo l'ultimo preſt, ſecondo il modello n. 1. del detto regolamento. Biſogna che queſto ſtato ſia firmato dal Comandante della Compagnia, e dall' uffiziale di ſettimana. Queſt' uffiziale deve portarſi all'ora deſtinata in caſa del Quartier-maſtro per ricevere la ſomma del preſt, quindi egli ſteſſo dovrà farne fare la diſtribuzione ai Capi di Ordinario, dopo aver fatta fare la deduzione delle giornate degli

déſertés, &c., dans l'intervalle d'un prêt à l'autre.

L'officier de ſemaine ſe conformera aux art. 2. 3. 4. 6. et 7. du titre V. du dit réglement, pour l'emploi du prêt.

Livret d'Ordinaire.

Le Chef d'Ordinaire tiendra un livret conforme au modèle n. 19., preſcrit par l'article 3. du titre V. du réglement du 8. Floréal an 8., tant pour les recettes que pour les dépenſes de ſon ordinaire. Ce livret ſera pendu a un clou dans la chambrée, de manière que tous les ſoldats puiſſent en prendre connaiſſance, et il doit être arrêté à chaque prêt par l'officier de ſemaine. Cet objet eſt ſous la ſurveillance ſpéciale du Sergent major.

gli uomini entrati agli oſpedali, de' congedati, diſertori ec. per lo ſpazio di un preſt all' altro.

L' uffiziale di ſettimana ſi uniformerà agli articoli 2. 3. 4. 6. e 7. del tit. V. del detto regolamento per riguardo all' impiego del preſt.

Libretto d' Ordinario.

Il Capo d' Ordinario terrà un libretto ſecondo il modello n. 19. preſcritto dall' art. 3. del tit. V. del regolamento degli 8. Fiorile anno 8. tanto dell' introito, che dell' eſito del ſuo ordinario. Queſto libretto ſi terrà appeſo ad un chiodo nella camerata, affinchè tutti i ſoldati poſſano averne cognizione, e deve eſſere aggiuſtato in ciaſcun preſt dall' Uffiziale di ſettimana. Quest' oggetto è ſotto la ſpeciale ſorveglianza del Sargente maggiore.

Mu-

Mutations.

Les Fourriers doivent, conformément à l'article 15. du titre II. du reglément du 8. Floréal an 8. porter tous les matins au rapport chez le Quartier-maître, les mouvemens qui ſon ſurvenus la veille dans leurs Compagnie. La feuille doit être ſignée d'eux. Ils ſont perſonellement reſponſables des erreurs qui pourraient s'y gliſſer par négligence ou autrement. Ils auront de plus ſoin d'inſcrire ces mouvemens ſur leur feuille de ſubſiſtence, ſur leur regiſtre de ſignalemens, ſur le regiſtre de détail de Compagnie, ainſi que ſur leur ſituation journalière et ſur le contrôle annuel. Les mutations ainſi portées, ſont la baſe de la comptabilité de chaque compagnie.

Par mutations, on entend tout ce qui fait mouvément dans une Compagnie; c'eſt-à-dire les entrées, ſorties, hopitaux, permiſſions, détachémens, congés, paſſages &c.

Hô-

Mutazioni.

I Forieri debbono, ſecondo l'art. 15. del tit. II. del regolamento degli 8. fiorile anno 8. portare ogni mattina in caſa del Quartier-maſtro il rapporto de' movimenti accaduti nel giorno avanti nella loro Compagnia. Il foglio dev' eſſer firmato da eſſi. Sono perſonalmente riſponſabili degli errori, che vi poteſſero cadere per negligenza, o per altra cagione. Dippiù avranno cura d' inſcrivere queſti movimenti ſopra il loro foglio di ſuſſiſtenza, nel loro regiſtro di filiazioni, ſul regiſtro di dettaglio di Compagnia, come anche ſulla loro ſituazione giornaliera, e ſul controruolo annuale. Le mutazioni portate di queſta maniera ſono la baſe della contabilità di ciaſcuna Compagnia.

Per mutazioni s' intende tutto ciò che fa movimento in una Compagnia, come a dire l'entrata, l' uſcita, gli Oſpedali, le licenze, i diſtaccamenti, i congedi, i paſſaggi ec.

Hôpitaux du lieu.

D'après l'article 33 du réglement du 26 Ventoſe an 8, le jour d'entrée a l'hôpital ne compte point à la Compagnie; le jour de ſortie y compte.

Les marques pour le genre de maladie ſont, fievreux (F.), vénérien (V.), bleſsé (B.), bleſsé en duel (BD.), galeux (G.)

Hôpitaux externes.

Le jour ou un homme quitte le Corps pour aller à l'hôpital externe, on le porte parti à l'hôpital, et il ne compte à la Compagnie que du lendemain de ſa rentrée au Corps. Le rappel du tiers de ſolde en route pour rejoindre le Corps, doit être payé conformément à la circulaire du Miniſtre de la guerre, du 15 Meſſidor an 8.

Les hommes qui voyagent à 15 centimes par lieue, ne comptent à la Compagnie que du landemain de leur arrivée.

Ha-

Oſpedali del luogo.

Secondo l'art. 33. del regolamento dei 26. Ventoſo anno 8. il giorno dell' entrata all' oſpedale non va a conto della compagnia, il giorno dell' uſcita va a conto ſuo.

I ſegni per le ſorti di malattie, ſono febbricitante (Feb.); venereo (V.); ferito (Fer.); ferito in duello (Fer. D.); rognoſo (R.).

Oſpedali eſterni.

Il giorno in cui un'uomo laſcia il Corpo per andare all' oſpedale eſterno, ſi porta partito per l' oſpedale, e non va a conto della Compagnia, ſe non ſe il giorno dopo del ſuo ritorno al Corpo. Il rappello del terzo del ſoldo in viaggio per raggiungere il Corpo, deve pagarſi ſecondo la circolare del Miniſtro della Guerra dei 15. Meſſifero anno 8.

Gli uomini, che viaggiano a 15. centeſimi per lega non vanno a conto della Compagnia, che il giorno dopo il loro arrivo.

Habillement.

Les Sergens majors auront la plus grande ſurveillance ſur tout ce qui eſt relatif à l'habillement de leur compagnie. A cet effet, ils ſe conformeront a l'article 3 du titre IV du réglement du 8 Floréal an 8, pour les petites réparations qu'ils doivent faire faire à l'habillement, indépendamment des réparations générales faites par le Corps. Ils doivent de plus ſe conformer, pour toutes les parties de l'habillement, aux articles ci aprés deſignés du dit titre IV. du réglement du 8. Floreal an 8.;

Savoir

Art. 12. *Hommes habillés à neuf, et reparations.*

13. *Remplacément de l'habillement. (Voi la loi du 2. Fructidor an.* 12.

14. *Demandes formées par les Capitaines.*

25. *Habillement des hommes allant en congé.*

26. *Eſſai de l'habillement neuf.*

29. *Marques à mettre aux parties de l'habillement, et équipement.*

30. *Réparations générales.*

Veſtiario.

I Sargenti Maggiori uſeranno la maſſima diligenza in tutto ciò che riguarda il veſtiario della loro Compagnia. A queſt' effetto, ſi uniformeranno all' art. 3. del titolo IV. del regolamento degli 8. Fiorile anno 8. pei piccoli accomodi al veſtiario, che debbono eſſi farli fare, indipendentemente dagli accomodi generali fatti dal Corpo. Debbono dippiù conformarſi per tutte le parti del veſtiario agli articoli quì appreſſo notati del detto titolo IV. del regolamento degli 8. Fiorile anno 8.

Cioè

Art. 12. Uomini veſtiti da nuovo, ed accomodi.

13. Rimpiazzi del veſtiario (vedi la legge del 2. Fruttifero anno 12.)

14. Richieſte fatte dai Capitani.

25. Veſtiario degli uomini, che partono con licenza.

26. Saggio del veſtiario nuovo.

29. Segni da metterſi alle parti del veſtiario, ed equipaggio.

30. Accomodi generali.

Art. 32. *Tableau nominatif de la Compagnie, et de la ſituation de l'habillement et equipement neufs et réparés.*

33. *Vérification nominative tous les trois mois pour l'habillement et équipement.*

34. *Habillement viſité aux hommes allant en congé, à leur départ et à leur retour.*

Armement.

Sitôt que les Sergens-majors récevront une ou pluſieurs armes du magaſin, ils ſe conformeront à l'article 47. *du titre IV. du réglement du* 8. *Floréal an* 8., *portant, que toute arme ſera numerotée à la lettre alphabétique affectée à la Compagnie et au numéro de l'homme. Il en ſera de même pour l'équipement.*

Ils ſe conformeront auſſi pour toutes les parties de l'armement, aux articles ci-après du dit titre IV.;

Savoir

Art. 41. *Du même réglement* II. *ſera remis un double du tarif à chaque Compagnie.*

Art. 32. Tablò nominativo della Compagnia e della ſituazione del veſtiario, ed equipaggio nuovo, ed accomodato.

33. Verificazione nominativa in tutti i tre meſi del veſtiario, ed equipaggio.

34. Veſtiario viſitato agli uomini che partono con licenza tanto nella loro partenza, che nel loro ritorno.

Armamento.

I Sargenti maggiori nel ricevere una o più arme dal magazzino, ſi uniformeranno all' art. 47. del tit. IV. del regolamento degli 8. Fiorile anno 8. il quale ordina, che ogni arme deve eſſer marcata colla lettera alfabetica aſſegnata alla Compagnia, e col numero dell' uomo. Si farà lo ſteſſo per l' equipaggio.

Eſſi ſi conformeranno benanche per tutte le parti dell' armamento agli articoli ſeguenti del detto titolo IV.

Cioè

Art. 41. Del medeſimo regolamento II. ſi rimetterà a ciaſcuna Compagnia un duplicato della tariffa.

Art. 42. *Au compte de qui les réparations ſeront faites.*

43. *Formalités à obſerver pour les réparations.*

44. *Armes réparées ; comment rétirées.*

46. *Défenſe à l'Armurier.*

Les Sergens-majors auront le plus grand ſoin de viſiter toutes les parties de l'armement et de l'équipement, afin de pouvoir ordonner les réparations, tant celles à faire au compte de la maſſe, que celles au compte du ſoldat.

Contrôle annuel.

Ce contrôle ſera conforme au modèle n. 1. *du réglement du* 13. *brumaire an* 11., *et diviſé ainſi qu'il ſuit ;*

Savoir

Les 10 *premières caſes pour les Officiers, ſans numèros.*

Depuis la caſe n. 1 *juſqu'à* 18, *pour les ſous-Officiers, y compris le Fourrier.*

Depuis 19, *juſqu'à* 43, *pour les Caporaux.*

Depuis 44, *juſqu'à* 54, *pour les tambours et enfans de troupe.*

De-

42. Per conto di chi ſi faranno gli accomodi.
43. Formalità da oſſervarſi per gli accomodi.
44. Armi accomodate, come ritirate.
46. Proibizione all' Armiere.

I Sargenti maggiori avranno la maſſima cura di viſitare tutte le parti dell'armamento, e dell' equipaggio, affine di poter ordinare gli accomodi, tanto quelli da farſi a conto della maſſa, quanto quelli a conto del ſoldato.

Controruolo annuale.

Queſto controruolo ſarà conforme al modello n. 1. del regolamento de' 13. Brumale anno 11., e diviſo nella maniera ſeguente.

Cioè

Le prime dieci caſette ſaranno per gli Uffiziali, ma ſenza numeri.

Dalla caſetta n. 1. ſino a 18. pei ſotto Uffiziali, compreſo il Foriere.

Da 19. ſino a 43. pei Caporali.

Da 44. ſino a 54. pei tamburi, e figli di truppa.

Da

Da 55. ſino alla fine pei Fucilieri.

I figli di truppa ſaranno meſſi dopo i tamburi, e trombetti, precederanno per conſeguenza i Fucilieri, ed i Soldati a cavallo.

Controruoli per la Cavalleria.

Queſti controruoli ſi faranno come quelli degli uomini; i cavalli degli Uffiziali, e quelli de' ſoldati ſaranno notati nel n. della loro caſetta coi loro nomi, e col rango di antichità del loro arrivo al Corpo; ſaranno egualmente affiliati.

Foglio di Chiamata.

Il foglio di chiamata ſarà conforme al modello n. 4. del regolamento di ſopra citato. Vi ſaranno inſcritti eſattamente i numeri, i nomi, e cognomi, il grado di ciaſcun uomo, come anche le mutazioni da una riviſta all'altra. Deve avere un aggiuſto definitivo di ciaſcun grado.

Gli uomini uſciti dalla Compagnia da una riviſta all'altra, ſaranno portati nel non compreſi del detto foglio.

Pour donner plus de facilité de régler les journées, les Fourriers ſe conformeront à l'article 30 du réglement du 26 Ventoſe an 8, portant, que les hommes paſſant d'une Compagnie à une autre, comptent du jour de leur nomination dans la nouvelle Compagnie.

Les hommes mort au quartier ou deſertés, ſeront portès dans les états jusq'au jour inclus de leur mort ou déſertion; article 48 du reglement du 26 Ventose an 8; pour les hôpitaux.

(Voyez page 32, les hôpitaux du lieu & externes.)

Hommes nouvellement incorporés.

Les Fourriers ſe conformeront exactement à l'article 28. du réglement du 26. Ventoſe an 8., portant, que sitôt qu'un homme ſera incorporé dans une Compagnie, ſoit deſerteur rentré, rayé rentré, recrue conſcrit ou volontaire, &c., il doit être préſenté à l'Inſpecteur chargé de l'adminiſtration du Corps dans les 24. heures.

Per potere con più facilità regolare le giornate, i Forieri ſi conformeranno all' articolo 30. del regolamento dei 26. Ventoſo anno 8., il quale preſcrive, che gli uomini che paſſano da una Compagnia all'altra incominciano a contare dal giorno della loro nomina nella nuova Compagnia.

Gli uomini morti al quartiere, o diſertati, ſaranno portati nei ſtati ſino al giorno incluſivo della loro morte, o diſerzione; articolo 48. del regolamento de' 26. Ventoſo anno 8., per gli oſpedali.

(Vedete la pag. 33., gli oſpedali del luogo, ed eſterni).

Uomini ultimi incorporati.

I Forieri ſi uniformeranno eſattamente all' art. 28 del regolamento de' 26 Ventoſo anno 8, il quale ordina, che ſubitocche un uomo ſarà incorporato in una Compagnia ſia un diſertore rientrato, uno caſſato e poi rientrato, una recluta coſcritta, o volontaria ec. dovrà tra le 24 ore eſſer preſentato all' Iſpettore incaricato dell' amminiſtrazione del Corpo.

Police et Diſcipline.

Les Sergens-majors ſe conformeront pour tout ce qui regarde cette partie, au réglement du 24. Juin 1792.

Conformément a l'article 8. du titre I. dudit réglement, le Sergent-major eſt le ſeul qui puiſſe remplacer le Fourrier en ſon abſence, pour toutes les parties de l'adminiſtration de la Compagnie.

Obſervations.

Pour la bonne tenue des contrôles, il faut obſerver

1. *Que les individus qui ſurviennent après la confection ou le renouvellement annuel des contrôles, doivent être ajoutés à la ſuite de leur grade reſpectif, et que leur claſſement n'a lieu qu'au renouvellement des contrôles à la fin de l'année.*

2. *Que ceux qui paſſent d'une Compagnie à un' autre dans le même Corps, doivent être portés au contrôle de leur nouvelle Compagnie avec mention du numéro de la caſe qu'ils occupaient dans l'ancienne.*

3. *Que*

Polizia, e Disciplina.

I Sargenti maggiori per tutto ciò che riguarda queſta parte ſi uniformeranno al regolamento de' 24 Giugno 1792.

Secondo l'art. 8. del tit. I. del detto regolamento il Sargente maggiore è il ſolo che può rimpiazzare il Foriere nella ſua aſſenza per tutte le parti dell'amministrazione della Compagnia.

Oſſervazioni.

Per la buona tenuta de' controruoli biſogna oſſervare

1. Che gl' individui, che ſopraggiungono dopo la formazione, e rinnovazione annuale de' ruoli, debbono aggiungerſi appreſſo al loro riſpettivo grado, e la loro claſſificazione non avrà luogo, che alla rinnovazione de' ruoli alla fine dell'anno.

2. Che coloro, i quali paſſano da una Compagnia all' altra nel medeſimo Corpo debbono eſſer portati ſul ruolo della loro nuova Compagnia, facendoſi menzione del numero della caſetta, che occupavano nell' antica.

3. Che

3. *Que ceux qui ceſſent d'appartenir à une Compagnie ou à l'état major d'un Corps, pour quelque motif que ce ſoit, doivent être de ſuite rayés du contrôle, et que leur numéro doit reſter vacant juſqu'à la fin de l'année.*

4. *Que les militaires aux hôpitaux externes, dont l'exiſtence n'aurait-pas été juſtifiée depuis ſix mois au Conſeil d'adminiſtration, doivent également être rayés des contrôles.*

Il convient de remarquer, ſur ce dernier article, qu'à l'expiration de chaque mois l'économe de chaque hôpital civil & militaire doit former des états, par Corps, de tous les militaires qui ſe trouvéraient à l'hôpital & qui appartiendraient à des Corps ſtationnés hors de la place ou l'hôpital ſerait établi : ces états, certifiés veritables par l'économe, doivent préſenter les noms, prénoms, grade, & l'époque de l'entrée à l'hôpital de chaque militaire, et être remis dans les dix prémiers jours du mois ſuivant, au Commiſſaire des guerres ayant la police militaire de l'hôpital : celui-ci eſt tenu de les adreſſer de ſuite, et par la poſte, s'il y a lieu, aux Conſeils d'adminiſtration des

3. Che coloro, i quali finiſcono di appartenere ad una Compagnia, o allo Stato maggiore di un Corpo, qualunque ne ſia il motivo, debbono in ſeguito eſſer caſſati dal ruolo, ed il loro numero deve reſtar vacante ſino alla fine dell'anno.

4. Che i Militari, che ſono agli oſpedali eſterni, la di cui eſiſtenza non ſarà ſtata giuſtificata dopo ſei meſi al Conſiglio di Amminiſtrazione, debbono egualmente eſſer caſſati dai ruoli.

Biſogna avvertire su queſto ultimo articolo, che alla fine di ogni meſe l'economo di ciaſcun oſpedale civile, e militare deve formare i ſtati, per Corpi, di tutti i militari, che ſi trovaſſero all'oſpedale, e che apparteneſſero a de' Corpi ſtazionati fuori della piazza, dove l'oſpedale foſſe ſtabilito: queſti ſtati, verificati dall' economo, debbono contenere il nome, il cognome, il grado, e l'epoca dell' entrata all' oſpedale di ciaſcun militare, ed eſſer rimeſſi nei primi dieci giorni del meſe ſeguente, al Commiſſario di guerra, che ha la polizia militare dell' oſpedale: queſti poi è obbligato di rimetterli per la poſta, ſe ve n'è in quel luogo, ai Conſigli

des Corps dont ces militaires feraient partie.

5. *Les militaires abſens avec congé expiré depuis trois mois, qui n'auraient pas légalement juſtifié au Regiment des motifs de leur abſence, doivent être rayés des Contrôles, et portés comme deſerteurs.*

6. *Ceux qui rejoignent après avoir été rayé des Contrôles, doivent prendre un nouveau numéro à la ſuite des hommes de leur grade.*

Les contrôles ſont renouvelés a la fin de chaque année, et les anciens ſont envoyés au Miniſtre de la guerre. On rappelle ſur les nouveaux le dernier mouvement de chaque individu qui était alors abſent du Corps.

Indépendamment des contrôles, les Conſeils d'adminiſtration doivent faire tenir, par les Quartiers-maîtres, des regiſtres de ſignalemens et mutations pour les hommes, et pour les chevaux: le modéle, côté F, *ſe trove à la ſuite du réglement du* 8 Floréal *an* VIII.

ſigli di amminiſtrazione de' Corpi, ai quali queſti militari appartengono.

5. I militari aſſenti con licenza, i quali dopo tre meſi da che queſta è ſpirata, non aveſſero legalmente giuſtificati al Reggimento i motivi della loro aſſenza, debbono eſſer caſſati dai ruoli, e portati come diſertori.

6. Coloro, i quali ſopraggiungono dopo eſſer ſtati caſſati dai ruoli, debbono prendere un nuovo numero appreſſo a quelli dell' iſteſſo lor grado.

Li ruoli ſi rinnoveranno alla fine di ogni anno, ed i vecchi ſi rimetteranno al Miniſtro della guerra. Si riporterà su i nuovi l' ultimo movimento di ciaſcun individuo, che era allora aſſente dal Corpo.

Oltre ai detti ruoli, i Conſigli di amminiſtrazione debbono far tenere da' Quartier maſtri i regiſtri di filiazioni, e movimenti per gli uomini, e pei cavalli: il modello ſegnato colla lettera F, ſi trova alla fine del regolamento degli 8 Fiorile anno VIII.

TABLE COMPARATIVE SIGNALETIQUE.

Dénominations des mesures anciennes			Dénominations des mesures nouvelles	
Pieds	Pouc	lignes	Métre	Millimetre
	9	1	1	544
4	9	2	1	546
	9	3	1	551
	9	4	1	553
	9	5	1	555
	9	6	1	558
	9	7	1	560
	9	8	1	562
	9	9	1	564
	9	10	1	567
	9	11	1	569
4	10		1	571
	10	1	1	573
	10	2	1	576
	10	3	1	578
	10	4	1	580
	10	5	1	582
	10	6	1	585
	10	7	1	587
	10	8	1	589
	10	9	1	591
	10	10	1	594
	10	11	1	596
4	11		1	598
	11	1	1	600
	11	2	1	603
	11	3	1	605
	11	4	1	607
	11	5	1	609
	11	6	1	612
	11	7	1	614
	11	8	1	616
	11	9	1	618
	11	10	1	621
	11	11	1	623
5			1	625
5			1	625
		1	1	627
		2	1	630
		3	1	632
		4	1	634
		5	1	636
		6	1	639
		7	1	641
		8	1	644
		9	1	645
		10	1	648
		11	1	650
5	1		1	652
	1	1	1	654
	1	2	1	657
	1	3	1	659
	1	4	1	661
	1	5	1	663
	1	6	1	666
	1	7	1	668
	1	8	1	670
	1	9	1	672
	1	10	1	675
	1	11	1	677
5	2		1	679
	2	1	1	681
	2	2	1	684
	2	3	1	686
	2	4	1	688
	2	5	1	691
	2	6	1	693
	2	7	1	695
	2	8	1	697
	2	9	1	700
	2	10	1	702
	2	11	1	704

TAVOLA COMPARATIVA DI FILIAZIONE.

Denominazioni delle misure antiche			Denominazioni delle misure moderne	
Piedi	poll.	linee	metri	millimetri
	9	1	1	544
4	9	2	1	546
	9	3	1	551
	9	4	1	553
	9	5	1	555
	9	6	1	558
	9	7	1	560
	9	8	1	562
	9	9	1	564
	9	10	1	567
	9	11	1	569
4	10		1	571
	10	1	1	573
	10	2	1	576
	10	3	1	578
	10	4	1	580
	10	5	1	582
	10	6	1	585
	10	7	1	587
	10	8	1	589
	10	9	1	591
	10	10	1	594
	10	11	1	596
4	11		1	598
	11	1	1	600
	11	2	1	603
	11	3	1	605
	11	4	1	607
	11	5	1	609
	11	6	1	612
	11	7	1	614
	11	8	1	616
	11	9	1	618
	11	10	1	621
	11	11	1	623
5			1	625
5			1	625
		1	1	627
		2	1	630
		3	1	632
		4	1	634
		5	1	636
		6	1	639
		7	1	641
		8	1	644
		9	1	645
		10	1	648
		11	1	650
5	1		1	652
	1	1	1	654
	1	2	1	657
	1	3	1	659
	1	4	1	661
	1	5	1	663
	1	6	1	666
	1	7	1	668
	1	8	1	670
	1	9	1	672
	1	10	1	675
	1	11	1	677
5	2		1	679
	2	1	1	681
	2	2	1	684
	2	3	1	686
	2	4	1	688
	2	5	1	691
	2	6	1	693
	2	7	1	695
	2	8	1	697
	2	9	1	700
	2	10	1	702
	2	11	1	704

TABLE COMPARATIVE SIGNALETIQUE.

Dénominations des mesures anciennes			Dénominations des mesures nouvelles		Dénominations des mesures anciennes			Dénominations des mesures nouvelles	
Pieds	Pouc.	lignes	Mètre	Millimètre	Pieds	Pouc.	lignes	Mètre	Millimètre
5	3		1	706	5	6		1	788
	3	1	1	709		6	1	1	790
	3	2	1	711		6	2	1	792
	3	3	1	713		6	3	1	794
	3	4	1	715		6	4	1	797
	3	5	1	718		6	5	1	799
	3	6	1	720		6	6	1	801
	3	7	1	722		6	7	1	803
	3	8	1	724		6	8	1	806
	3	9	1	727		6	9	1	808
	3	10	1	729		6	10	1	810
	3	11	1	731		6	11	1	812
5	4		1	733	5	7		1	815
	4	1	1	736		7	1	1	817
	4	2	1	738		7	2	1	819
	4	3	1	740		7	3	1	821
	4	4	1	742		7	4	1	824
	4	5	1	745		7	5	1	826
	4	6	1	747		7	6	1	828
	4	7	1	749		7	7	1	830
	4	8	1	751		7	8	1	833
	4	9	1	754		7	9	1	835
	4	10	1	756		7	10	1	837
	4	11	1	758		7	11	1	839
5	5		1	761	5	8		1	842
	5	1	1	763		8	1	1	844
	5	2	1	765		8	2	1	846
	5	3	1	767		8	3	1	849
	5	4	1	770		8	4	1	851
	5	5	1	772		8	5	1	853
	5	6	1	774		8	6	1	855
	5	7	1	776		8	7	1	858
	5	8	1	779		8	8	1	860
	5	9	1	781		8	9	1	862
	5	10	1	783		8	10	1	864
	5	11	1	785		8	11	1	867

TAVOLA COMPARATIVA DI FILIAZIONE.

Denominazioni delle misure antiche			Denominazioni delle misure moderne	
piedi	poll.	linee	metri	millimetri
5	3		1	706
	3	1	1	709
	3	2	1	711
	3	3	1	713
	3	4	1	715
	3	5	1	718
	3	6	1	720
	3	7	1	722
	3	8	1	724
	3	9	1	727
	3	10	1	729
	3	11	1	731
5	4		1	733
	4	1	1	736
	4	2	1	738
	4	3	1	740
	4	4	1	742
	4	5	1	745
	4	6	1	747
	4	7	1	749
	4	8	1	751
	4	9	1	754
	4	10	1	756
	4	11	1	758
5	5		1	761
	5	1	1	763
	5	2	1	765
	5	3	1	767
	5	4	1	770
	5	5	1	772
	5	6	1	774
	5	7	1	776
	5	8	1	779
	5	9	1	781
	5	10	1	783
	5	11	1	785
5	6		1	788
	6	1	1	790
	6	2	1	792
	6	3	1	794
	6	4	1	797
	6	5	1	799
	6	6	1	801
	6	7	1	803
	6	8	1	806
	6	9	1	808
	6	10	1	810
	6	11	1	812
5	7		1	815
	7	1	1	817
	7	2	1	819
	7	3	1	821
	7	4	1	824
	7	5	1	826
	7	6	1	828
	7	7	1	830
	7	8	1	833
	7	9	1	835
	7	10	1	837
	7	11	1	839
5	8		1	842
	8	1	1	844
	8	2	1	846
	8	3	1	849
	8	4	1	851
	8	5	1	853
	8	6	1	855
	8	7	1	858
	8	8	1	860
	8	9	1	862
	8	10	1	864
	8	11	1	867

TABLE COMPARATIVE SIGNALETIQUE.

Dénominations des mesures anciennes			Dénominations des mesures nouvelles	
Pieds	Pouc	lignes	Métre	Millimetre
5	9		1	869
	9	1	1	871
	9	2	1	873
	9	3	1	876
	9	4	1	878
	9	5	1	880
	9	6	1	882
	9	7	1	885
	9	8	1	887
	9	9	1	889
	9	10	1	891
	9	11	1	894
5	10		1	896
	10	1	1	899
	10	2	1	901
	10	3	1	903
	10	4	1	905
	10	5	1	907

Dénominations des mesures anciennes			Dénominations des mesures nouvelles	
Pieds	Pouc	lignes	Métre	Millimetre
5	10	6	1	909
	10	7	1	912
	10	8	1	914
	10	9	1	916
	10	10	1	918
	10	11	1	921
5	11		1	923
	11	1	1	925
	11	2	1	928
	11	3	1	930
	11	4	1	932
	11	5	1	934
	11	6	1	937
	11	7	1	939
	11	8	1	941
	11	9	1	944
	11	10	1	946
	11	11	1	948

TABLE de la valeur des francs en livres tournois.

Francs	Livres	s.	den.	Francs	Livres	s.	den.
1	1		3	60	60	15	
2	2		6	70	70	17	
3	3		9	80	81		
4	4	1		90	91	2	6
5	5	1	3	100	101	5	
6	6	1	6	200	202	10	
7	7	1	9	300	303	15	
8	8	2		400	405		
9	9	2	3	500	506		
10	10	2	6	600	607	10	
20	20	5		700	708	15	
30	30	7	6	800	810		
40	40	10		900	911	5	
50	50	12	6	1000	1012	10	

TAVOLA COMPARATIVA DI FILIAZIONE.

Denominazioni delle misure antiche			Denominazioni delle misure moderne	
Piedi	poll.	linee	metri	millimetri
5	9		1	869
	9	1	1	871
	9	2	1	873
	9	3	1	876
	9	4	1	878
	9	5	1	880
	9	6	1	882
	9	7	1	885
	9	8	1	887
	9	9	1	889
	9	10	1	891
	9	11	1	894
5	10		1	896
	10	1	1	899
	10	2	1	901
	10	3	1	903
	10	4	1	905
	10	5	1	907

Denominazioni delle misure antiche			Denominazioni delle misure moderne	
Piedi	poll.	linee	metri	millimetri
5	10	6	1	909
	10	7	1	912
	10	8	1	914
	10	9	1	916
	10	10	1	918
	10	11	1	921
5	11		1	923
	11	1	1	925
	11	2	1	928
	11	3	1	930
	11	4	1	932
	11	5	1	934
	11	6	1	937
	11	7	1	939
	11	8	1	941
	11	9	1	944
	11	10	1	946
	11	11	1	948

TAVOLA del valore de' franchi in lire tornesi.

Franchi	Lire	s.	den.	Franchi	Lire	s.	den.
1	1		3	60	60	15	
2	2		6	70	70	17	
3	3		9	80	81		
4	4	1		90	91	2	6
5	5	1	3	100	101	5	
6	6	1	6	200	202	10	
7	7	1	9	300	303	15	
8	8	2		400	405		
9	9	2	3	500	506		
10	10	2	6	600	607	10	
20	20	5		700	708	15	
30	30	7	6	800	810		
40	40	10		900	911	5	
50	50	12	6	1000	1012	10	

TABLE de la valeur de la livre tornois en francs.

liv.	s.	fr.	c.	liv.	fr.	c.	liv.	fr.	c.	liv.	fr.	c.
»	1	»	05	12	11	85	42	41	48	72	71	11
»	2	»	10	13	12	84	43	42	47	73	72	10
»	3	»	15	14	13	83	44	43	46	74	73	9
»	4	»	20	15	14	81	45	44	44	75	74	7
»	5	»	25	16	15	80	46	45	43	76	75	6
»	6	»	30	17	16	79	47	46	42	77	76	5
»	7	»	35	18	17	78	48	47	41	78	77	4
»	8	»	40	19	18	77	49	48	40	79	78	2
»	9	»	44	20	19	75	50	49	38	80	79	1
»	10	»	49	21	20	74	51	50	37	81	80	»
»	11	»	54	22	21	73	52	51	36	82	80	99
»	12	»	59	23	22	72	53	52	35	83	81	98
»	13	»	64	24	23	79	54	53	33	84	82	96
»	14	»	69	25	24	68	55	54	32	85	83	95
»	15	»	74	26	25	67	56	55	31	86	84	94
»	16	»	79	27	26	65	57	56	30	87	85	93
»	17	»	84	28	27	60	58	57	28	88	86	91
»	18	»	89	29	28	64	59	58	27	89	87	90
»	19	»	94	30	26	63	60	59	26	90	88	89
1	»	»	99	31	30	62	61	60	25	91	89	88
2	»	1	98	32	31	60	62	61	23	92	90	86
3	»	2	96	33	32	59	63	62	22	93	91	85
4	»	3	95	34	33	58	64	63	21	94	92	84
5	»	4	94	35	34	57	65	64	20	95	93	83
6	»	5	93	36	35	56	66	65	19	96	94	81
7	»	6	91	37	36	54	67	66	17	97	95	80
8	»	7	90	38	37	53	68	67	16	98	96	79
9	»	8	89	39	38	52	69	68	15	99	97	78
10	»	9	88	40	39	51	70	69	14	100	98	77
11	»	10	86	41	40	49	71	70	12			

TAVOLA del valore della lira tornese in franchi.

lir.	s.	fr.	c.	lir.	fr.	c.	lir.	fr.	c.	lir.	fr.	c.
»	1	»	05	12	11	85	42	41	48	72	71	11
»	2	»	10	13	12	84	43	42	47	73	72	10
»	3	»	15	14	13	83	44	43	46	74	73	9
»	4	»	20	15	14	81	45	44	44	75	74	7
»	5	»	25	16	15	80	46	45	43	76	75	6
»	6	»	30	17	16	79	47	46	42	77	76	5
»	7	»	35	18	17	78	48	47	41	78	77	4
»	8	»	40	19	18	77	49	48	40	79	78	2
»	9	»	44	20	19	75	50	49	38	80	79	1
»	10	»	49	21	20	74	51	50	37	81	80	»
»	11	»	54	22	21	73	52	51	36	82	80	99
»	12	»	59	23	22	72	53	52	35	83	81	98
»	13	»	64	24	23	79	54	53	33	84	82	96
»	14	»	69	25	24	68	55	54	32	85	83	95
»	15	»	74	26	25	67	56	55	31	86	84	94
»	16	»	79	27	26	65	57	56	30	87	85	93
»	17	»	84	28	27	60	58	57	28	88	86	91
»	18	»	89	29	28	64	59	58	27	89	87	90
»	19	»	94	30	26	63	60	59	26	90	88	89
1	»	»	99	31	30	62	61	60	25	91	89	88
2	»	1	98	32	31	60	62	61	23	92	90	86
3	»	2	96	33	32	59	63	62	22	93	91	85
4	»	3	95	34	33	58	64	63	21	94	92	84
5	»	4	94	35	34	57	65	64	20	95	93	83
6	»	5	93	36	35	56	66	65	19	96	94	81
7	»	6	91	37	36	54	67	66	17	97	95	80
8	»	7	90	38	37	53	68	67	16	98	96	79
9	»	8	89	39	38	52	69	68	15	99	97	78
10	»	9	88	40	39	51	70	69	14	100	98	77
11	»	10	86	41	40	49	71	70	12			

TABLE de la valeur des Francs en Ducats, Carlins, Grains, et Callis.

Francs	*Ducats*	*Grains*	*Callis*
1000	227	27	3 3/11
900	204	54	6 6/11
800	181	81	9 9/11
700	159	09	1 1/11
600	136	36	4 4/11
500	113	63	7 7/11
400	90	90	10 10/11
300	68	18	2 2/11
200	45	45	5 5/11
100	22	72	8 8/11
90	20	45	5 5/11
80	18	18	2 2/11
70	15	90	10 10/11
60	13	63	7 7/11
50	11	36	4 4/11
40	9	09	1 1/11
30	6	81	9 9/11
20	4	54	6 6/11
10	2	27	3 3/11
9	2	04	6 6/11
8	1	81	9 9/11
7	1	59	1 1/11
6	1	36	4 4/11
5	1	13	7 7/11
4	0	90	10 10/11
3	0	68	2 2/11
2	0	45	5 5/11
1	0	22	8 8/11

TAVOLA del valore de' Franchi in Ducati, Carlini, Grani, e Cavalli.

Franchi	Ducati	Grana	Cavalli
1000	227	27	3 $\frac{3}{11}$
900	204	54	6 $\frac{6}{11}$
800	181	81	9 $\frac{9}{11}$
700	159	09	1 $\frac{1}{11}$
600	136	36	4 $\frac{4}{11}$
500	113	63	7 $\frac{7}{11}$
400	90	90	10 $\frac{10}{11}$
300	68	18	2 $\frac{2}{11}$
200	45	45	5 $\frac{5}{11}$
100	22	72	8 $\frac{8}{11}$
90	20	45	5 $\frac{5}{11}$
80	18	18	2 $\frac{2}{11}$
70	15	90	10 $\frac{10}{11}$
60	13	63	7 $\frac{7}{11}$
50	11	36	4 $\frac{4}{11}$
40	9	09	1 $\frac{1}{11}$
30	6	81	9 $\frac{9}{11}$
20	4	54	6 $\frac{6}{11}$
10	2	27	3 $\frac{3}{11}$
9	2	04	6 $\frac{6}{11}$
8	1	81	9 $\frac{9}{11}$
7	1	59	1 $\frac{1}{11}$
6	1	36	4 $\frac{4}{11}$
5	1	13	7 $\frac{7}{11}$
4	0	90	10 $\frac{10}{11}$
3	0	68	2 $\frac{2}{11}$
2	0	45	5 $\frac{5}{11}$
1	0	22	8 $\frac{8}{11}$

TABLE de la valeur des centimes en grains, & callis.

Centimes	*Grains*	*Callis*
0 90	0 20	5 $\frac{5}{11}$
0 80	0 18	2 $\frac{2}{11}$
0 70	0 15	10 $\frac{10}{11}$
0 60	0 13	7 $\frac{7}{11}$
0 50	0 11	4 $\frac{4}{11}$
0 40	0 09	1 $\frac{1}{11}$
0 30	0 06	9 $\frac{9}{11}$
0 20	0 04	6 $\frac{6}{11}$
0 10	0 02	3 $\frac{3}{11}$
0 09	0 02	0 $\frac{6}{11}$
0 08	0 01	9 $\frac{9}{11}$
0 07	0 01	7 $\frac{7}{11}$
0 06	0 01	4 $\frac{4}{11}$
0 05	0 01	1 $\frac{1}{11}$
0 04	0 00	10 $\frac{2}{11}$
0 03	0 00	8 $\frac{2}{11}$
0 02	0 00	5 $\frac{5}{11}$
0 01	0 00	2 $\frac{8}{11}$
0 00 $\frac{1}{2}$	0 00	1 $\frac{6}{11}$
0 00 $\frac{1}{3}$	0 00	0 $\frac{10}{11}$
0 00 $\frac{1}{4}$	0 00	0 $\frac{5}{22}$
0 00 $\frac{1}{5}$	0 00	0 $\frac{6}{11}$
0 00 $\frac{1}{6}$	0 00	0 $\frac{5}{11}$
0 00 $\frac{1}{7}$	0 00	0 $\frac{10}{77}$
0 00 $\frac{1}{8}$	0 00	0 $\frac{5}{44}$
0 00 $\frac{1}{9}$	0 00	0 $\frac{10}{99}$

Tavola del valore de' Centimi in grani, e cavalli.

Centimi	Grani	Cavalli
0 90	0 20	5 5/11
0 80	0 18	2 9/11
0 70	0 15	10 10/11
0 60	0 13	7 7/11
0 50	0 11	4 4/11
0 40	0 09	1 1/11
0 30	0 06	9 9/11
9 20	0 04	6 6/11
0 10	0 02	3 3/11
0 09	0 02	0 6/11
0 08	0 01	9 9/11
0 07	0 01	7 7/11
0 06	0 01	4 4/11
0 05	0 01	1 7/11
0 04	0 00	10 2/11
0 03	0 00	8 2/11
0 02	0 00	5 5/11
0 01	0 00	2 8/11
0 00 1/2	0 00	1 4/11
0 00 1/3	0 00	0 10/11
0 00 1/4	0 00	0 8/11
0 00 1/5	0 00	0 6/11
0 00 1/6	0 00	0 5/11
0 00 1/7	0 00	0 3/11
0 00 1/8	0 00	0 7/11
0 00 1/9	0 00	0 6/11

TABLE de la valeur des Ducats en Francs, Centimes, et fraction de Centimes.

Ducati	*Francs*	*Centimes*
1000	4400	
900	3960	
800	3250	
700	3080	
600	2460	
500	2200	
400	1760	
300	1320	
200	880	
100	440	
90	396	
80	352	
70	308	
60	264	
50	220	
40	176	
30	132	
20	88	
10	44	
9	39	60
8	35	20
7	30	80
6	26	40
5	22	
4	17	60
3	13	20
2	8	80
1	4	40

Carlins	*Francs*	*Centimes*
0 9	3	96
0 8	3	52
0 7	3	08
0 6	2	64
0 5	2	20
0 4	1	76
0 3	1	32
0 2		88
0 1		44
Grains		
0 9		396
0 8		352
0 7		308
0 6		264
0 5		220
0 4		176
0 3		132
0 2		088
0 1		044
Callis		
0 00 11		$40\frac{1}{3}$
0 00 10		$36\frac{2}{3}$
0 00 09		33
0 00 08		$29\frac{1}{3}$
0 00 07		$25\frac{2}{3}$
0 00 06		22
0 00 05		$18\frac{1}{3}$
0 00 04		$14\frac{2}{3}$
0 00 03		11
0 00 02		$7\frac{1}{3}$
0 00 01		$3\frac{2}{3}$

TAVOLA del valore de' Ducati in Franchi, Centime, e frazioni di Centime.

Ducati	Franchi	Centimi
1000	4400	
900	3960	
800	3250	
700	3080	
600	2460	
500	2290	
400	1760	
300	1320	
200	880	
100	440	
90	396	
80	352	
70	308	
60	264	
50	220	
40	176	
30	132	
20	88	
10	44	
9	39	60
8	35	20
7	30	80
6	26	40
5	22	
4	17	60
3	13	20
2	8	80
1	4	40

Carlini	Franchi	Centimi
0 9	3	96
0 8	3	52
0 7	3	08
0 6	2	64
0 5	2	20
0 4	1	76
0 3	1	32
0 2		88
0 1		44
Grani		
0 9		396
0 8		352
0 7		308
0 6		264
0 5		220
0 4		176
0 3		132
0 2		088
0 1		044
Cavalli		
0 00 11		$40\frac{1}{3}$
0 00 10		$36\frac{2}{3}$
0 00 09		33
0 00 08		$29\frac{1}{3}$
0 00 07		$25\frac{2}{3}$
0 00 06		22
0 00 05		$18\frac{1}{6}$
0 00 04		$14\frac{2}{3}$
0 00 03		11
0 00 02		$7\frac{1}{3}$
0 00 01		$3\frac{2}{3}$

Vu et approuvé par nous Général Commandant les Grenadiers de la Garde

C. A. COMPERE.

Visto ed approvato da noi General Comandante i Granatieri della Guardia

C. A. COMPERE.

SUPPLEMENTO
AL BULLETTINO DELLE LEGGI
Anno 1809.
N.° 77.

(N.° 532) Legge *sull'amministrazione interna e la contabilità de' corpi di truppe.*

De' 28 Settembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE per la grazia di Dio e per la costituzione dello Stato Re delle due Sicilie, Principe e Grande Ammiraglio di Francia.

Udito il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto siegue:

TITOLO I.

Formazione ed incombenze del Consiglio di amministrazione.

Art. 1. Tutt' i dettagli relativi all' amministrazione interna di ciascun corpo di fanteria e di truppe a cavallo saranno affidati ad un Consiglio di amministrazione, il quale sarà specialmente incaricato di dirigere, in conformità delle regole stabilite in questo regolamento, l' impiego de' fondi destinati pel soldo o per lo mantenimento della truppa.

2. I Consigli di amministrazione de' reggimenti di fanteria di linea e leggiera, di cavalleria e di artiglieria a piedi saranno composti come appresso, cioè:

Nella fanteria di linea e leggiera	del colonnello presidente, de' due capi di battaglione più anziani, del capitano più anziano, di un sotto-ufiziale.
Nella cavalleria	del colonnello presidente, de' due capi di squadrone più anziani, del capitano più anziano, di un sotto-ufiziale.
Nell'artiglieria a piedi	del colonnello presidente, de' due capi di battaglione più anziani, del capitano più anziano, di un sotto-ufiziale.
Ne' corpi di un solo battaglione	del capo di battaglione, de' tre capitani più anziani, o de' comandanti delle compagnie, quando esse sono senza capitano, di un sotto-ufiziale.

3. Gli ufiziali menzionati nell'art. 2 per esser membri di questo Consiglio, che non potranno intervenirvi per motivi di assenza, di ma-

malattia od altre cause, verranno rimpiazzati dagli ufiziali del rispettivo loro grado i più anziani, ed in mancanza di essi, da altri da prendersi ne' gradi successivi.

Allorchè i membri del Consiglio non avranno ottenuto un congedo, non potranno esentarsi dall' intervenirvi, salvochè fossero distaccati in distanza di più di trenta miglia dal luogo di residenza del Consiglio medesimo.

Resta riservata al Ministro della guerra la decisione sopra gli altri motivi che potranno esentare un ufiziale dall' esser membro del Consiglio di amministrazione.

Il sotto-ufiziale sarà sempre scelto fra i presenti nel luogo dove si adunerà il Consiglio di amministrazione.

4. Il sotto-ufiziale membro del Consiglio di amministrazione verrà eletto per un anno sulla pluralità de' voti dagli ufiziali membri di detto Consiglio, escluso il presidente: nè potrà essere scelto che fra quelli che saranno inscritti sopra una nota composta di un sotto-ufiziale per compagnia nominato dal comandante della medesima.

Questo sotto-ufiziale potrà essere di nuovo eletto per gli anni successivi. Ve ne saranno due altri di supplemento, i quali verranno eletti nella stessa conformità.

5. In caso di assenza o di malattia il colonnello verrà rimpiazzato dal maggiore, e se questi fosse assente, dal capo di battaglione o di squadrone più anziano presente.

6. Il maggiore sarà incaricato della tenuta

de' *controlli*; e fuori del caso che il colonnello si trovi assente, non potrà esercitare altre funzioni che di relatore presso del Consiglio, in cui non avrà che voto consultivo. Il quartier-mastro farà le funzioni di segretario del Consiglio, salvochè venisse altrimenti ordinato.

7. In caso di assenza o di malattia il maggiore sarà rimpiazzato per la tenuta de' *controlli* da un capitano; ed il quartier-mastro da un tenente o sotto-tenente. Questi due ufiziali verranno anticipatamente nominati da' membri del Consiglio di amministrazione sulla pluralità de' voti.

8. I tre capitani più anziani presenti, dopo i membri del Consiglio; o in difetto gli ufiziali di grado più elevato ed i più anziani di esso, ed i sotto ufiziali di supplemento saranno chiamati a tutte le adunanze del Consiglio, e vi assisteranno; ma non vi avranno voce nè azione, salvochè in caso di assenza de' membri che debbono rimpiazzare.

9. Il quartier-mastro e gli ufiziali incaricati de' diversi dettagli non potranno in alcun caso far parte del Consiglio di amministrazione.

10. Tutte le somme appartenenti a' corpi, tanto in denaro, quanto in equivalenti, il registro di cassa e le carte essenziali da conservarsi, dovranno essere custodite in una cassa a tre chiavi che sarà depositata in casa del comandante del corpo.

Delle tre chiavi una resterà nelle mani del comandante del corpo: la seconda sarà affida-

ta

ta all' ufiziale di grado più elevato nel Consiglio dopo il presidente, ed in caso di parità di grado al più anziano: la terza verrà conservata dal quartier-mastro, salvochè venisse altrimente ordinato.

Questi tre ufiziali saranno solidalmente risponsabili de' fondi depositati nella cassa, dalla quale nulla potrà estrarsi senza una deliberazione espressa del Consiglio da registrarsi anticipatamente sul registro delle deliberazioni.

11. I Consigli di amministrazione eventuali de' battaglioni o squadroni distaccati in distanza maggiore di tre giorni di marcia dalla residenza de' corpi, saranno composti

del capo di battaglione o squadrone, presidente,
de' tre capitani più anziani presenti,
di un sotto ufiziale.

I due ufiziali presenti di grado più elevato ed i più anziani nel medesimo rimpiazzeranno per supplemento i membri assenti.

Il sotto-ufiziale e gl' individui di supplemento saranno eletti da' capitani membri del Consiglio, come è prescritto nell' art. 4.

Un capitano sarà incaricato della tenuta de' *controlli*, ed avrà un tenente per supplemento: ed il quartier-mastro avrà un tenente o sotto-tenente parimente di supplemento. Questi ufiziali verranno eletti nel modo prescritto nell' art. 7.

12. I Consigli di amministrazione de' battaglioni di deposito de' reggimenti di fanteria di linea e leggiera, quando questi battaglioni saran-

fanno separati dal reggimento, saranno composti

del maggiore presidente,
de' tre capitani più anziani, escluso quello dell' abbigliamento,
di un sotto-ufiziale.

I tenenti per anzianità di grado rimpiazzeranno i membri assenti.

Il sotto-ufiziale e quei che dovranno essere di supplemento, saranno eletti nel modo prescritto nell' art. 4.

Vi sarà un tenente di supplemento al maggiore per la tenuta de' *controlli*; ed un tenente o sotto-tenente in supplemento del quartiermastro.

Questi ufiziali verranno eletti nel modo prescritto nell' art. 7.

13. I Consigli di amministrazione de' battaglioni del treno saranno composti

del capitano comandante presidente,
dell' ajutante maggiore,
de' due ufiziali di grado più elevato nelle compagnie ed i più anziani nel medesimo,
di un sotto-ufiziale.

I due ufiziali presenti i più elevati di grado ed i più anziani nel medesimo, saranno per supplemento degli ufiziali membri del Consiglio che si troveranno assenti.

Il sotto-ufiziale membro del Consiglio e quei di supplemento saranno eletti dagli ufiziali membri del medesimo, escluso il presidente, come è prescritto nell' art. 4.

Un tenente o sottotenente sarà incaricato della tenuta de' *controlli*; e verrà eletto dagli ufiziali membri del Consiglio.

14. I Consigli di amministrazione delle compagnie di artefici e di cannonieri veterani saranno composti

del 1.° capitano presidente,
del 2.° capitano,
di un sotto-ufiziale.

Il sotto-ufiziale sarà eletto in ogni anno, e quando sarà necessario, dal 2.° capitano e da' due tenenti della compagnia.

15. Vi sarà nel capoluogo della direzione di artiglieria un Consiglio di amministrazione per tutte le compagnie de' cannonieri littorali di detta direzione. Esso sarà composto

di un direttore di artiglieria,
dell' ajutante della spiaggia,
del quartier-mastro,
del capitano più anziano delle compagnie in guarnigione nel capoluogo della direzione,
di un sotto ufiziale preso nella 1.ª delle compagnie suddette che avrà il numero successivo a quello della compagnia che ha dato il capitano.

Questo Consiglio verificherà la contabilità di ciascuna compagnia, e la sanzionerà.

16. I Consigli di amministrazione de' distaccamenti o depositi, sì di fanteria che di cavalleria, che saranno minori di un battaglione o di uno squadrone, e che avranno più di due ufiziali, saranno composti

di

di due ufiziali di grado più elevato, e
di un sotto-ufiziale.

Il sotto-ufiziale verrà scelto da' membri del Consiglio sopra la nota de' sotto-ufiziali presenti; che verrà formata da' comandanti delle compagnie del distaccamento. Quando il distaccamento avrà meno di tre ufiziali, il comandante del distaccamento sarà incaricato della contabilità del medesimo, sotto l'ispezione del sotto ispettore alle riviste del circondario, e del Consiglio di amministrazione dello stesso corpo.

Qualora ne' depositi del battaglione del treno non vi fosse che un solo ufiziale, il Consiglio sarà composto
di detto ufiziale, e
de' due sotto-ufiziali più anziani presenti.

17. Il Consiglio di amministrazione del corpo de' veterani sarà composto
del colonnello presidente,
di tre capitani } i più anziani
di tre tenenti }

18. Quando in un corpo si troveranno uno o più battaglioni, squadroni, o distaccamenti separati dal deposito, tutte le carte di contabilità saranno rimandate al Consiglio di amministrazione di detto deposito, per essere regolarizzate e sanzionate definitivamente.

19. Tutt' i membri del Consiglio avranno voce deliberativa. I primi a dare il loro voto saranno quei del grado inferiore ed i meno anziani in ciascun grado.

La pluralità de' voti deciderà: ed i membri che

che saranno di parere contrario, avranno la facoltà di scrivere di proprio pugno sopra il registro delle deliberazioni i motivi che avranno determinato la loro opinione.

20. Il Consiglio si adunerà ordinariamente una volta per settimana, e straordinariamente tutte le volte che il comandante del corpo e l'ispettore o sotto-ispettore alle riviste incaricato della polizia del personale lo crederanno necessario.

Le adunanze si terranno nella casa dell'ufiziale che dovrà presedere al Consiglio: ed egli solo avrà il dritto di convocarlo, e di fissarne il giorno e l'ora.

Il quartier-mastro inscriverà in principio del processo verbale di ciascuna seduta il nome de' membri presenti nel Consiglio, ed in caso di assenza di alcuni di essi, il nome dell'individuo che lo rimpiazza, ed i motivi dell'assenza.

Non potranno entrare nella Camera dell'adunanza del Consiglio, pendente la seduta, altro che i soli membri del medesimo, le persone chiamate dal Consiglio, ed i particolari o militari che pretenderanno aver delle doglianze ad esporre, degli abusi a denunciare, o delle reclamazioni a fare relative ad alcuno degli oggetti affidati al Consiglio.

Il Consiglio sarà obbligato di far menzione sul suo registro degli abusi, doglianze o reclamazioni suddette, e di decidere sopra di ciascun oggetto nella stessa seduta, o nella successiva immediatamente.

21. La contabilità de' corpi dovrà essere stabilita ogni tre mesi. A tale oggetto il sotto-ispettore alle riviste farà convocare il Consiglio di amministrazione a quest'epoca, per procedere a tale operazione nel modo che sarà spiegato in questo regolamento.

Esso sotto-ispettore alle riviste avrà parimente l'accesso in tutte le sedute del Consiglio ogni qual volta lo crederà necessario per comunicargli qualche oggetto relativo al bene del servizio, o per prendere cognizione della situazione della cassa.

22. Il colonello, o in di lui assenza il maggiore, ed in mancanza di questo l'ufiziale che presederà al Consiglio, prenderà il primo pòsto: e gli altri membri sederanno alternativamente alla destra ed alla sinistra del presidente secondo il loro grado e la loro anzianità.

Il quartier-mastro, o l'ufiziale che lo rimpiazzerà, si metterà dirimpetto al presidente.

Quando l'ispettore o il sotto-ispettore alle riviste interverrà al Consiglio, occuperà il primo posto.

23. Il Consiglio di amministrazione terrà un registro conforme al modello N.° 1 annesso alla presente legge. Questo registro sarà contrassegnato in ogni pagina dal sotto-ispettore alle riviste, per servire alla registratura per ordine di date (senza raschiature, intervalli in bianco, cassature, lacune, ad eccezione soltanto delle pagine in bianco necessarie in fine di ogni trimestre e di ogni anno, per in-

scri-

scrivere i decreti degl'ispettori alle riviste, e degl' ispettori generali d'armi) di tutte le deliberazioni. che verranno prese dal Consiglio, e per la trascrizione de'decreti degli altri registri che avranno luogo ogni tre mesi, in modo tale da riunire tutto il risultato della contabilità.

Questo registro verrà chiuso e verificato provvisoriamente ogni tre mesi dal sotto-ispettore alle riviste, ed in fine di ogni anno dall' ispettore, e definitivamente dall' ispettore generale.

24. Gli oggetti da decidersi nelle sedute saranno proposti dall' ufiziale presidente. Tutt'i membri del Consiglio avranno però il dritto di fare per lo vantaggio dell' amministrazione tutte le proposizioni che giudicheranno convenienti: e le medesime saranno inscritte sul registro e messe in deliberazione dal presidente.

Il Consiglio potrà sospenderle, modificarle o rigettarle; ma sarà obbligato a decidere sopra ciascuna di esse, pendente la seduta, non meno che sopra tutte le altre proposte che verranno fatte dal presidente.

Quando il capo del corpo crederà che la deliberazione del Consiglio sia contraria al bene del servizio ed all' interesse del corpo cui comanda, potrà rimetterla all' ispettore o sotto-ispettore alle riviste, che deciderà se vi sarà luogo, ovvero sottometterà l'affare al direttore generale delle riviste per decidere o far decidere dal Ministro della guerra.

25. Il Consiglio incaricherà de' diversi dettagli relativi all' amministrazione interna del corpo gli ufiziali che crederà più capaci a ben disimpegnarsene, e ne farà menzione nel registro generale delle deliberazioni.

Gli ufiziali scelti dal Consiglio non potranno ricusare di occuparsi delle incumbenze loro affidate, nè esentarsi sotto qualunque pretesto dall' obbedire agli ordini del Consiglio che verranno loro trasmessi in iscritto dal segretario in forma di estratto dal registro.

La copia delle deliberazioni sottoscritta e spedita, come sopra, dal segretario, servirà di autorizzazione agli ufiziali incaricati de' diversi dettagli per poter contrattare co' fornitori: ma in qualunque caso i contratti non saranno validi, se non saranno stati ratificati ed approvati dal Consiglio di amministrazione in piena adunanza.

26. Gli ufiziali superiori ed il quartier-mastro non potranno sotto qualunque pretesto fare alcuna compra, nè conchiudere alcun contratto.

27. Il Consiglio non essendo stabilito che per dirigere ed invigilare su i dettagli relativi al soldo, alle masse ed alla contabilità, che n' è la conseguenza, non potrà sotto alcun pretesto frammischiarsi in ciò che riguarda il servizio, la polizia e la disciplina, che rimarranno sotto l' autorità immediata ed esclusiva del comandante del corpo.

Questi però non potrà da se solo determinare alcuna cosa di competenza del Consiglio di am-

amministrazione, nè fare il menomo cambiamento sulle determinazioni prese da detto Consiglio.

TITOLO II.

Dell' ordine da osservarsi nell' amministrazione, e de' registri da tenersi.

28. All' epoca del dì 1 di gennajo 1810 in cui il presente regolamento sarà messo in esecuzione in ciascun corpo, la prima operazione del Consiglio di amministrazione sarà di riconoscere lo stato della cassa, di assicurarsi della situazione attiva e passiva della medesima, e di formarne uno stato sommario che sarà sottoscritto da tutt' i membri del Consiglio, per inscriverne immediatamente i risultati sul registro, secondo la loro rispettiva destinazione.

Il Consiglio all'epoca della pubblicazione della presente legge stabilirà anche la situazione dell' abbigliamento, armamento ed equipaggio tanto degli uomini, che de' cavalli, secondo la diversità dell' arme e la situazione de' magazzini appartenenti a ciascuna classe ed alle altre masse, la di cui amministrazione è affidata al Consiglio: e del tutto si formerà parimente uno stato sommario.

Questa operazione dovrà eseguirsi in presenza del sotto-ispettore alle riviste che ne sottoscriverà gli stati.

29. Il registro di cassa sarà tenuto secondo il modello N.° 2, e sarà destinato a registrarvi data per data, senza raschiature, intervalli in bianco, nè cassature, tutto l' incasso del dena-

so proveniente dal soldo e dalle masse, e tutte le spese che le riguardano, distinguendo per queste le somme date a conto al quartier-mastro da quelle di cui avrà esso giustificato il versamento.

Questo registro essendo la base della contabilità del Consiglio di amministrazione, verrà conservato nella cassa, verificato e stabilito dal Consiglio ogni volta che lo crederà conveniente.

Indipendentemente da dette verificazioni il registro sarà provvisoriamente chiuso ogni tre mesi con una ricapitolazione ed uno stato di situazione secondo il modello suddetto N.° 2: e definitivamente in fine di ogni anno sarà chiuso altresì il registro delle deliberazioni.

In somma questo registro non debbe mai sortire dalla cassa depositata in casa del comandante del corpo, se non che ne' momenti in cui dovranno farsi delle registrature nel medesimo.

30. Tutte le somme appartenenti al corpo, tanto in denaro effettivo, che in equivalenti, il registro di cassa e le carte essenziali da conservarsi, continueranno ad essere custodite in una cassa a tre chiavi, la quale dovrà rimanere in casa del comandante del corpo.

Una delle tre chiavi resterà nelle mani del comandante; l'altra presso il capo di battaglione o di squadrone più anziano membro del Consiglio; e la terza presso del quartier-mastro.

Questi tre ufiziali saranno solidalmente responsabili de' fondi depositati nella cassa, dalla qua-

le

le nulla si potrà mai estrarre senza una deliberazione espressa del Consiglio di amministrazione.

31. Non potrà esser pagata alcuna somma al quartier-mastro dal pagatore della guerra, tanto in forma di *acconto*, quanto per isconto finale, senza le ricevute sottoscritte da tutt' i membri del Consiglio di amministrazione, a meno che i Consigli di amministrazione non incarichino sotto la loro risponsabilità (a norma dell' art. 98 del decreto de' 28 settembre 1807) il quartier mastro od uno de' membri del Consiglio, per effettuare in contraddittorio col pagatore la liquidazione e la definizione degli sconti finali del soldo. In tal caso la deliberazione del Consiglio che avrà autorizzata la delegazione del suo potere, dovrà essere unita alla spedizione dell' estratto di rivista che dovrà rimanere presso del pagatore. Queste disposizioni in conformità dell' art. 99 del decreto sopra enunciato, saranno obbligatorie anche pe' corpi o distaccamenti che usciranno dal regno.

I corpi e distaccamenti lasceranno un ufiziale in dietro. Egli sarà incaricato di regolare tutti gli sconti tanto pel soldo e per le masse, quanto per le sussistenze.

Tutte le ricevute o quietanze che saranno rivestite delle firme, ed appoggiate alle autorizzazioni prescritte qui sopra, resteranno a carico e per conto del pagatore.

Oltre queste ricevute il quartier-mastro sarà provveduto d' un libretto contrassegnato in tutti i fogli dal sotto-ispettore alle riviste, sopra

del quale il pagatore noterà tutte le somme che pagherà al quartier-mastro.

32. Le somme provenienti dal pagatore della guerra, sia per *acconto* sopra il soldo e le masse, sia per saldo degli sconti, saranno depositate nella cassa in presenza degli ufiziali incaricati delle tre chiavi, e verranno nel momento registrate dal quartier-mastro sul registro di cassa.

Lo stesso si praticherà per tutte le altre esazioni particolari che il quartier-mastro avrà fatte nell'intervallo di una seduta all'altra del Consiglio; giacchè l'incasso del quartier-mastro non dee mai esser composto fuorchè delle somme che gli saranno rimesse direttamente dal Consiglio di amministrazione, a norma di ciò che è prescritto nell'articolo seguente.

33. Ne' giorni 1 e 16 di ciascun mese il quartier-mastro riceverà dal Consiglio di amministrazione la somma necessaria all'incirca per le spese del soldo e delle masse de' seguenti quindici giorni. Queste diverse somme formeranno la prima colonna delle spese del registro di cassa, e la colonna dell'incasso del giornale generale del quartier-mastro.

I membri del Consiglio di amministrazione saranno solidalmente responsabili di tutte le somme eccedenti i limiti de' bisogni correnti, che avessero fatte rimettere al quartier-mastro, o che avessero lasciate nelle di lui mani.

34. Il quartier-mastro non farà pagamenti ad alcun fornitore, nè manderà degli *acconti* agli ufiziali e sotto-ufiziali distaccati, senza l'au-

torizzazione positiva del Consiglio di amministrazione, la quale sarà inscritta sul registro delle deliberazioni.

Il quartier-mastro sarà personalmente risponsabile di tutt' i pagamenti non autorizzati dal Consiglio, e verrà in oltre punito militarmente come contravventore alle disposizioni della legge.

35. È parimente proibito a' membri del Consiglio di amministrazione di prendere alcuna deliberazione per concedere delle anticipazioni a qualsivoglia individuo, ufiziale, fornitore, od altri, salvochè nel solo caso che tali anticipazioni sieno formalmente autorizzate dal presente regolamento sotto pena di essere solidalmente risponsabili, e di essere anche puniti, secondo il rigore delle leggi militari, come contravventori a' regolamenti.

36. L' esazioni del registro di cassa saranno giustificate 1.° dall' ammontare degli sconti delle riviste: 2.° da' certificati de' capitani comprovanti il prodotto della vendita de' generi di biancheria e calzatura degli individui morti o disertati nelle loro compagnie: 3.° ne' corpi di cavalleria da un certificato comprovante il prodotto della vendita del letame delle stalle, da spedirsi dal funzionario pubblico, in presenza di cui la vendita sarà stata effettuata.

Le spese saranno giustificate da' dettagli enunciati nel registro giornale del quartier-mastro, e dalle carte relative che dovranno esservi unite.

37. Il quartier-mastro terrà un registro intitolato *Giornale generale* secondo il modell

N.°

N.° 3, sopra del quale porterà giornalmente l'introito e l'esito di qualunque natura.

L'introito sarà composto unicamente degli *acconti* che gli saranno stati rimessi dal Consiglio: e l'esito comprenderà tutte le somme di cui avrà disposto in virtù degli ordini datigli dal Consiglio medesimo.

38. Questo registro essendo destinato a riunire tutte le spese dell'amministrazione, è necessario che le medesime non sieno confuse, affinchè si possa in ogni tempo rilevarne con facilità il risultato.

A tale effetto, oltre le colonne necessarie per trascrivere i dettagli dell'esazioni e delle spese, e per la registratura delle somme che ne formeranno l'oggetto, il registro sarà diviso in altrettante colonne quante saranno le diverse nature delle spese: ed il quartier-mastro avrà l'attenzione di descrivere nella rispettiva colonna a cui apparterrà, la somma pagata.

Le riviste degl' ispettori e sotto-ispettori alle riviste, lo sconto sottoscritto dal pagatore, ed il libretto di soldo sopra del quale il pagatore deve inscrivere tutt' i pagamenti, dovendo servire di principal documento giustificativo della riscossione de' fondi affidati al Consiglio di amministrazione di ciascun corpo, verranno presentati in Consiglio dal quartier-mastro nell'atto della verificazione delle spese del soldo: e dovrà esso in oltre presentare in appoggio del suo registro

1.° gli stati del soldo degli ufiziali colla loro firma in margine;

2.° gli stati di *prest* N.° 13;

3.° i fogli di sussistenza N.° 14;

4.° il registro di biancheria e calzatura N.° 9;

5.° gli sconti del soldo pagato agl' individui ritornati di licenza N.° 15;

6.° i *borderò* di anticipazione, tanto in contanti che in effetti scontati sopra il soldo de' corpi in virtù degli articoli 128, 129, 130, 131 e 132 del decreto de' 28 settembre 1807;

7.° i contratti stipulati dal Consiglio di amministrazione, dal capitano dell' abbigliamento, od altri designati dal Consiglio, unitamente a' processi verbali d' introduzione in magazzino, alle fatture, alle ricevute de' mercanti, alle lettere di vettura ed altre carte giustificative.

Le fatture, le quietanze de' mercanti e le lettere di vettura, dovranno essere legalizzate dalle autorità civili de' luoghi in cui saranno state fatte le compre.

Questo registro sarà verificato in ogni mese dal Consiglio di amministrazione, e chiuso e sanzionato ogni tre mesi con ricapitolazione dal sotto-ispettore alle riviste incaricato dell' ispezione del corpo. Verrà anche chiuso e sanzionato provvisoriamente in fine di ogni anno dall' ispettore, e diffinitivamente dall' ispettore generale.

39. L' esazioni di questo registro saranno giustificate dagli articoli del registro di cassa, fa-

facendo menzione delle somme rimesse al quartier-mastro dal Consiglio di amministrazione: e la giustificazione delle spese, o sieno pagamenti, si farà col mezzo delle carte e de' fogli di saldo che accompagnano i dettagli relativi al soldo ed alle diverse masse.

40. Il quartier-mastro dovrà tenere un registro particolare dell'introito e dell'esito di ciascuna massa, che indichi le riscossioni e i pagamenti. Questo registro dovrà essere tenuto nella stessa maniera del giornale generale del quartier-mastro, di modo che oltre le colonne d'introito e d'esito, sia suddiviso in altrettante colonne quante sono le diverse classi di spese di ciascuna di dette masse.

Questi registri saranno conformi a' modelli uniti al presente regolamento; cioè

quello per la massa generale, secondo il modello N.° 4:

quello per la massa di bardatura e ferratura, secondo il modello N.° 5:

quello per la massa del vitto *ordinario*, secondo il modello N.° 6:

quello per la massa di fuoco, secondo il modello N.° 7:

e quello per la massa di compagnia, secondo il modello N.° 8.

Tutti questi registri saranno sottoposti al *visto* ed alla verificazione dell'ispettore e sotto-ispettore alle riviste.

41. Siccome le spese della massa di biancheria e calzatura non possono essere stabilite se non che sommariamente nel giornale ge-

generale, per motivo che i dettagli ne sono affidati a' comandanti delle compagnie, il quartier-mastro formerà ogni tre mesi, all' epoca degli sconti, uno stato generale per compagnia della situazione della massa di biancheria e calzatura, servendosi de' fogli nominativi dettagliati che i capitani gli rimetteranno esattamente.

Questo stato verrà formato secondo il modello N.° 9, e servirà di documento principale in appoggio della colonna di biancheria e calzatura nel registro giornale N.° 3.

Il medesimo dovrà essere verificato e riveduto dall' ispettore e sotto-ispettore alle riviste.

42. Il quartier-mastro dovrà in oltre tenere un *controllo* generale de' movimenti interni del corpo, nel quale scriverà giorno per giorno le mutazioni che potranno accadere, tanto negli uomini che ne' cavalli, come anche le distribuzioni de' viveri, secondo il modello N.° 10. Fra queste mutazioni dovranno essere indicati i militari operaj.

43. Questo registro servirà di base al quartier-mastro per formare tutti gli stati necessarj alle riviste, e per verificare il travaglio de' furieri. Se ne farà giornalmente un transunto pel rendimento de' conti della situazione del corpo.

44. Affinchè il quartier-mastro possa stabilire con esattezza sopra il suddetto *controllo* tutti i movimenti che accaderanno nel corpo, i furieri di ogni compagnia saranno obbligati di portarsi alla di lui abitazione ogni mat-

mattina, e di rimettergli uno stato da essi sottoscritto di tutti i movimenti accaduti nel giorno precedente. Essi forieri saranno risponsabili personalmente degli errori che commetteranno per negligenza o per altri motivi.

45. Le filiazioni di tutti i sotto-ufiziali e soldati saranno riunite in uno stesso registro o *controllo* N.° 11.

Ciascuno individuo sarà ivi distinto con un numero che conserverà sempre, finchè resterà nel corpo: e nella compagnia farà uso del suo cognome di famiglia, salvochè vi si trovasse di già nella stessa compagnia un altro dello stesso cognome; ed in tal caso si stabilirà per esso un cognome differente.

Il comandante del corpo invigilerà affinchè tutte le variazioni relative a' sotto-ufiziali e soldati sieno portati esattamente in detto *controllo*, da cui si farà un estratto in ogni mese per essere trasmesso al Ministro della guerra; cioè

1.° delle filiazioni delle reclute:

2.° di quelle degli uomini passati da una compagnia all' altra:

3.° di quello degli individui avanzati di grado:

4.° degli uomini disertori, morti o congedati.

Questo registro o sia *controllo* verrà confrontato con quello tenuto per compagnia dal maggiore; e dovrà essere presentato agl' ispettori e sotto-ispettori alle riviste ogni qualvolta lo richiederanno per fare le verificazioni necessarie.

Finalmente esso non verrà rinnovato, se non quando sarà tutto ripieno.

46. Ne' corpi di cavalleria il maggiore terrà in oltre un *controllo* conforme al modello N.° 12, nel quale noterà compagnia per compagnia i contrassegni de' cavalli, il loro paese e l' epoca del loro arrivo al corpo.

Il nome del cavallo sarà scritto sopra un pezzetto di legno che si conserverà inchiodato sulla rispettiva rastelliera.

TITOLO III.

Del soldo.

47. Il soldo continuerà ad essere pagato sull' effettivo, secondo le basi determinate dal decreto de' 28 di settembre 1807.

Lo sconto di ciascun corpo e di ciascun individuo non verrà spedito, nè stabilito che ogni tre mesi sulle riviste de' sotto-ispettori alle riviste. Ma ciascun ufiziale, sotto-ufiziale e soldato presente riceverà un *acconto* a titolo di *prest*, la di cui somma ed epoca verranno determinate come appresso.

48. Il soldo degli ufiziali verrà pagato dal 1 al 2 di ogni mese, all' ora che sarà stabilita all' ordine del giorno dal comandante del corpo.

Il soldo sarà pagato agli ufiziali presenti sotto le armi, o distaccati. I primi firmeranno in margine dello stato che verrà formato del loro soldo mese per mese. Gli altri manderanno regolarmente le loro quietanze individuali.

Il quartier-mastro porterà mensualmente sul

suo

suo registro giornale N.° 3. nella colonna del soldo l' ammontare del medesimo pagato agli ufiziali; e conserverà per documenti giusificativi gli stati firmati da essi in margine e le quietanze.

49. Il *prest* sarà somministrato esattamente ogni cinque giorni, cioé ne' dì 1, 6, 11, 16, 21 e 26 di ciascun mese a' soli individui presenti sotto le armi.

Si formerà ogni volta uno stato per compagnia, che contenga sommariamente il numero degli uomini distinti per gradi colle mutazioni secondo il modello N.° 13.

Questo stato verrà sottoscritto dal comandante della compagnia e dall' ufiziale di settimana. Quest' ultimo si troverà in casa del quartier-mastro all' ora che sarà stata stabilita all' ordine del giorno dal comandante del corpo, e riceverà il contante del *prest*. Quindi questo ufiziale accompagnato dal foriere distribuirà il *prest* a' capi delle camerate all' ora del pranzo.

Sopra la somma dovuta pel vitto ordinario si dedurrà ciò che sarà stato pagato di troppo per gli uomini entrati negli ospedali del luogo o esterni, pe' morti, congedati, o disertati nell' intervallo da un *prest* all' altro.

Il quartier-mastro porterà nel suo giornale N.° 3 e nel quadro ivi preparato a quest' oggetto l' ammontare di ogni stato di *prest*, a misura che ne effettuirà il pagamento.

50. Oltre gli stati di *prest*, il comandante di ciascuna compagnia ne terrà un altro per le sussistenze secondo il modello N.° 14.

Que-

Questo stato conterrà primieramente il nome e cognome di tutti i sotto-ufiziali e soldati, col dettaglio delle mutazioni che accaderanno in seguito, e quindi le giornate di soldo dovute a ciascuno di essi. Si terminerà ogni tre mesi

1.° con una ricapitolazione contenente il totale delle giornate per ogni grado, il totale delle somme dovute a ciascuno, il prodotto delle ritenzioni per biancheria e calzatura e per gli ospedali, ed il mezzo soldo degl' individui ritornati da' congedi, ed il riassunto degli stati del *prest*, per fare il confronto delle somme dovute con quelle pagate:

2.° col divisamento de' movimenti della compagnia, pendente il trimestre:

3.° colla specificazione delle distribuzioni di pane, pendente lo stesso tempo.

Di uno stato siffatto si spediranno due copie sottoscritte reciprocamente dal capitano e dal quartier-mastro, e serviranno loro di rispettivo discarico.

Ne' corpi di truppe a cavallo, la ricapitolazione che dev' essere al termine di detto stato, indicherà i movimenti avvenuti pe' cavalli, non meno che le distribuzioni fatte di foraggi, pendente il trimestre.

51. Gl' individui ritornati di congedo non saranno compresi negli stati di *prest* che dal giorno del loro ritorno. E per far loro pagare ciò che loro spetterà pel mezzo soldo, pendente l' assenza, il capitano di ciascuna compagnia ne formerà mensualmente uno stato conforme al

modello N.° 15, il quale conterrà lo sconto della somma da pagarsi a ciascheduno di essi, pendente il mese.

Questi stati saranno nominativi, e porteranno il dettaglio dell' epoche della partenza e del ritorno degli uomini, la durata della loro assenza, e ciò che resterà loro dovuto per saldo, dopo fatta la deduzione delle anticipazioni che forse avrebbero potuto esser loro fatte, pendente il viaggio.

Tali stati verranno presentati al quartier-mastro, il quale verificherà se gl' individui in essi descritti sieno ritornati allo spirare del loro congedo: e qualora essi l' avessero oltrepassato senza motivi legittimi, non verrà fatto a loro favore alcun richiamo nè sconto, ad eccezione di quello di biancheria e calzatura, in conformità dell' art. 57 del regolamento de' 28 di settembre 1807.

L' importo di detti stati sarà pagato mensualmente dal quartier-mastro, e portato nelle spese sul suo giornale a conto del soldo.

TITOLO IV.

Delle masse.

52. I Consigli di amministrazione de' corpi sono incaricati di regolare l' impiego de' fondi delle masse di abbigliamento, di bardatura e ferratura, di legna, di vitto ordinario di compagnia, di biancheria e calzatura ec. stabilite da' regolamenti.

L' amministrazione delle masse che potrebbero essere messe in seguito alla disposizione

de'

de' corpi, sarà regolata altresì della stessa maniera.

Massa generale di abbigliamento.

53. I fondi della massa generale di abbigliamento si aumenteranno col prodotto di ciò che resterà in benefizio della massa di biancheria e calzatura proveniente da soldati morti, disertati, o che avranno ottenuto il loro congedo, essendo alle case loro.

Quando però l'importo della massa di biancheria e calzatura eccederà la somma di 18 franchi pe' soldati di fanteria, e di 27 franchi pe' sotto-ufiziali di fanteria e pe' sotto ufiziali e soldati delle truppe a cavallo, e di 22 franchi e 90 centesimi pe' sotto-ufiziali e soldati del treno di artiglieria sul piede di pace, e di 40 franchi e 15 centesimi sul piede di guerra, l'eccedente sarà versato alla massa di compagnia.

I soldati non avranno diritto ad alcuno sconto sulla massa generale.

54. La detta massa è destinata per la compra e fattura degli abiti, pellicce, dolmani, vesti, gilè, soprabiti, calzoni, pantaloni di stalla, mutande, mantelli, valige, caschi, cappelli, *schakos*, berrettoni di pelo, berretti di polizia, casse di tamburo, bandiere, sciarpe, portasciable, cinturoni, giberne, porta giberne, porta carabine, coregge di fucile o di moschettone, cordoni di sciabla, guanti, stivali e trombe; come anche per supplire alle spese e riparazioni dell'abbigliamento, equi-

paggio ed armamento degli uomini, alla fornitura delle spalline e galloni de' sotto-ufiziali e suonatori delle bande, alla provvista de' pennacchi, pomponi per cappelli e *schakos*, alla compra de' grembiali de' guastatori, de' medicamenti per gli ammalati nella caserma, alle gratificazioni concedute a' sotto-ufiziali promossi a grado di uffiziale; ed alla formitura degli effetti di piccolo equipaggio da farsi a ciascuna recluta nel suo arrivo al corpo, i quali effetti consistono in

due camice,
un cravattino nero,
un pajo di calze di filo o cotone,
un pajo di calze di lana;
due paja di scarpe,
un pajo di stivaletti di tela grigia nella fanteria solamente,
un pajo di stivaletti di stame nero,
un sacco di tela in tempo di guerra,
una mucciglia di pelle nella fanteria soltanto, e
due coccarde;

e per provvedere al vestiario degli uomini condannati a' lavori pubblici ec., alle spese dell' infermeria, alle spese di *burò*, registri, retribuzione de' sacchi al pagatore, e porti di lettere de' corpi, e generalmente alla fornitura degli oggetti compresi nello stato N.° 16 unito al presente regolamento.

Ab-

Abbigliamento ed equipaggio dell' uomo e del cavallo.

55. Il Consiglio di amministrazione ne' corpi di fanteria nominerà annualmente un capitano per essere incaricato in capo del dettaglio della costruzione e riparazione dell' abbigliamento ed equipaggio, e delle fornitare de' generi di piccolo equipaggio da farsi a ciascun individuo nel suo arrivo al corpo, come anche delle riparazioni delle armi; e per invigilare, sotto gli ordini del Consiglio di amministrazione, sopra tutti gli oggetti relativi alle accennate incumbenze.

Questo capitano sarà autorizzato a scegliete egli stesso due ufiziali per essere impiegati sotto di lui; l' uno per accudire al dettaglio particolare della costruzione e distribuzione del vestiario e de' generi di biancheria e calzatura; e l' altro per aver l' occhio sopra quello degli equipaggi ed armamento. E' gli presenterà al Consiglio il quale avrà la facoltà di approvargli, o di prescrivere a lui di presentarne degli altri. Ma in qualunque caso il capitano sarà sempre risponsabile de' dettagli affidatigli dal Consiglio in virtù di una deliberazione presa a questo effetto, nella quale si farà menzione della nomina de' due aggiunti, e di cui sarà rimessa una copia al capitano.

Ne' corpi di truppe a cavallo il Consiglio di amministrazione nominerà parimente un capitano, per essere incaricato in capo della costruzione e riparazione del vestiario, degli e-

quipaggi, della bardatura, delle forniture a c
rico della massa generale, della provvista d
generi di piccolo equipaggio da farsi a ciascu
individuo nel suo arrivo al corpo, come anch
delle riparazioni dell'armamento, della ferrat
ra e medicamenti de' cavalli e degli utensi
di stalla.

Questo capitano sceglierà nel modo sopra a
cennato, e coll'approvazione del Consiglio, tr
ufiziali del corpo per essere incaricati sotto d
lui, il primo del dettaglio del vestiario, il se
condo di quello dell'equipaggio, bardatura e
armamento, e il terzo della ferratura e medici
ne de' cavalli e degli utensilj di stalla. Il ca
pitano sarà sempre esso solo risponsabile d
questi diversi dettagli verso il Consiglio.

I Consigli di amministrazione dovranno
procedere ogni anno alla nomina di un nuov
capitano incaricato di questi dettagli, affinch
il maggior numero possibile di ufiziali possa i
tal modo istruirsi de' dettagli dell'amministra
zione. I Consigli avranno però la facoltà d
nominare di nuovo l'antico capitano.

56. I corpi conchiuderanno essi medesimi
previa l'approvazione del Ministro della guer
ra, i contratti per le forniture di generi
materie relative al vestiario, all'equipaggio e
alla bardatura. E per la fornitura de' gener
già costrutti che saranno autorizzati a com
piare, potranno delegare o il capitano d
vestiario, o quell'altro ufiziale che giudiche
ranno a proposito per farne la compra. N
niun contratto sarà valido, se non sarà ratif

cato

cato dal Consiglio di amministrazione, e se la copia dell' autorizzazione del Consiglio rivedu-ta dal sotto-ispettore alle riviste non sarà tra-scritta in piedi del contratto, e certificata dal-l' ufiziale munito di tale autorizzazione.

I corpi saranno incaricati della costruzione de' generi, per cui avranno ricevuto delle stof-fe o delle materie, là di cui spesa dev' esse-re a carico delle masse generali di abbiglia-mento, di bardatura e di ferratura, secondo gli stati uniti al presente regolamento sotto il N.° 16; e si uniformeranno pe' prezzi delle fatture alla tariffa N.° 30; nè potranno ado-perare per ciascun genere maggior quantità di roba o materia di ciò ch' è fissato in det-ta tariffa.

Gl' ispettori e sotto-ispettori si faranno ren-der conto da' Consigli di amministrazione de' corpi di cui avranno la polizia, de' contratti che i Consigli avranno stipulati pe' bisogni de' loro corpi rispettivi; e trasmetteranno al Mi-nistro in fine di ogni trimestre il risultato del-le notizie che avranno raccolte a tale og-getto. Questo risultato dovrà essere formato secondo il modello qui unito N.° 17.

Dovranno parimente verificare ed assicurarsi della qualità e quantità delle robe proveniен-ti da queste compre.

57. Non potrà concedersi alcuna indennità di spese di viaggio al capitano dell' abbiglia-mento, o ad altri ufiziali che saranno spediti da' Consigli nelle fabbriche per farvi delle com-pre, se non vi sarà l' autorizzazione speciale

 del

del Ministro della guerra, al quale dovrà esser renduto conto de' motivi che hanno dato luogo a tale viaggio.

58. Quando i corpi riceveranno delle robe, o de' generi di vestiario, equipaggio o bardatura già costrutti, il prezzo de' medesimi verrà loro ritenuto sul conto della massa generale.

59. Ciascun capitano formerà nel corso del mese di settembre sopra un foglio conforme al N.° 17 uno stato di situazione di tutti i generi di abbigliamento, equipaggio ed armamento della sua compagnia, nel quale indicherà i generi che dovranno essere rimpiazzati nell' anno seguente.

Nelle truppe a cavallo ciascun capitano formerà un consimile stato di tutti i generi di equipaggio de' cavalli, che indichi que' che dovranno essere rimpiazzati, parimente nell' anno seguente, nella sua compagnia.

Il capitano (qualunque sia il corpo) unirà a detto stato un foglio, secondo il modello N.° 18, nel quale saranno descritti solamente il numero e la natura de' generi da ripararsi.

Questi stati saranno rimessi al colonnello, il quale farà una rivista esatta di tutto il corpo per verificare le domande de' capitani, e stabilire provvisoriamente le quantità di abiti, sottovesti ed altri generi da rimpiazzare o riparare, da fissarsi secondo il bisogno.

60. Subitochè i diversi stati de' generi da rimpiazzare e delle riparazioni da fare saranno stati stabiliti, il Consiglio di amministrazione farà formare, secondo il modello N.° 19, dal capi-

pitano incaricato del dettaglio del vestiario uno stato generale delle quantità degli oggetti da rimpiazzare, ed un altro di quelli da riparare secondo il modello N.° 20.

61. Quando questi stati si saranno rimessi al Consiglio, il medesimo determinerà con una deliberazione le quantità de' diversi oggetti di vestiario e di equipaggio che avrà giudicato dover essere rimpiazzati, come anche l'importo delle spese necessarie per la compra e la fattura.

62. Gli stati enunciati negli articoli precedenti saranno verificati e stabiliti da' sotto-ispettori alle riviste, dopo che si saranno assicurati della loro esattezza per mezzo di una rivista di rigore del vestiario che passeranno sul terreno: e tali stati saranno quindi rimessi dal Consiglio di amministrazione all' ispettore generale all' epoca della di lui rivista.

L' ispettore generale dopo aver riconosciuta la necessità, sia del rimpiazzamento in nuovo, sia delle riparazioni, gli approverà; e trasmetterà al Ministro lo stato degli oggetti da rimpiazzarsi, ed autorizzerà il Consiglio a far eseguire le riparazioni.

63. Il Ministro della guerra decreterà lo stato delle diverse robe, mercanzie e forniture necessarie per la costruzione de' generi da rimpiazzarsi.

Questo stato sarà trasmesso a' corpi, e conservato fino alla rivista successiva per essere riprodotto dal Consiglio di amministrazione all' ispettore incaricato della rivista, ad oggetto

ch' egli possa verificare se gli articoli dettagliati in detto stato sieno stati effettivamente rimpiazzati.

64. I fabbricanti, negozianti o mercanti saranno risponsabili di qualunque convenzione fraudolente co' corpi, e di tutte le forniture fittizie. Le robe ed altri effetti che avessero comprati da' corpi, senzachè questi ne avessero ricevuto l' autorizzazione del Ministro, saranno sulla di lui richiesta confiscati a profitto del Governo: ovvero, se si trattasse di forniture fittizie, saranno essi tenuti di rimborsarne il valore, senza pregiudizio delle istanze da proseguirsi contro di loro, e delle pene prescritte dalle leggi.

Questo articolo dovrà essere trascritto in piedi di tutti i contratti relativi all' abbigliamento ed equipaggio.

65. I corpi non potranno sotto qualunque pretesto o in qualsivoglia maniera vendere o cambiare senza l' autorizzazione del Ministro alcun genere o roba che avranno ricevuto o comprato per l' abbigliamento, pel grande o piccolo equipaggio, per la bardatura, o per oggetti di accampamento.

È egualmente proibito a' corpi di vendere i loro generi fuori di servigio senza averne prima ottenuto un' autorizzazione speciale dal Ministro.

Il presidente del Consiglio d' amministrazione e gli ufiziali incaricati del dettaglio dell' abbigliamento e della contabilità saranno personalmente risponsabili di tutte le vendite o permute che saranno fatte in contravvenzio-

se degli articoli precedenti. Il valore de' generi indebitamente venduti o permutati sarà loro ritenuto, senza pregiudizio delle istanze da proseguirsi contro gli autori o complici di tali delitti e delle pene stabilite dalle leggi.

66. Il Ministro della guerra trasmetterà de' *campioni* di ciascuna qualità di roba e per ciascuna manifattura principale, i quali saranno bollati e sigillati col sigillo del Ministro, coll' indicazione del luogo della fabbrica, della dimensione e qualità delle robe, e de' prezzi fissati pel loro valore.

Le punte delle pezze, *campioni* e matrici bollate e sigillate resteranno depositate ne' *burò* del Ministro della guerra.

67. I corpi che dovranno provvedersi di vestiario, si dirigeranno, quanto più sarà possibile, direttamente a' fabbricanti o capi di fabbrica, per evitare l' inconveniente di ricevere i generi da seconda o terza mano. Essi avranno l' avvertenza di stipulare ne' contratti che le spese d' imballaggio e di trasporto saranno a carico de' fabbricanti.

68. In nessun caso potranno mai contrattare per generi di qualità inferiore alla matrice de' *campioni* che loro saranno stati trasmessi sotto pretesto di risparmio. Ed al contrario per non esporsi al rischio che la spesa oltrepassi l' importo della somma stabilita per la massa di abbigliamento, non potranno oltrepassare i prezzi loro determinati. L' ispettore ed i sotto ispettori alle riviste invigileranno sull' adempimento di questa disposizione, fa-

endosi presentare in occasione delle loro riviste i generi provveduti da' corpi, confrontandogli co' *campioni* originali.

69. Per assicurare l'esecuzione delle disposizioni suddette, i Consigli d'amministrazione de' corpi indicheranno in tutti i contratti che essi saranno nel caso di stipulare, il nome e cognome de' loro fornitori, le qualità delle mercanzie e de' generi per cui avranno contrattato, le condizioni ed i prezzi. La conclusione e l'esecuzione di tali contratti saranno invigilate severamente da' sotto-ispettori alle riviste, che ne renderanno conto.

70. Nel caso che i Consigli di amministrazione si dirigessero ad altri individui fuori de' fabbricanti del regno per le compre o contratti che saranno autorizzati a fare, saranno obbligati di far conoscere i motivi per cui si sono determinati a così operare, indicando i nomi e cognomi di tali individui e la loro professione; giacchè è espressamente proibito di contrattare con mezzani o venditori in dettaglio.

71. Sarà stabilito nella caserma di ciascun corpo un magazzino generale per riporvi i panni e tutti gli altri generi di vestiario, equipaggio e bardatura costrutti o da costruire, come anche i medicamenti de' cavalli ed altri oggetti relativi alla scuderia. Gli effetti di armamento saranno parimente custoditi in detto magazzino: e la custodia del medesimo sarà affidata al capitano incaricato in capo di questo dettaglio, e sotto i di lui ordini agli ufiziali suoi aggiunti.

Es-

Essi ufiziali invigileranno attentamente alla sicurezza e conservazione delle mercanzie ed a' modi di precauzione che il comandante del corpo e 'l Consiglio di amministrazione gli autorizzerano a prendere a tale effetto.

Abbigliamento nuovo,

72. Il capo-sarto prenderà la misura a ciascun individuo, e si uniformerà esattamente alle proporzioni prescritte da'regolamenti, ovvero a quelle che saranno determinate dal Ministro della guerra.

Il capitano incaricato del vestiario invigilerà affinchè il sarto non si allontani punto dal modello determinato pel corpo.

73. Sarà in conseguenza stabilito in ciascun corpo un modello di vestiario completo, il quale sarà presentato all' ispettore generale in occasione della rivista: e dopo ch' egli l' avrà approvato e munito del suo sigillo, il colonnello resterà risponsabile delle variazioni che potrebbero aver luogo.

74. Quando il Governo giudicherà a proposito di permettere de'congedi, pendente l' inverno, e che coloro che gli avranno ottenuti fossero destinati ad essere vestiti di nuovo nell' anno seguente, la misura del loro abito sarà presa prima della loro partenza.

75. Qualunque vestiario nuovo dovrà essere provato e misurato sull' individuo cui è destinato, in presenza del comandante della compagnia e degli ufiziali incaricati di questi dettagli. Tutto ciò che si riconoscerà irregolare ver-

rà

rà riparato nel momento a spese del capo sarto, il quale è responsabile del taglio e della fattura.

76. Il Consiglio di amministrazione regolerà il salario rispettivo del capo-sarto e de' suoi lavoranti, secondo il prezzo fissato per le fatture nella tariffa mentovata nell' art. 56.

77. Tutto ciò ch' è qui sopra prescritto per la verificazione e distribuzione del vestiario nuovo, sarà egualmente osservato pe' generi ad uso di testa, e per quei di equipaggio tanto dell' uomo che del cavallo.

78. Tutti i generi di vestiario porteranno il bollo dell' anno della loro costruzione. Gli abiti e le sottovesti saranno marcate sulle pieghe di dietro, ed i calzoni sulla parte destra della cintura.

Tutti gli oggetti di cuojo, coregge, mucciglie, valige, ed altri di equipaggio tanto dell' uomo che del cavallo saranno marcati col numero dell' uomo e colle lettere alfabetiche assegnate a ciascuna compagnia.

Riparazione del vestiario.

79. Subitochè il vestiario nuovo sarà costrutto, il comandante del corpo farà principiare le riparazioni generali.

I capitani invigileranno affinchè i generi della loro compagnia marcati per essere riparati sieno rimandati successivamente al magazzino a misura che l' ufiziale incaricato di questo dettaglio ne farà la domanda; e non gli ripiglieranno finchè le riparazioni non saranno sta-

state fatte esattamente e con solidità.

80. Tutte le piccole riparazioni che occorreranno nel corso dell' anno, si faranno nell' interno della compagnia dal soldato medesimo, quando esse ne saranno suscettibili, o da un lavorante della compagnia nella camera e sotto la direzione del caporale foriere. I capitani invigileranno affinchè tutto il vestiario venga mantenuto sempre nel migliore stato possibile, senza differire la più piccola riparazione, ad oggetto di evitare le degradazioni che il ritardo renderebbe necessariamente più considerevoli.

81. Ogni qualvolta si dovrà fare nel vestiario di un soldato una riparazione che non potrà eseguirsi sotto la direzione del caporale foriere, se non si abbiano de' generi dal magazzino, questo sotto-ufiziale la farà vedere subito al comandante della sua compagnia, il quale gli darà un viglietto per autorizzare tale riparazione: condurrà in seguito il soldato in casa del capitano del vestiario, che esaminerà in che la medesima consista: e farà consegnare gli oggetti convenienti a tale riparazione che dovrà eseguirsi sotto la direzione del capo-sarto. Subitochè la riparazione sarà terminata, il caporale foriere accompagnerà di nuovo il soldato dal comandante della sua compagnia e dal capitano incaricato dell'abbigliamento, ad oggetto di far loro verificare se la riparazione sia stata ben eseguita.

Le dette riparazioni saranno a carico della massa di compagnia che dovrà pagare il salario del sarto della compagnia.

Il vestiario vecchio da rimpiazzarsi non dee mai rimanere a profitto del soldato, ma dee servire a fare le riparazioni importanti, la cui manovra sarà per conto della massa di vestiario.

I corpi saranno autorizzati per le riparazioni generali a servirsi di generi nuovi prodotti dall' economia, purchè la quantità da impiegarsi non ecceda il decimo di quelle portate nello stato N.° 30; poichè eccedendole, se ne renderà conto al Ministro della guerra, spiegandone i motivi, affinchè egli possa decidere la quantità da concedersi di più.

82. Nelle riparazioni generali si riserveranno otto abiti vecchi per ogni compagnia, per servire unicamente a' soldati di guardia, pendente l'inverno e ne' giorni di tempo cattivo delle altre stagioni. Questi abiti saranno scelti fra quelli meno buoni; ma dovranno essere mantenuti in modo che sieno decenti e mai strappati.

Riparazioni di equipaggi e di bardatura.

83. Le riparazioni giornaliere degli oggetti di cuojo e delle giberne si faranno a misura de' bisogni dell' interno delle compagnie. Ma per prevenire le degradazioni che il soldato potrebbe fare, se non fosse invigilato e diretto nella loro esecuzione, esso dovrà avvertirne il caporale foriere, benchè la riparazione sia di piccolo oggetto, affinchè questi giudichi del bisogno, e faccia eseguire il lavoro sotto i suoi occhi.

84. Quando la riparazione sarà troppo considerevole per essere eseguita dal soldato, l'oggetto da ripararsi sarà presentato al comandante della compagnia, che si accerterà della necessità della riparazione, e l'autorizzerà con un viglietto che il caporale foriere rimetterà al capitano incaricato dell'abbigliamento e dell'equipaggio, il quale ne ordinerà l'esecuzione per mezzo di un lavorante del reggimento o della guarnigione capace del mestiere, con cui si sarà fatto prima un contratto per fissare i diversi prezzi relativi agli oggetti di riparazioni importanti, di cui le giberne o altri generi di cuojo potranno essere suscettibili.

85. Per le riparazioni della bardatura si osserveranno le stesse formalità prescritte nell'articolo precedente.

86. Dopo che il vestiario e l'equipaggio nuovo saranno stati compiti e distribuiti per ordine del comandante del corpo, e che le riparazioni saranno state fatte in tutte le compagnie, si formerà uno stato nominativo di situazione per compagnia del vestiario ed equipaggio tanto degli uomini che de' cavalli, secondo il modello N.° 21.

Questo stato sarà distinto in tre parti, la 1.ª pel vestiario, la 2.ª per l'equipaggio dell'uomo, e del cavallo (nella cavalleria), e la 3.ª per l'armamento.

Si formeranno due copie di questo stato. Il capitano dell'abbigliamento ne conserverà una sottoscritta dal comandante della compagnia per potervi inscrivere giornalmente i mo-

vimenti del vestiario, e render conto in fine di ogni anno delle variazioni occorse. E l'altra copia sottoscritta dal capitano dell'abbigliamento resterà nelle mani del comandante della compagnia.

Questo stato sarà registrato per estratto dagli ufiziali aggiunti al suddetto capitano su i loro giornali di dettaglio N.° 24 A, B, C, secondo il loro rispettivo dettaglio, e dal comandante di ciascuna compagnia sopra il registro particolare del dettaglio di compagnia N.° 27.

87. Lo stato di situazione del vestiario e dell'equipaggio per compagnia sarà verificato ogni tre mesi: ed i forieri renderanno conto all'ufiziale incaricato del dettaglio del vestiario degli oggetti ricevuti e consumati, dopo aver sottomesso questo conto al comandante della loro compagnia.

Qualunque variazione sarà registrata col nome dell'individuo che vi avrà dato luogo; e per ciascuna verificazione si stabilirà di nuovo ciò che esiste nella compagnia con aumentare o diminuire i generi ricevuti e consumati.

88. I capitani ed altri ufiziali delle compagnie invigileranno affinchè i soldati conservino i loro abiti ed altri generi nel miglior stato possibile; e si uniformeranno a questo riguardo ai regolamenti concernenti la disciplina e la polizia interna de' corpi.

89. Il vestiario degli uomini che partono con congedo sarà visitato alla loro partenza ed al loro ritorno: e le degradazioni cagionate

te per loro mancanza saranno riparate a loro spese.

Armamento.

90. Il Ministro della guerra farà somministrare dagli arsenali le armi, il di cui rimpiazzamento sarà stato riconosciuto indispensabile.

Le riparazioni dell'armamento saranno eseguite nell'interno de' corpi da' maestri armajuoli sotto la direzione del capitano incaricato del vestiario e del di lui aggiunto pel dettaglio dell'armamento.

91. I Consigli di amministrazione di ciascun corpo daranno degli ordini a' capitani incaricati del vestiario perchè nel magazzino de' corpi vi sia sempre un approvvigionamento di oggetti di armeria sufficiente al bisogno della manutenzione e riparazioni almeno per un anno.

92. Tutti gli oggetti di armeria necessarj alle suddette riparazioni saranno conformi a' modelli adottati dal Ministro della guerra, e saranno provveduti direttamente dalle manifatture regie.

93. Essendo conosciuto il prezzo di ciascun oggetto combinato col prezzo di trasporto, sarà formata una tariffa di ciò che ciascun articolo potrà costare riparato e messo in opera: e 'l Consiglio potrà in conseguenza passarne un contratto coll'armajuolo.

94. Sarà rimessa a ciascuna compagnia una copia della tariffa de' prezzi di detti oggetti approvata dal Consiglio di amministrazione di accordo coll'armajuolo.

Il capitano dell' abbigliamento ne avrà ugualmente una copia.

95. Tutti gli oggetti di armamento che saranno giudicati fuori di servizio per effetto del tempo e della loro durata, come pure quelli rotti per accidente in servizio, o pel lungo uso, saranno rimpiazzati per conto della massa generale: e quelli guastati per negligenza, o che saranno stati perduti, saranno rimpiazzati per conto de' sotto-ufiziali e soldati.

L' ufiziale incaricato del dettaglio dell' armamento deciderà unitamente al comandante della compagnia e sotto gli ordini del capitano incaricato dell' abbigliamento, a carico di chi debbano cadere le riparazioni.

96. Quando vi sarà qualche arma da riparare in una compagnia, il sergente maggiore dettaglierà la riparazione da farsi sopra un biglietto conforme al modello N.° 22, in cui dovranno essere notati il nome dell' individuo, quello della compagnia e 'l numero dell' arma.

L' arma sarà portata insieme col viglietto sottoscritto dal comandante della compagnia all' armajuolo nell' ora indicata dall' ufiziale incaricato del dettaglio, il quale registrerà sul suo giornale il preciso di detto viglietto, e dopo aver esaminato a conto di chi la riparazione debba essere portata, ne stabilirà il prezzo secondo la tariffa tanto sul viglietto suddetto, quanto sul suo giornale.

97. Dopo che la riparazione sarà stata fatta il sergente maggiore ritirerà l' arma col viglietto che sarà rimesso al comandante della com-

pa-

pagnia, per fargli conoscere gli oggetti portati a conto del soldato, della di cui ritenzione resterà incaricato.

98. L'ufiziale incaricato del dettaglio dell'armamento porterà sul suo giornale N.° 24 B, a norma del viglietto del capitano, le riparazioni che saranno fatte a ciascun' arma, distinguendo quelle che dovranno essere portate sul conto della massa generale da quelle che saranno portate a carico del soldato.

99. È proibito espressamente al capo armajuolo di ricevere alcun' arma da ripararsi, salvochè dall' ufiziale incaricato del dettaglio; e così pure di fare alcun' altra riparazione fuorchè quella indicata nel viglietto del comandante della compagnia.

100. Tutti i fucili, bajonette e sciable saranno marcati colla lettera alfabetica applicata alla compagnia, e con un numero cominciando da 1 e terminando a quello che divisa il totale della compagnia.

Le armi di quelli che non faranno più numero, passeranno a coloro che li rimpiazzeranno, affinchè in niun caso l' ordine de' numeri degli uomini venga variato, ma resti costantemente tale quale sarà stato stabilito nelle compagnie, divisioni, suddivisioni o squadre.

Le armi senza destinazione e quelle degli uomini assenti per congedo saranno depositate nel magazzino del corpo, e mantenute per mezzo d' individui comandati a tale oggetto.

101. L' ufiziale incaricato di questo dettaglio farà in ogni tre mesi il reassunto del suo gior-

nale, compagnia per compagnia secondo il modello N.° 23.

Questo riassunto dopo essere stato certificato da'comandanti delle compagnie, sarà presentato al Consiglio di amministrazione che ordinerà di portare in uscita sulla massa generale l'importo della somma di cui dovrà essere caricata. Il soprappiù sarà pagato da' capitani per conto particolare di ciascun individuo.

Spese comuni.

102. Il quartier-mastro formerà ogni tre mesi uno stato di spese di *burò*, cioè per compra di registri, carta, penne, inchiostro, ceralacca, salario de' commessi, indennità a' sotto-ufiziali per fornitura di carta, penne, inchiostro, mobili ed utensilj di *burò*, legna e lumi e spese di stampe colle giustificazioni annesse; e dopo che questo stato sarà approvato dal Consiglio, ne riporterà l'ammontare in uscita sul suo giornale generale e sul registro particolare della massa generale.

103. Le spese di *burò* non potranno eccedere le seguenti somme, cioè

	franchi	lucaii
Per un reggimento di fanteria di linea o leggiera di 4 battaglioni	2160.	190. 90. 10. 10
Per un reggimento come sopra di 3 battaglioni . . .	1800.	159. 09. 9. 1
Per uno a 2 battaglioni . .	1440.	127. 27. 3. 3
Per un battaglione	990.	225. „ „ „

Per

	franchi	ducati
Per un reggimento di artiglieria a piedi	1800.	409. 09. 9. »
Per un battaglione di zappatori	990.	225. » » »
Per un battaglione di pontonieri.	900.	204. 54. 6. 6
Per una compagnia di artefici	180.	40. 90. 10. 10
Per una compagnia di minatori	180.	40. 90. 10. 10
Per una compagnia di armajuoli	180.	40. 90. 10. 10
Per un battaglione del treno	1200	272. 72. 8. 8
Per un reggimento di truppe a cavallo di 4 squadroni	1350	306. 81. 9. 9.
Per un reggimento di artiglieria a cavallo di 4 quadroni.	1200.	272 72. 8. 8

La determinazione suddetta non può essere considerata dall' ispettore o sotto-ispettori alle riviste, che per semplice base, la quale dovrà loro servire di regola nella verificazione che dovranno fare delle spese di *burò*. Ma siccome i corpi debbon rendere contò esattamente di tutte le loro spese, l' ispettore ed i sotto-ispettori alle riviste non dovranno permettere che sotto pretesto di semplificare la contabilità i Consigli d' amministrazione portino le loro spese di *burò* in una somma qualunque in globo,

104. Se per circostanze straordinarie le spese di *burò* di qualche corpo eccedessero le somme indicate qui sopra, l'ispettore ed i sotto-ispettori alle riviste non potranno autorizzarle, se prima non avranno renduto conto al Ministro della guerra de' motivi che potrebbero giustificare questo aumento di spesa, e non ne avranno ricevuto la di lui autorizzazione speciale.

105. A riguardo delle spese straordinarie, non se ne potrà pagare alcuna senza una deliberazione espressa del Consiglio d' amministrazione, munita del *visto* dell' ispettore, ed approvata dal Ministro della guerra.

106. Saranno concedute spese di viaggio per oggetti amministrativi al quartier mastro, allorchè questi andrà a ricercare il soldo fuori della residenza del corpo; ed all' ufiziale pagatore de' battaglioni o squadroni distaccati, agli ufiziali e sotto ufiziali delle compagnie di artefici, di minatori, di cannonieri veterani ed altre compagnie isolate formanti un corpo particolare. Queste spese restano fissate ad un franco per lega, o sieno grana 22 $\frac{8}{12}$ per tre miglia.

Massa di bardatura e ferratura.

107. La massa di bardatura e di ferratura sarà pagata in ragione del numero de' cavalli calcolati per l' effettivo di ciascun corpo. Essa è destinata a provvedere alla compra ed alla costruzione delle selle, briglie, filetti, sopra-fasce, cavezze, redini, pelli, scope, barelle,

stan-

stanghe, fanali, lumi di scuderia, staffe, fondi di pistole, porta calce del fucile, coperte da cavallo, gualdrappe, cappelletti, sciabracche; come anche alla riparazione della bardatura ed alla provvista e spese de' medicamenti e ferratura ne' corpi di cavalleria.

108. Ne' battaglioni del treno di artiglieria la massa di bardatura non sarà destinata a somministrare altro che le selle complete, i porta-calci de' fucili e le coperte de' cavalli. La massa di ferratura dovrà provvedere alla rinnovazione degli arnesi, alla ferratura ed a' medicamenti de' cavalli.

109. La truppa non avrà dritto ad alcun *deconto* sulla massa di bardatura e della ferratura.

110. La ferratura de' cavalli sarà regolata dal Consiglio di amministrazione in ragione di un prezzo fisso al mese, e per ogni cavallo presente al corpo.

I maniscalchi saranno obbligati mediante tal prezzo di ferrare a nuovo e di mantenere la ferratura di tutti i cavalli della truppa.

Essi saranno pagati mensualmente dell' importo de' loro salarj su i *boni* de' capitani.

Il quartier mastro formerà un ristretto generale di detti *boni* che sottometterà al Consiglio di amministrazione, il quale ne approverà la spesa dopo averla verificata: e l'ammontare sarà portato sul registro della massa generale e sul registro giornale generale.

111. Mediante la somma convenuta, la ferratura de' cavalli di truppa, dovrà essere mante-

te-

tenuta in buono stato. In conseguenza i comandanti delle compagnie e l'ufiziale incaricato del dettaglio della massa di ferratura invigileranno sulla esecuzione di questa disposizione.

112. Il capitano incaricato del dettaglio del vestiario farà le compre all'ingrosso delle droghe le più usuali pe' medicamenti de' cavalli, secondo gli ordini che ne riceverà dal Consiglio di amministrazione: ma il pagamento non potrà effettuarsene se non che dal quartiermastro, e direttamente a' venditori su i *boni* del Consiglio di amministrazione.

113. L'artista veterinario del corpo non ordinerà alcun rimedio spesoso, nè farà alcuna operazione importante, senza prima esserne stato autorizzato dall'ufiziale incaricato di questa ispezione, il quale renderà conto al Consiglio di amministrazione delle malattie, la di cui cura cagionerebbe spese maggiori del valore intrinseco del cavallo.

Il Consiglio ne informerà il Ministro della guerra, il quale deciderà su tale oggetto nel modo che crederà conveniente.

114. L'ufiziale incaricato del dettaglio della ferratura e de' medicamenti si assicurerà della buona qualità de' medesimi, e de' generi ed utensilj di stalla che entreranno nel magazzino, sia che provengano da compre particolari, sia che vengano costrutti presso del corpo.

115. I Consigli di amministrazione non ordineranno alcun rimpiazzamento, se non sarà stato prima riconosciuto indispensabile in oc-

ca-

casione delle visite fatte ogni tre mesi dagli ufiziali superiori.

116. Quanto agli oggetti a carico della massa di bardatura e ferratura che sono suscettibili di riparazioni, il comandante di ciascuna compagnia li farà presentare senza dilazione all'ufiziale incaricato del dettaglio che rilascerà un *bono* per ripararsi dal maestro sellajo.

Il sellajo farà ogni mese uno stato per compagnia di questi lavori, e lo porterà unitamente a' *boni* all' ufiziale incaricato del dettaglio della massa, il quale verificherà se i prezzi non sono alterati; e trovandogli regolari, ne farà subito pagare l'importo dal quartier-mastro.

117. L' introito della massa di bardatura e di ferratura sarà giustificato dallo sconto delle riviste; e l'esito lo sarà dalle ricevute del capo maniscalco e de' fornitori e de' capitani per gli oggetti somministrati alla loro compagnia.

118. In somma la buona amministrazione dell' abbigliamento e dell' equipaggio; non meno che della bardatura e ferratura; dipendendo interamente dall' esattezza de' capitani e degli altri ufiziali incaricati di questi dettagli, i comandanti de' corpi si faranno un carico d' informare l' ispettor generale d' armi dello zelo e dell' intelligenza con cui i medesimi se ne saranno disimpegnati: e l'ispettore me renderà conto al Ministro della guerra.

Con-

Contabilità in natura.

119. Il capitano incaricato dell' abbigliamento e dell' equipaggio ne' corpi di fanteria terrà un registro secondo il modello N.° 24, nel quale saranno registrate tutte le robe ed altre forniture entrate in magazzino, o che ne saranno sortite per la costruzione e riparazione dell' abbigliamento. Una porzione di questo registro sarà riservata per registrarvi gli oggetti di piccolo equipaggio da somministrarsi a ciascuna recluta nel suo arrivo al corpo, e quei di grande equipaggio ed armamento. Ne' corpi di truppe a cavallo si terrà in oltre un registro secondo il modello suddetto per ivi registrare, oltre i suddetti dettagli, tutti gli oggetti di equipaggio d' uomo e di cavallo, aumentando per questo effetto il numero di colonne necessario, ed aggiungendo anche tutti gli articoli relativi alla ferratura, a' medicamenti de' cavalli ed agli utensilj di stalla.

120. L' ufiziale incaricato del dettaglio particolare dell' abbigliamento e de' generi di biancheria e calzatura sotto gli ordini del capitano terrà un giornale di entrata e di uscita in natura di tutti i generi di vestiario, biancheria e calzatura, che saranno introdotti in magazzino, e che ne saranno estratti per essere distribuiti a' sotto ufiziali e soldati.

Questo giornale sarà conforme, per ciò che lo riguarda, a quello del capitano dell' abbigliamento, secondo il modello N.° 24 A.

121. Anche l' ufiziale incaricato de' dettagli par-

particolari dell' equipaggio e dell' armamento ne' corpi di fanteria sotto gli ordini del capitano (il quale ne' corpi a cavallo avrà anche l' incarico de'dettagli della bardatura) e l' ufiziale incaricato de' dettagli particolari della ferratura, medicamenti ed utensilj di stalla, terranno de' giornali consimili, secondo i modelli N.° 24 B e 24 C.

122. L' ispettore ed i sotto-ispettori alle riviste non ammetteranno per conto della massa generale alcuna spesa per compra di generi di qualunque specie, se l' oggetto di tale compra non sarà prima portato in introito nel conto in natura del capitano incaricato dell'abbigliamento, il quale servirà di *controllo* al registro di entrata e uscita della massa generale. Questi due conti dovranno dunque essere verificati contemporaneamente, e diventeranno reciprocamente prove l' uno dell' altro.

123. In conseguenza l' ispettore ed i sotto-ispettori alle riviste procederanno alla verificazione delle partite d' introito del conto in natura del capitano incaricato dell' abbigliamento.

1.° Pe' generi, mediante la presentazione che si faranno fare da' Consigli di amministrazione de' corpi delle deliberazioni portanti introduzione di mercanzie comprate.

2.° Mediante l' esibizione de' contratti e fatture de' mercanti e fabbricanti che saranno stati rimessi al quartier mastro, per servire di documenti giustificativi in appoggio delle spese del conto della massa generale.

3.° Pe' generi già costrutti, mediante la pre-

presentazione de' *borderò* e stati certificati dal capitano incaricato dell' abbigliamento, ed approvati dal Consiglio di amministrazione, delle quantità de' generi da costruire.

124. La liquidazione finale del conto in natura essendo di due specie, cioè la prima la conversione delle materie in generi costrutti, la seconda la distribuzione di detti generi alle compagnie, l' ispettore e sotto ispettori alle riviste dovranno, per pervenire alla verificazione di quelle della prima specie, assicurarsi delle quantità delle materie che sono state realmente impiegate nella costruzione di ciascun oggetto, poichè le quantità de' generi fissati nella tariffa saranno maggiori di quelle che necessitano per la costruzione di ciascun oggetto di vestimento, essendo il dippiù destinato per le riparazioni. Quindi il capitano incaricato dell' abbigliamento deve invigilare colla più grande attenzione sul taglio da farsi dal capo-sarto, e non portare in consumo se non che le quantità che sono state realmente impiegate nella costruzione degli abiti, sottovesti, calzoni e berretti di polizia; e l' ispettore ed i sotto ispettori alle riviste non prenderanno per base della loro verificazione le quantità di oggetti portate nella tariffa, ma obbligheranno il capitano incaricato dell' abbigliamento a produrre in appoggio del consumo in natura le ricevute che è tenuto a ritirare delle quantità de' generi che avrà consegnato al capo-sarto.

Riguardo al consumo della seconda specie do-

dovranno distinguersi due cose, cioè le quantità de' generi distribuiti e quelle che si dovranno distribuire. Le distribuzioni saranno giustificate non solamente colle ricevute de' comandanti delle compagnie le quali dovranno confrontare co' registri de' dettagli di ciascuna compagnia, ma ancora coll'ispezione del libretto di ciascun uomo.

Quanto alla questione di sapere qual numero di generi debba essere consegnato, l'ispettore ed i sotto-ispettori alle riviste procederanno a questa verificazione nel modo seguente.

Prima di tutto dedurranno dalla forza effettiva di ciascuna compagnia al momento della distribuzione tutti gli uomini i di cui generi non sono ancora pervenuti al termine della loro durata secondo i regolamenti; ed aggiungeranno in seguito al numero restante quello degli uomini di nuova leva ricevuti pendente l'anno. Il risultato di quest'ultima operazione indicherà il numero reale degli uomini che avranno dritto di ricevere il vestiario.

Quando dopo questa verificazione le quantità de' generi distribuiti non eccederanno quelle che dovevano distribuirsi, e che le restanti in magazzino portate ne' conti vi esistano realmente, e le compre vengano comprovate coll'impiego fattone, la spesa in contanti risultante da dette compre potrà essere approvata, purchè venga giustificata da' contratti, dalle fatture e dalle quietanze in regola.

185. La fornitura di panno fatto (*drap de troupe*) de' generi di piccolo equipaggio de' re-

si agli uomini di nuova leva su i fondi della massa generale dovrà sempre esser loro fatta in natura sotto la vigilanza del Consiglio di amministrazione. Il mezzo termine di far versare a profitto della massa di biancheria e calzatura per questi individui di nuova leva una somma determinata per tener luogo della suddetta fornitura è assolutamente proibito.

126. I Consigli di amministrazione saranno obbligati di presentare in fine di ogni trimestre due stati, da cui appariscano i risultati delle loro operazioni amministrative.

Il 1.° stato formato secondo il modello unito al presente regolamento N.° 17 B, presenterà l' esecuzione de' contratti, l' epoche e le quantità delle consegne fatte a' corpi da' fornitori, e de' pagamenti loro fatti da' corpi.

Il 2.° stato, secondo il modello N.° 2, del registro generale delle deliberazioni del Consiglio, presenterà l' introito e l' uscita in natura, e la situazione del magazzino, in maniera che nel ministero della guerra possa tenersi un conto con un metodo uniforme per tutti i corpi. Questi diversi stati dovranno esser riveduti dal sotto ispettore alle riviste, il quale dopo averli verificati e sottoscritti, li trasmetterà in doppia spedizione al direttor generale delle riviste, che ne rimetterà una al Ministro della guerra. L' ispettore ed i sotto-ispettori faranno conoscere i corpi i quali non avranno loro trasmessi gli stati sopra indicati. Saranno essi medesimi risponsabili de' ritardi provenienti da loro negligenza nella trasmissione di quelli che

saranno loro stati rimessi. Il Ministro si farà presentare nel secondo mese di ciascun trimestre lo stato indicativo de' corpi, e nominativo de' sotto-ispettori alle riviste che non avranno adempito alle presenti disposizioni.

Contabilità in danaro.

127. Gli estratti di rivista de' sotto-ispettori saranno i principali documenti giustificativi dell' introito della massa generale.

L' importare della massa di biancheria e calzatura degli uomini disertati o congedati dal servizio mentre stavano alle case loro, la quale dee riunirsi alla massa generale, verrà giustificata con de' fogli destinati a comprovare gli avvenimenti riguardanti quest' individui.

128. Il quartier-mastro inscriverà volta per volta sul suo registro giornale generale e sul registro particolare della massa generale le somme che avrà pagate in seguito degli ordini del Consiglio sulla domanda del capitano incaricato dell' abbigliamento, tanto a' fornitori per generi ricevuti, quanto a' maestri lavoranti a conto o per saldo delle fatture e riparazioni: ma il capitano terrà presso di se una nota degli acconti dati sulla sua domanda a' fornitori ed a' maestri lavoranti per portargli in deduzione nello sconto ulteriore che sarà fatto agli uni ed agli altri per saldo de' loro conti rispettivi.

In nessun caso, eccettuato quello preveduto nell'artic. 136, non si potranno consegnare de' fondi di denaro al capitano dell' abbigliamento. Tutti i pagamenti dovranno essere fat-

ti direttamente dal quartier-mastro sugli ordini del Consiglio di amministrazione in conformità dell' articolo 112.

129. Uno degli articoli di spesa a carico della massa generale, che deve impegnare più particolarmente l' attenzione dell' ispettore e sotto-ispettori alle riviste, sono le compre moltiplici degli oggetti di ornamento, quali sono i pennacchi, i pomponi, le spalline, le dragone ed i galloni pe' suonatori e tamburi.

Essi dovranno esaminare con una gran severità questa sorta di spese e faranno cadere a carico de' Consigli di amministrazione non solamente tutte quelle che non saranno autorizzate da' regolamenti, ma anche quelle la di cui rinnovazione sembrerà loro troppo frequente.

130. Un metodo per semplificare la contabilità che produrrebbe nel tempo stesso il vantaggio dell'economia, sarebbe di contrattare coll' artista veterinario per la cura e medicamenti de' cavalli, col sellajo per la manutenzione degli arnesi, e con tutti gli altri maestri operaj per tutti gli oggetti suscettibili di tal metodo. L' ispettore e i sotto-ispettori alle riviste sono autorizzati ad approvare simili transazioni ogni qualvolta le condizioni saranno riconosciute vantaggiose agl' interessi de' corpi.

131. Il prodotto della massa di biancheria e calzatura degli uomini disertati o congedati dal servizio mentre si trovano alle case loro, dovendo essere versato a profitto della massa

ge-

generale, questa stessa massa sarà tenuta a quella di biancheria e calzatura dell' importare delle somme di cui i detti individui le saranno debitori: ma prima di ammettere in esito queste somme ne' conti della massa generale, l' ispettore ed i sotto-ispettori alle riviste avranno la più gran cura di far risultare per mezzo dell' esame del conto particolare di ciascun uomo disertato, ch' egli era veramente debitore verso la massa di biancheria e calzatura.

132. I Consigli di amministrazione saranno obbligati di presentare nel primo giorno dopo la scadenza di ciascun trimestre lo stato dell' entrata ed uscita in contanti della massa di abbigliamento, pendente il suddetto trimestre scaduto. Questo stato sarà conforme al modello N.° 29, e dovrà presentare l' effettivo del corpo in uomini, tanto soldati antichi, quanto soldati di nuova leva, e l' effettivo de' cavalli all' epoca in cui sarà chiuso e sanzionato; e sarà accompagnato da uno stato sommario di situazione in materie ed in generi di qualunque sorta valutati al prezzo di compra.

Questo stato sarà sottoposto al *visto* del sotto-ispettore alle riviste, il quale dopo averlo verificato e sottoscritto, lo trasmetterà in doppia spedizione al direttore generale delle riviste, che ne rimetterà una al Ministro della guerra.

L' ispettore ed i sotto ispettori alle riviste faranno conoscere i corpi che non avranno loro trasmesso il detto stato, e saranno responsabili de' ritardi che deriveranno da loro ne-

gligenza nella trasmissione di quelli che saranno loro stati inviati.

Massa di biancheria e calzatura.

133. La massa di biancheria e calzatura sarà formata per mezzo di una ritenzione di otto centesimi (un grano $\frac{6}{12}$ $\frac{9}{11}$) sul soldo de' sotto-ufiziali tanto delle compagnie che di stato maggiore, ad esclusione degli ajutanti e de' caporali, e di cinque centesimi (1 grano $\frac{1}{12}$ $\frac{7}{11}$) sopra quello di ciascun caporale, granatiere, fuciliere e cacciatore nella fanteria, artiglieria ed altre truppe a piedi, e di otto centesimi (1 grano $\frac{3}{12}$ $\frac{9}{11}$) per ciascun maresciallo di alloggio, brigadiere, soldato a cavallo, carabiniere, dragone, ussaro, cacciatore e cannoniere a cavallo, di sei centesimi (1 grano $\frac{4}{12}$ $\frac{4}{11}$) sopra quello di ciascun sotto-ufiziale e soldato del treno di artiglieria (esclusi gli ajutanti) sul piede di pace, e di undici centesimi (2 grana $\frac{6}{12}$) sul piede di guerra.

La massa di biancheria e calzatura è individuale, ed appartiene personalmente a ciascun uomo.

134. I fondi della massa di biancheria e calzatura saranno particolarmente destinati al pagamento di tutto ciò che riguarda il piccolo equipaggio dell' uomo, come sono le scarpe, le calze, le camice, i cravattini, i fazzoletti ed altri oggetti di simil natura.

135. I generi di biancheria e calzatura o piccolo equipaggio dovendo venir somministrati o costrutti sotto la vigilanza de' capitani, secondo

do i modelli stabiliti da' Consigli di amministrazione, i capitani rivolgeranno le loro prime attenzioni alla scelta ed alla compra delle mercanzie, cuoj e tele necessarie per la costruzione di detti generi; e procureranno di provvedergli direttamente dalle fabbriche, quanto più sarà possibile. Il cuojo per le suole delle scarpe sarà di prima qualità: le tele per le camice saranno di canape.

I detti capitani prenderanno tutte le misure le più economiche, avendo in mira che al prezzo di compra delle mercanzie debbono unirsi le spese di costruzione, ed essere comprese nel valore delle materie messe in opera e costrutte.

136. I capitani avranno la facoltà di dirigersi a quello che è incaricato della massa del vestiario per estrarre dal suo magazzino, sotto l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, gli effetti di piccolo equipaggio di cui potranno aver bisogno, coll' obbligo di pagarne il prezzo sull' importo della massa di biancheria e calzatura della loro compagnia.

I *boni* che i capitani potranno rilasciare sopra colui che è incaricato della massa del vestiario, per generi di piccolo equipaggio, saranno pagati dal quartier-mastro e portati sul momento in debito della compagnia che gli avrà ricevuti.

Il capitano incaricato della massa del vestiario farà subito rimpiazzare nel suo magazzino i generi di cui avrà ricevuto il prezzo: e quest' oggetto non formerà articolo nella contabilità

verso il Consiglio di amministrazione; ma vi sarà portato semplicemente per memoria tanto in entrata che in uscita, affinchè il Consiglio possa sempre conoscere tutti i movimenti del magazzino.

137. Il Consiglio di amministrazione invigilerà, affinchè i prezzi de' generi e delle fatture sieno eguali in tutte le compagnie. A tale effetto i capitani gli renderanno un conto esatto delle loro operazioni su questo particolare, affinchè il Consiglio possa rettificarle e regolarizzarle secondo il bisogno.

138. I diversi generi di biancheria e calzatura o piccolo equipaggio saranno costrutti nelle proporzioni determinate da' regolamenti del vestiario.

139. Si prenderà la misura a ciascun individuo per gli stivaletti e per le scarpe: ed i lavoranti si uniformeranno al modello che verrà per questo effetto stabilito nel corpo.

I generi non saranno ricevuti se non saranno prima stati misurati sull' individuo in presenza de' forieri, e riconosciuti ben condizionati. Il mantenimento di tali generi è interinamente affidato alla vigilanza degli ufiziali della compagnia. Il capitano ne ordinerà il rimpiazzamento, ma sempre nelle proporzioni delle facoltà dell' uomo.

Nelle truppe a cavallo il mantenimento de' generi di stalla che saranno stati somministrati a ciascuno individuo nel di lui arrivo al corpo, sarà parimente a suo carico.

140. Lo sconto della biancheria e calzatura

avrà

avrà luogo quattro volte all' anno, al 1 di gennajo, al 1 di aprile, al 1 di luglio ed al 1 di ottobre.

141. Niun sotto ufiziale o soldato riceverà alcuno sconto, se non si ritroverà nella sua massa, cioè; ciascun sotto ufiziale di fanteria, esclusi i caporali, e ciascun sotto-ufiziale e soldato di cavalleria 27 franchi (duc. 6. 13, 7, 7); e ciascun caporale o soldato di fanteria, d' artiglieria, e del Genio 18 franchi (duc. 4. 09, 1, 1), ciascun sotto ufiziale e soldato del treno in tempo di pace 21 f. 90 c. (duc. 4 97, 8, 8); e sul piede di guerra 40 f. 15 c. (duc. 9. 12, 6, 0), e la sua mucciglia guarnita. In conseguenza prima di procedere al pagamento di detto sconto, il comandante del corpo dovrà assicurarsi che le mucciglie sieno fornite de' generi necessarj, facendone una rivista esatta per ciascuna compagnia, ed assicurarsi della situazione delle masse per mezzo dell' ispezione del conto particolare di ciascuno individuo.

142. Lo sconto generale di biancheria e calzatura per compagnia sarà stabilito sopra un foglio in forma di tabella, conforme al modello N.° 25.

Questo foglio sarà nominativo, e conterrà per ogni individuo l' ammontare de' generi di biancheria e calzatura che gli saranno stati distribuiti, e la situazione della di lui massa, di cui il solo eccedente i 18 franchi (duc. 4. 09, 1, 1), i 21 f. 90 c. (duc. 4. 97, 8, 8) i 27 franchi (duc. 6. 13, 7, 7) ed i 40 f.

15 c. (duc. 9. 12, 6, 0.) potrà formare l' oggetto del deconto.

Il detto foglio sarà sottoscritto dal comandante della compagnia, e presentato ogni tre mesi al Consiglio di amministrazione.

143. Allorchè questo foglio di sconto da farsi a ciascuna compagnia sarà stato presentato al Consiglio di amministrazione, questo dopo essersi assicurato dell' esattezza de' dettagli ivi descritti, ordinerà con una deliberazione il pagamento a ciascuno individuo, a titolo di sconto di ciò che eccederà i 18 f. (duc. 4. 09, 1, 1), i 21 f. 90 c. (duc. 4. 97, 8, 8) i 27 f. (duc. 6. 13, 7, 7), ed i 40 f. 15 c. (duc. 9. 12, 6, 0) enunciati qui sopra.

144. In conseguenza di detta deliberazione, il quartier-mastro rimetterà al comandante di ciascuna compagnia l' ammontare dello sconto di biancheria e calzatura della sua truppa, per farne la distribuzione. Se ne faranno due copie conformi al foglio N°. 24, l' una delle quali resterà nelle mani del capitano o comandante della compagnia, e l' altra presso del quartier-mastro per loro rispettivo discarico.

L' importo di detti sconti sarà portato in uscita sul registro giornale generale nella colonna della biancheria e calzatura, e sopra la tabella.

145. Le somme componenti l' introito della massa di biancheria e calzatura saranno giustificate dall' importare del prodotto della ritenzione di biancheria e calzatura, secondo gli

scon-

sconti del soldo e lo spoglio stabilito su i fogli di sussistenza.

La sortita sarà giustificata colla copia de' fogli di sconto N.° 24 sottoscritti da' comandanti delle compagnie, e pagati in virtù della deliberazione del Consiglio:

Della massa di vitto ordinario.

146. Sarà formata una massa di vitto ordinario, la quale sarà amministrata da' capitani, sotto la vigilanza de' colonnelli e de' capi di battaglione o di squadrone de' corpi. Essa sarà composta

1.° di quindici centesimi (grana 3 $\frac{4}{12}$ $\frac{10}{11}$) per giornata di stazione e di rotta, i quali non saranno pagati che agli uomini presenti sotto le armi:

2.° del restante del soldo, dopo prelevata la massa di biancheria e calzatura ed i denari denominati *di sacca*.

147. Gli uomini in missione per la condotta di reclute, del parí che quelli distaccati in reclutazione non riceveranno che dieci centesimi (2 grana $\frac{8}{12}$ $\frac{3}{11}$) per la detta massa di ordinario: ed i figli di truppa ne riceveranno soli cinque (1 grano $\frac{1}{12}$ $\frac{7}{11}$).

148. Mediante questa massa le compagnie ed il piccolo stato maggiore nel caso preveduto nell'articolo 163 saranno obbligati di somministrare almeno tre once di pane bianco per la zuppa per ciascun soldato, e mezza libbra di carne ed i legumi necessarj al suo ordinario.

149. I comandanti delle compagnie fisseranno il numero degli ordinarj in proporzione della forza della compagnia, in modo che sieno sempre di 14 o 16 individui. I medesimi saranno composti, quanto più sia possibile, de' caporali o brigadieri, e de' soldati delle stesse squadre e sezioni. Il caporal tamburo o brigadiere trombetta ed i suonatori mangeranno insieme.

150. L'amministrazione degli ordinarj sarà abitualmente affidata a' caporali o brigadieri. Ma i dettagli di questo maneggio economico richiedendo un' abilità speciale che forse non concorrerà in un caporale o brigadiere (altronde adattatissimo per le altre incumbenze) sarà in facoltà de' capitani, quando lo giudicheranno opportuno, di scegliere per capo di ordinario un carabiniere ed un soldato anziano: ma il caporale o brigadiere dovrà allora rimanere nondimeno incaricato e risponsabile di tutto ciò ch' è relativo alla polizia ed alla disciplina della camerata:

151. I carabinieri, soldati, tamburi, trombetti e cornetti saranno comandati, ciascuno a vicenda, per fare la zuppa.

Sarà esente da questa incumbenza il carabiniere o soldato anziano che si troverà incaricato dell' amministrazione dell' ordinario.

I caporali e brigadieri essendo incaricati della polizia e disciplina della camerata, saranno sempre esenti dall' incumbenza di far la zuppa.

152. Niun caporale, brigadiere o soldato potrà esentarsi dal mangiare all' ordinario, se non-

nonchè per motivo di lavoro, o per cause particolari che il comandante della compagnia sarà obbligato di spiegare nella permissione che gli avrà conceduta, di cui sarà renduto conto al comandante del corpo.

153. I sotto-ufiziali faranno ordinario tra di loro, unendosi per due compagnie. Saranno obbligati di rilasciare sulla loro alta paga almeno cinque centesimi (1 grano $\frac{1}{12}$ $\frac{7}{11}$) al giorno di più de' fucilieri.

Essi non potranno esentarsi di mangiare all' ordinario, salvo colla permissione del comandante del corpo, la quale non potrà essere negata a coloro che avranno il loro ordinario particolare nel corpo.

Potranno prevalersi per far il loro ordinario di una persona non appartenente al corpo, mediante un permesso dell'ajutante approvato dal comandante del corpo.

154. Dandosi il caso che una compagnia sia separata dal suo battaglione o squadrone, ed in campagna, i sergenti o marescialli di alloggio potranno vivere all' ordinario co' soldati della sezione alla quale si troveranno addetti. Tali sergenti o marescialli di alloggio saranno allora sempre esenti da tutte le incumbenze a vicenda dell'ordinario e della camerata; nè saranno obbligati a pagarle.

155. I capitani potranno far de' contratti per la fornitura del pane della zuppa, e farlo comprare da' capi dell' ordinario. Potranno far lo stesso per la fornitura della carne, contrattando con macellaj o appaltatori, o facendo am-

maz-

mazzare i bovi per conto proprio, o comprando la carne per mezzo de' capi di ordinario.

156. Nelle città o altri luoghi dove trovansi stabiliti o si potrebbero stabilire de' dritti sopra il bestiame o sopra la carne, le truppe dovranno pagarli come li pagano gli abitanti.

157. I capitani non potranno impiegare, nè lasciar impiegare alcun dènaro della massa di ordinario in altra destinazione, se non quella prescritta dall'art. 148: ed allorchè verrà conceduta qualunque indennità in rimpiazzamento di detta massa o in supplemento della medesima, questa indennità dovrà essere impiegata tutta intera nell'ordinario. Ciò non ostante tutte le somme da prelevarsi sul soldo, dovranno essere le stesse come pe' corpi che non percepiranno che la sola massa di ordinario.

158. Qualunque ripartizione di denaro di questa massa fra gl'individui dell'ordinario ed ogni altra persona è assolutamente proibita. Le economie apparterranno alle compagnie; e saranno conservate nella cassa del corpo, o riservate per far fronte all'aumento di prezzo che potrebbe accadere sopra il pane, la carne o i legumi.

Dalla cassa non potrà dunque sortire altro denaro che quello della spesa reale che sarà stata fatta da ciascuna compagnia.

159. In conseguenza di queste disposizioni tutte le truppe, in qualunque luogo si trovi-

no,

no, saranno trattate egualmente, nè avranno dritto ad alcun aumento.

160. Quando i corpi saranno sul piede di guerra, verrà loro fatta una ritenzione di quindici centesimi (3 grana $\frac{4}{12}$ $\frac{10}{11}$) sulla massa di ordinario; ed in compenso verrà loro somministrata in natura una mezza libbra di carne e due once di legumi.

161. I fondi della massa di ordinario saranno al corpo fatti anticipatamente di quindici in quindici giorni, sopra stati che presentino l'effettivo de' sotto-ufiziali e soldati colle alte e basse risultanti dalle mutazioni accadute nel corso de' 15 giorni precedenti.

Questa spesa verrà regolata nello stesso modo che quella del saldo per mezzo di estratti particolari che avranno per base le giornate portate nelle due prime colonne della rivista generale.

162. Le compagnie non potranno percepire che l'ammontare della spesa reale. In conseguenza il quartier-mastro non rimetterà a ciascun capitano col *prest* senonchè i fondi provenienti dalle ritenzioni da farsi sopra il soldo. Con questi fondi i capitani potranno provvedere alle spese correnti dell'ordinario, e dare degli acconti a' fornitori e macellari che avranno fatto le forniture. Quanto al restante da pagarsi, dopo che avranno regolato il conto co' medesimi, rimetteranno loro per saldo de' mandati che saranno pagati al quartier-mastro.

163. I maestri lavoranti che fanno parte del

pic-

piccolo stato maggiore, nè appartengono ad alcuna compagnia, potranno esser pagati isolatamente de' quindici centesimi (3 grana $\frac{4}{12}$ $\frac{10}{11}$) della massa di ordinario: e qualora quest' individui convivessero volontariamente nell' ordinario, i mandati pel pagamento delle forniture che loro saranno fatte, verranno spediti da quell' ufiziale dello stato maggiore che il Consiglio di amministrazione destinerà a tale oggetto.

164. Per le truppe in marcia il prodotto della loro massa di ordinario verrà impiegato interamente per la sussistenza degli uomini che vi hanno dritto. In consegnenza la spesa della massa di ordinario sarà eguale all' introito della medesima; e nella contabilità di questa massa non sarà portata che per la regolarità del conteggio.

165. I lavoranti che mangeranno all' ordinario e che non avranno l' incumbenza a vicenda di far la zuppa, rilasceranno all' ordinario due centesimi e mezzo ($\frac{6}{12}$ $\frac{9}{11}$). Coloro per cui la zuppa verrà conservata a parte, ne rilasceranno cinque (1 grano $\frac{1}{12}$ $\frac{7}{11}$). Questo aumento sarà a beneficio dell' ordinario e l' introito non dovrà comparire che su i quaderni del capo dell'ordinario.

166. I Consigli di amministrazione terranno per la contabilità della massa un registro particolare, da cui risulti l' introito e l' esito generale. I fondi provenienti dal soldo del soldato vi saranno portati in introito per compagnia.

167.

167. Oltre il registro tenuto dal Consiglio di amministrazione il capo di ciascun ordinario terrà un quaderno, nel quale saranno registrati i diversi articoli di entrata ed uscita dell' ordinario.

Gli ufiziali di settimana s' informeranno di tutto ciò che compone il nutrimento del soldato, del prezzo delle derrate, in sostanza di tutti i dettagli di economia di cui quest' amministrazione è suscettibile. Obbligheranno il capo dell' ordinario a condurre seco lui un soldato della compagnia per portare le provvisioni, ed invigileranno affinchè tutte le compre sieno fatte e pagate dal detto capo (eccettuati i soli casi previsti nell' articolo 162) in presenza di detto soldato, il quale verrà comandato a vicenda fra gl' individui dell' ordinario.

La spesa giornaliera sarà registrata sul quaderno dell' ordinario alla presenza dello stesso soldato. Gli ufiziali di settimana si assicureranno dell' esattezza del conto in fine di ciascun *prest*.

168. Sarà in oltre tenuto da ciascun capitano, e dall' ufiziale dello stato maggiore nel caso prescritto dall' art. 163, un registro che presenti il dettaglio dell' introito e dell' esito di ogni compagnia.

Il colonnello od altro capo del corpo si farà esibire in ogni mese il registro di ciascuna compagnia, e lo munirà del suo *visto*. Lo stesso farà frequentemente di qualcuno de' quaderni che i capi di ordinario debbono tenere,

per

per così esser sicuro della piena ed intera osservanza degli articoli di sopra enunciati.

Metodo per comprovare le partite d' introito e di esito della massa di ordinario, e modo di stabilirgli.

INTROITO.

169. Si porterà in introito nel registro della cassa il soldo tale quale si riceve dal pagatore. Vi si porterà nella stessa maniera il prodotto de' 5, 10 e 15 centesimi (1 grano $\frac{1}{12}$ $\frac{7}{14}$, 2 grana $\frac{1}{12}$ $\frac{3}{11}$, 3 grana $\frac{4}{12}$ $\frac{10}{11}$) pagati dal Governo a titolo di massa di ordinario. Per potere stabilire sul registro particolare della massa la somma precisa dell' introito della medesima, si prenderà 1.° l' importo dello sconto di liquidazione dell'estratto di rivista; 2.° ciò che rimarrà del soldo, dopo dedotti i denari denominati di *sacca* e quelli della massa di biancheria e calzatura. Quest' ultimo prodotto sarà stabilito sopra i fogli di *prest* de' capitani secondo il modello N.° 13, ne' quali si distingueranno in due colonne le somme da pagarsi per denaro di sacca, e quelle da versarsi alla massa.

Si porterà in introito sul ristretto sommario dell' introito e dell' esito alla colonna del soldo l' ammontare intero del medesimo, come se niuna somma dovesse essere prelevata sul suo prodotto: e nello stesso tempo si porterà in introito alla colonna della massa di ordinario in articoli separati 1.° l' importo degli sconti pagati; 2.° l' ammontare delle somme

me prelevate sopra il soldo, secondo i fogli di *prest*.

Esito.

170. Le compagnie non potendo percepire che l'importo della spesa reale, ed il quartier-mastro non rimettendo a ciascun capitano col *prest* se non che i fondi provenienti dalle ritenzioni da farsi sopra il soldo, questi fondi saranno portati in introito su' registri de' capitani.

I capitani si caricheranno in introito sopra i loro registri dell'ammontare de' mandati che avranno rilasciati a' fornaj e macellaj per saldo delle forniture. Porteranno in seguito in dettaglio e successivamente le spese nel modo che saranno fatte.

171. Le partite di spesa di ciascuna compagnia saranno ricavate da' registri de' capitani, e portate per compagnia sul registro generale della massa.

172. Il quartier-mastro dovendo giustificare contemporaneamente l'impiego de' fondi del soldo e di que' della massa di ordinario, dividerà in due parti la colonna del suo registro dove porterà i dettagli del soldo.

Nella prima parte porterà la porzione del soldo che appartiene alla massa di biancheria e calzatura ed a' denari di *sacca*, considerando l'altra paga de' sotto-ufiziali e tamburi altresì come denaro di *sacca*. Nella seconda porterà le somme tolte prima e destinate alla massa di ordinario.

In quella intitolata *massa d'ordinario* porterà solamente le somme che pagherà sopra i mandati de' capitani.

Con questo metodo vi saranno tre colonne pel soldo e per la massa di ordinario. L' unione della 1.ª e 2.ª colonna presenterà la spesa fatta su i fondi del soldo: e l' unione di questa 2.ª colonna colla 3.ª farà conoscere la spesa esatta della massa di ordinario.

173. Uniformandosi a quanto si è stabilito qui sopra si porterà sul ristretto sommario dell' entrata ed uscita alla colonna del soldo, ed in due articoli separati,

1.° le spese della porzione del soldo attribuita alla massa di biancheria e calzatura ed a' denari di sacca;

2.° quella delle somme tolte per la massa di ordinario: ed alla colonna della massa si porteranno le spese reali, tali quali debbono essere inscritte su' registri de' capitani, sul registro generale della massa e sul registro giornale del quartier-mastro.

174. I sotto-ispettori alle riviste chiuderanno alla scadenza di ciascun trimestre, e gl' ispettori al finir di ogni anno, i conti della massa di ordinario; verificheranno e munirano del loro *visto* il registro del quartier mastro, non meno che di tutte le compagnie; e gli ufiziali generali ispettori d' armi li chiuderanno e sanzioneranno diffinitivamente.

Della massa di compagnia.

175. Sarà formata in ciascuna compagnia,

ad

ad esclusione delle compagnie di gendarmeria e di cannonieri littorali, una massa denominata di compagnia.

Questa massa sarà formata de' seguenti oggetti:

1.° di una ritenzione fatta sul soldo de' sotto-ufiziali e soldati che saranno messi in prigione o nella camera di disciplina. Tal ritenzione sarà

per ogni sergente o maresciallo di alloggio, di venti centesimi al giorno (4 grana $\frac{6}{12}$ $\frac{6}{11}$);

per ogni caporale o brigadiere, di dieci centesimi al giorno (2 grana $\frac{3}{12}$ $\frac{3}{11}$):

per ogni soldato di qualunque arme, tamburo o trombetta, di cinque centesimi al giorno (1 grano $\frac{1}{12}$ $\frac{7}{11}$):

Tali ritenzioni non avranno luogo sul soldo degl' individui che saranno tradotti in giudizio.

2.° del prodotto della vendita de' generi di piccolo equipaggio degli uomini morti o disertati e di que congedati dal servizio, essendo alle proprie case; quando però non saranno debitori nel loro conto particolare.

3.° di ciò che gl' individui morti, disertati, o congedati essendo alle case loro, si ritroveranno avere alla loro massa, oltre la somma fissata dall'articolo 141.

4.° di cinque centesimi (gr. 1 $\frac{1}{12}$ $\frac{7}{11}$) al giorno, che verranno rilasciati da tutti i lavoranti, sia che mangino o no all' ordinario.

5.° di una ritenzione sulla porzione del soldo spettante a ciascun sotto-ufiziale e sol-

dato assente per congedo di semestre.

Questa ritenzione sarà

pe' sergenti e marescialli d'alloggio di dieci centesimi al giorno (grana 2 $\frac{3}{12}$ $\frac{8}{21}$);

pe' caporali e brigadieri di cinque centesimi al giorno (grano 1 $\frac{8}{10}$ $\frac{7}{11}$);

Pe' soldati di ogni arme, tamburi e trombette, di due centesimi al giorno ($\frac{6}{12}$ $\frac{9}{11}$).

6.° di una ritenzione del doppio di quella indicata qui sopra per tutti i sotto ufiziali e soldati in piccolo congedo o permissione.

7.° del prodotto risultante nella cavalleria dalla vendita del letame tanto de' cavalli di truppa, che di quelli degli ufiziali delle compagnie.

176. Non vi sarà alcuna massa di compagnia per gli uomini di stato maggiore: e per conseguenza non si farà sul loro soldo alcuna delle ritenzioni prescritte qui sopra: ma essi non parteciperanno delle forniture fatte a spese della massa.

177. La massa di compagnia è destinata a provvedere a' sotto ufiziali e soldati di ogni arma la cera per lustrare le giberne, la terra grassa per imbiancare gli oggetti di coramc, il salario del sarto della compagnia incaricato delle piccole riparazioni del vestiario e dell'equipaggio, il salario del barbiere, la lavatura delle camice, fazzoletti, cravattini, calze e stivaletti di tela.

Nelle truppe a cavallo questa massa contribuirà in oltre alla rinnovazione e mantenimento delle scope di stalla, pale, forconi, secchie,

ti-

tinozze, barelle, lanternoni, lampade, lanterne, candele ad olio per la stalla, e cassoni per la biada.

178. La massa di compagnia sarà amministrata dal capitano, sotto la vigilanza del Consiglio di amministrazione. I capitani terranno un registro d'introito ed esito di questa massa. Ma i fondi che saranno disponibili in fine di ogni trimestre, verranno depositati nelle mani del quartier-mastro, per essere in seguito versati da esso nella cassa del Consiglio di amministrazione.

Terrà a tale effetto un conto aperto con ciascuna compagnia, e pagherà sopra questi fondi le spese secondo i mandati de' capitani.

Il capo di battaglione o di squadrone chiuderà in ogni trimestre i conti di ciascuna compagnia, ed invigilerà affinchè i capitani rimettano al quartier-mastro con esattezza i fondi che avranno disponibili.

179. Per mettere più di uniformità nell'amministrazione di questa massa, il Maggiore si occuperà de' dettagli della medesima sulla totalità del reggimento; e farà stabilire sugli stati delle mutazioni che gli saranno rimessi ogni mattina, un ristretto per compagnia e per individuo di tutt' i movimenti relativi agli uomini in congedo, e lavoranti in prigione o nelle sale di discipline. Questo ristretto indicherà il numero ed il prodotto delle giornate di ognuno, i morti, i disertati, e di più il restante della massa di biancheria e calzatura, la vendita delle loro mucciglie o valige, ed il rica-

vato dalla vendita del letame delle truppe a cavallo.

Per mezzo di questo ristretto, che dovrà essere rinnovato in ogni mese, il Maggiore potrà assicurarsi dell' esattezza dell' introito ed esito di ogni compagnia. Se egli venisse ad accorgersi di qualche abuso, ne dovrà render conto nel momento al comandante del reggimento che prenderà subito le misure per rimediarvi. Nel caso contrario apporrà il suo *visto buono* sul registro de' capitani.

Il Maggiore invigilerà egualmente affinchè il quartier-mastro versi esattamente nella cassa del reggimento i fondi che gli saranno rimessi da' capitani. Questi ultimi nel momento della consegna de' fondi disponibili nelle mani del quartier-mastro gli rimetteranno il *borderò* dettagliato e munito del *visto* del capo di battaglione o di squadrone: e questo *borderò* sarà loro in seguito restituito quitato dal quartier-mastro.

Questo *borderò* presenterà la totalità degl' introiti ed esiti, pendente il trimestre. Il quartier-mastro ed il Consiglio di amministrazione registreranno il primo sul suo registro particolare, che dee tenere, ed il secondo sul suo registro di cassa, la totalità dell' introito di ciascuna compagnia, con riserva di accreditarsi nel tempo stesso dell' ammontare dell' esito, in modo da non rimanere definitivamente caricato che del residuo proveniente dal versamento operato.

I capi di battaglione o di squadrone non chiu-

chiuderanno la contabilità trimestrale di ciascuna compagnia, che dopo essersi assicurati mediante un' esatta verificazione che tutte le spese sono state autorizzate, e che le medesime hanno avuto la destinazione prescritta dall' articolo 177.

180. I sotto-ispettori alle riviste in occasione della loro rivista di trimestre, e gl' ispettori all' epoca della loro in fine dell' anno, verificheranno in conformità degli articoli 254, 255, 256 e 257 la contabilità della massa di compagnia tanto su i registri de' capitani, che su i conti aperti tenuti dal quartier mastro. E per convalidare queste verificazioni dovranno munire della loro approvazione il registro che il quartier-mastro avrà tenuto a questo effetto.

181. I fondi della massa di compagnia non potranno in alcun caso essere distribuiti agli uomini, nè cambiati di destinazione. Gli avanzi di un anno saranno riportati sul seguente per sovvenire e far fronte all' aumento delle spese.

182. Occorrendo che la massa di compagnia non possa supplire a tutte le spese prescritte dall' articolo 177, il Consiglio di amministrazione dopo di essersi assicurato de' motivi dell' insufficienza, potrà ordinare che si tolga una somma sul *prest*, fissandone la quota e la durata. Senza tale formalità non potrà mai togliersi alcuna somma sul *prest*.

Della massa del fuoco.

183. La massa di fuoco sarà fissata con una

legge speciale, e verrà pagata nel modo determinato dal regolamento de' 28 settembre 1807.

184. Questa massa è destinata alla fornitura della legna ed altri combustibili necessarj tanto per preparare gli alimenti dell' uomo, quanto per garantirlo dal rigore del freddo, pendente l' inverno.

185. Ciascun Consiglio di amministrazione percepirà la totalità della massa di fuoco, ad eccezione di quella delle porzioni del corpo distaccate fuori del regno: In conseguenza sarà obbligato a provvedere alla spesa del fuoco pe' suoi distaccamenti stazionati nel regno.

186. La fornitura de' combustibili necessarj al fuoco avrà luogo sotto la vigilanza de' Consigli di amministrazione, sia per mezzo di compre fatte ad economia, sia per mezzo di contratti passati con degli appaltatori particolari, ne' quali dovranno essere spiegati in lettere estese, e non in numeri, i prezzi delle forniture, le epoche delle provviste ed i pagamenti.

187. I corpi penseranno al pagamento di tutte le spese relative al traspórto, alla manutenzione ed alla distribuzione de' combustibili; e pagheranno i dritti di transito, concessioni e dogane, e qualunque altro stabilito o da stabilirsi.

188. Non adempiendo i Consigli a' pagamenti nell' epoche stipulate ne' contratti per le forniture, ed alle condizioni particolari per le spese accessorie, l' ispettore ed i sotto-ispettori alle riviste, sulla domanda che loro ne verrà fat-

fatta da' creditori del corpo, provvederanno al loro pagamento, mediante un mandato sul pagatore della guerra, il quale firmato dal creditore verrà dato in pagamento per contanti al Consiglio di amministrazione, e dedotto dalla massa del fuoco.

189. Nessuna persona sotto verun pretesto potrà reclamare per ottenere sconti sul residuo della massa di fuoco.

190. Questo residuo verrà conservato nella cassa del corpo, e portato da un anno all' altro per far fronte all' aumento del prezzo de combustibili.

191. Il regolamento de' 25 di giugno 1807 sarà osservato tanto per la quantità da distribuirsi alla truppa, quanto per la distinzione de' mesi d' inverno.

192. Le truppe in marcia dovendo essere alloggiate in casa degli abitanti, ed esser provvedute del fuoco, non avranno mai in tali casi alcuno sconto di massa di fuoco da reclamare, la quale non è dovuta che pe' giorni di stazione.

193. Ciascun Consiglio di amministrazione incaricherà un capitano, un tenente, un sottotenente e quattro sotto-ufiziali, de' dettagli relativi alla compra, conservazione e distribuzione delle legna: ma la responsabilità sarà addossata al solo capitano.

194. I comandanti de' distaccamenti che non hanno Consigli eventuali, riempiranno le funzioni attribuite al capitano incaricato del fuoco, renderanno conto al loro Consiglio di am-

mi-

ministrazione, ed eseguiranno gli ordini del medesimo. Trasmetteranno al Consiglio ogni quindici giorni un ristretto delle loro compre, ricavato da' loro registri, insieme cogli stati di distribuzione sottoscritti da essi.

195. I magazzini destinati all'approvvigionamento ed alla distribuzione de' combustibili, e che appartengono al Governo, saranno messi a disposizione delle truppe. Nelle piazze, dove non vi saranno magazzini di proprietà dello Stato, le Comuni saranno obbligate a provvedergli gratuitamente.

196. Gl' introiti di denaro del registro N.° 7 saranno comprovati dagli sconti di liquidazione stabiliti in piedi degli estratti di rivista, e dovranno venir registrati volta per volta, a misura che avranno luogo: lo stesso si farà delle partite di uscita. Ciascun pagamento sarà appoggiato dall' autorizzazione spiegata dal Consiglio, e dalla ricevuta della persona che avrà ricevuto il denaro.

I capitani incaricati del dettaglio de' combustibili rilasceranno de' mandati sul quartiermastro pel pagamento delle spese fatte coll' autorizzazione del Consiglio. Qualunque spesa non giustificata resterà a carico del quartier-mastro.

197. I capitani incaricati del fuoco, ed i capi de' distaccamenti che non hanno Consigli di amministrazione, terranno un registro di entrata ed uscita in natura conforme al modello N.°. 7 (*bis*).

L' introito sarà giustificato

1.° dalla deliberazione del Consiglio che avrà autorizzato la compra de' combustibili;

2.° dall' approvazione data dal Consiglio sul contratto stipulato da' venditori;

3.° dalla ricevuta del capitano incaricato del fuoco,

Le partite di esito verranno giustificate da' *boni* di distribuzione, confrontati col numero delle giornate di presenza che daranno dritto alla distribuzione de' combustibili. Le spese per avarie non saranno mai approvate, ma ricaderanno a carico dell' agente del Consiglio, la di cui negligenza le avrà occasionate.

198. Non sarà ammessa in uscita alcuna compra di combustibili, se l' oggetto della medesima non si troverà portato in entrata nel conto in natura del capitano.

Si dovrà dunque, quando si stabilirà il conto, procedere alla verificazione delle partite d' introito di quest' ultimo conto che servirà di *controllo* al registro di entrata ed uscita in contanti.

199. I fondi necessarj per assicurare la fornitura de' combustibili alle reclute, a' prigionieri di guerra, disertori stranieri ed altri individui che non fanno parte di un corpo, verranno fatti nelle mani dell' ufiziale comandante ciascun deposito, e sulle di lui ricevute alle stesse epoche e nella stessa maniera che pe' corpi organizzati.

200. I comandanti de' depositi per mezzo de' fondi che verranno loro fatti, faranno provvedere nel modo più economico i combustibi-

li

li più necessarj pel fuoco degl' individui riuniti sotto i loro ordini, nella stessa proporzione che per le truppe.

I contratti saranno approvati da' sotto-ispettori alle riviste.

201. L' ordine e metodo stabiliti per la distribuzione e contabilità del fuoco saranno osservati quanto più sia possibile in tali depositi, come negli altri corpi.

TITOLO V.

Fondi segreti.

202. L' ispettore ed i sotto-ispettori alle riviste sono espressamente incaricati d' invigilare affinchè ne' corpi non venga mai stabilito alcun fondo segreto sotto il titolo di massa di economia, o sotto qualunque altra denominazione. Queste sorte di masse essendo sempre composte di percezioni illecite, sono la sorgente di abusi i più gravi, e servono ad alimentare fra le truppe il gusto di oggetti di lusso, che sono formalmente proibiti.

TITOLO VI.

Delle disposizioni comuni a tutte le masse.

203. Qualunque prestito sopra l' ammontare di qualsivoglia massa, per venire in soccorso di un' altra è proibito a' Consigli di amministrazione, a riserva di circostanze straordinarie che lo comandassero imperiosamente. In questo caso tali prestiti non potranno aver luogo che in virtù di una deliberazione espressa del Consiglio, la quale dovrà essere appro-

va-

vata dall' ispettore o sotto-ispettore alle riviste, e di cui sarà immediatamente spedita una copia al Ministro della guerra per ottenerne la sua approvazione diffinitiva.

Allorchè in virtù dell' approvazione del Ministro della guerra sarà stato fatto un prestito da una massa a profitto di un' altra, l' importo di tale prestito sarà subito portato a conto della massa che avrà fatto il prestito, e quindi in entrata a conto della massa che l' avrà incassato: e quando avrà luogo la restituzione di questo prestito, si porterà in uscita a favore di quest' ultima, ed in entrata per conto dell' altra massa.

204. L' ispettore ed i sotto-ispettori alle riviste invigileranno affinchè i Consigli di amministrazione abbiano l' avvertenza di portare esattamente i restanti in cassa dell' anno precedente in introito nel conto dell'anno corrente.

205. L' ispettore ed i sotto-ispettori alle riviste invigileranno egualmente affinchè i Consigli di amministrazione non portino per restante in cassa effettivo gli equivalenti rappresentativi di pagamenti fatti, o d' incassi non effettuati. Avranno in conseguenza la più grande attenzione di verificare, all' occasione che chiuderanno provvisoriamente la contabilità di ciascun trimestre, se le somme enunciate per restanti in cassa vi esistano effettivamente.

206. Per l' esecuzione di ciò che è prescritto nell' articolo precedente l' ispettore ed i sotto-ispettori alle riviste ingiungeranno a' Consi-

gli

gli di amministrazione, nell' atto che chiuderanno provvisoriamente la contabilità del primo trimestre dopo la promulgazione di questo regolamento, di far sortire dal conto delle diverse masse

1.° l' importare di ciò che può essere dovuto a' corpi sotto qualunque titolo, e che sarebbe stato male a proposito portato in introito, come se fosse stato realmente incassato;

2.° l' ammontare di tutte le spese non appartenenti alle diverse masse suscettibili di rimborso a' corpi, sia sul prodotto delle altre masse, sia su i fondi straordinarj che sarebbero stati mal a proposito imputati in esito.

3.° le spese non approvate e rigettate da' Consigli, come fatte indebitamente, le quali dovranno rimanere a carico di coloro che le avranno ordinate, e che invigileranno in conseguenza affinchè il loro importo venga restituito alla cassa quanto più presto sarà possibile.

TITOLO VII.

Dell' amministrazione interna delle compagnie.

267. I capitani, e gli ufiziali che li rimpiazzano in caso di assenza, sono incaricati e risponsabili di tutt' i dettagli relativi alla sussistenza ed al mantenimento della loro compagnia. Resta in conseguenza loro prescritto di dirigere questi dettagli con ordine ed economia, sotto l' autorità degli ufiziali superiori, e di aver l' occhio affinchè le forniture dovute alla truppa le sieno fatte con esattezza e nel-

e nelle quantità e qualità prescritte da' regolamenti.

Saranno particolarmente responsabili verso i Consigli di amministrazione dell'impiego de' denari appartenenti a ciascuno individuo della loro compagnia.

208. La vigilanza principale del capitano sarà sopra il *prest*, sull' esattezza che venga distribuito all' epoche fissate, sulla maniera di farne uso, sulle distribuzioni del pane che debbono aver luogo ogni quattro giorni, e sopra quella de' foraggi ne' corpi di cavalleria. Gli stati particolari dell' uno e dell' altro saranno formati da' forieri: ed il capitano ne farà facilmente la verificazione sopra il foglio di sussistenza N.° 14; giacchè questo dee contenere tutte le mutazioni ed i movimenti della compagnia.

Farà perciò attenzione al numero degli assenti per congedo, o negli ospedali, pe' quali non debbe esser preso pane, ed agli aumenti e diminuzioni che i movimenti accaduti nell' intervallo da un *prest* all' altro potrebbero occasionare.

209. Il foglio di sussistenza stabilito dall' articolo 50, che il capitano è obbligato di formare per istabilire col quartier-mastro lo sconto di sussistenza della compagnia, otterrà il doppio intento di metterlo in grado di vedere giornalmente l' impiego de' denari destinati al soldo della sua truppa, mediante l' esattezza con cui farà portare sullo stesso foglio in sua presenza in ogni mattina dal foriere le mutazioni e le variazioni del giorno precedente,

ac-

accanto al nome degl' individui a' quali esse avranno relazione, e di formare ogni tre mesi il foglio di *controllo* prescritto dal regolamento concernente le riviste, per servire allo stabilimento della rivista de' sotto-ispettori alle riviste.

Avrà egualmente l'attenzione di far inscrivere l'ammontare di ciascun *prest* e la quantità delle razioni di pane somministrate per ciascuna distribuzione: ed ivi troverà tutte le annotazioni di cui avrà bisogno per sapere il conto di ciascun individuo per giornate, formarne lo sconto in denaro, ed assicurarsi delle somme assorbite dal pagamento del soldo de' presenti, e di quelle destinate a soddisfare le giornate di ospedale.

Il numero delle giornate di presenza indicherà quello delle razioni di pane dovute alla compagnia; ed il ristretto delle distribuzioni indicherà il numero delle razioni somministrate.

210. I capitani saranno risponsabili verso il comandante del corpo della conservazione e mantenimento di tutte le parti di abbigliamento e di equipaggio tanto dell' uomo che del cavallo, e dell' armamento della loro compagnia.

Faranno le ricevute di tutte le forniture che saranno fatte alla loro truppa; certificheranno il travaglio delle riparazioni; e si concerteranno per questi diversi oggetti cogli ufiziali incaricati dal Consiglio di amministrazione de' dettagli che saranno loro relativi.

211. Per avere sotto gli occhi tutti i dettagli riuniti della loro compagnia e per seguitar-

targli più agevolmente, i capitani terranno due registri, l'uno conforme al modello N.° 26, che si denominerà *controllo* delle filiazioni degli uomini e de' cavalli, l'altro secondo il modello N. 27, che si chiamerà registro particolare del dettaglio della compagnia. Quest' ultimo sarà distinto in 13 classi, cioè:

1.° conto particolare de' sotto-ufiziali e soldati:

2.° stato delle somme in deposito della massa di biancheria e calzatura di ciascun individuo:

3.° stato de' generi di biancheria e calzatura:

4.° stato de' generi di abbigliamento:

5.° stato de' generi di equipaggio dell' uomo e dell' armamento:

6.° stato della bardatura nelle truppe a cavallo:

7.° stato degli uomini all' ospedale:

8.° stato degli uomini distaccati fuori del regno:

9.° stato degli uomini in congedo:

10.° stato de' prigionieri di guerra:

11.° stato delle distribuzioni e del *prest*:

12.° stato delle distribuzioni delle razioni di foraggio e de' viveri:

13.° stato delle mutazioni:

212. I capitani porteranno sul conto particolare di ciascun individuo tutt' i generi che gli saranno stati somministrati, ed il prezzo che avranno costato; e vi aggiungeranno tutto ciò che gli spetta di sconto di biancheria e cal-

calzatura, per formare il bilancio con ciò che avrà ricevuto. Il risultato indicherà ciò che ciascun individuo avrà nella massa di biancheria e calzatura.

213. Ogni individuo avrà un libretto di entrata e di uscita N.° 28, il quale dovrà essere conforme al conto stabilito sul registro della compagnia.

I forieri registreranno in esso tutt' i generi a misura che gli distribuiranno.

Questi libretti saranno presentati a' capitani quando vorranno fare le verificazioni degli sconti della loro compagnia.

214. I capitani procederanno alla verificazione degli sconti ogni tre mesi in presenza di ciascun individuo. Il registro della compagnia N.° 27, lo stato nominativo del vestiario ed il libretto del soldato N.° 28 saranno confrontati insieme, e dopo la verificazione degli sconti verranno affissi nella camerata.

I capitani sottoscriveranno ogni tre mesi i libretti de' soldati dopo che lo sconto sarà stato regolato.

215. I capitani avranno la cura di formare a ciascuno degli uomini della loro compagnia un fondo di massa a norma dell' articolo 141 del presente regolamento.

216. Mediante le forniture di piccolo equipaggio che debbono esser fatte agli uomini di nuova leva sopra i fondi della massa generale, conformemente all'articolo 54, e mediante la ritenzione che verrà fatta sopra il soldo per biancheria e calzatura, la mucciglia de'sot-

te-

to-ufiziali e soldati sarà fornita de' seguenti generi, cioè:

tre camice,
un cravattino nero,
tre cravattini bianchi,
due paja di calze di filo o cotone;
un pajo di calze di lana,
due paja di scarpe,
un pajo di stivaletti di tela grigia per la fanteria solamente,
un pajo di stivaletti di lana nera,
un sacco di tela in tempo di guerra,
una mucciglia di pelle nella fanteria solamente,
due coccarde, una delle quali al cappello,
e de' piccoli oggetti necessarj alla polizia dell' uomo.

Tali effetti saranno tutti marcati colla lettera alfabetica della compagnia e col numero dell' individuo.

217. I comandanti delle compagnie avranno l' avvertenza di non domandare de' congedi pe' loro sotto-ufiziali e soldati, se gli uni e gli altri non saranno prima provveduti pel momento della loro partenza di calze, di scarpe e di denaro pel loro viaggio.

Il dettaglio de' loro generi sarà inscritto al dorso del loro foglio di licenza, come è stato regolato precedentemente.

218. Le diverse divisioni delle compagnie avendo per mira principale la polizia, il buon essere e l' amministrazione interna, i tenenti e sottotenenti nelle loro divisioni, i sergenti

ed i marescialli d' alloggio nelle loro suddivisioni, i caporali e brigadieri nelle loro squadre invigileranno sopra tutti gli oggetti, e ciascun di loro terrà un *controllo* secondo il modello N.° 27 del registro particolare delle compagnie, in cui saranno inscritti i nomi degli uomini e la situazione de' loro generi di biancheria e calzatura per essere in istato di verificargli e di renderne conto a' lor superiori.

Questi *controlli* saranno rinnovati ogni tre mesi.

219. Morto o disertato che sarà un soldato, il di lui conto sarà regolato al momento in presenza del capitano che farà verificare lo stato della mucciglia o valigia del medesimo, secondo il foglio mentovato nell' articolo precedente: e detta mucciglia o valigia sarà ritirata dal foriere.

I generi di piccolo equipaggio saranno venduti nella compagnia; ed il prodotto sarà versato nella massa della medesima.

I generi degli uomini disertati non saranno venduti, finchè non saranno stati giudicati in contumacia: ed in caso di ritorno si terrà loro conto soltanto del prodotto della vendita, che sarà preso sulla massa della compagnia.

TITOLO VIII.

Delle distribuzioni.

220. Le forniture del pane, legna, riso, carne, aceto, paglia, foraggi ed altro, tanto in guarnigione che in campagna, saranno registrate sul giornale del quartier-mastro se-

gna-

gnato N.° 10 all'articolo delle distribuzioni.

Questo registro servirà al quartier-mastro per giustificare ogni tre mesi al Consiglio di amministrazione delle quantità distribuite ad ogni compagnia su' *boni* del capitano e le ricevute dell' ufiziale della compagnia che sarà stato presente alla distribuzione.

221. In conseguenza i tenenti e sottotenenti di ogni compagnia saranno obbligati di assistere per giro di ruolo a ciascuna distribuzione ; nè potranno esentarsene, salvochè fossero comandati per un servizio militare ; nel qual caso saranno rimpiazzati dal foriere il quale dovrà sempre intervenirvi.

L' ufiziale o foriere presente alla distribuzione darà in piede del *bono* del capitano la sua ricevuta delle quantità somministrate, quando la distribuzione sarà stata completa : e quando la medesima non sarà completa, non rilascerà che una ricevuta a conto, e conserverà il *bono* sino al compimento della fornitura.

222. Il capitano terrà una nota de' *boni* rilasciati e delle quantità somministrate in conseguenza, e la inscriverà regolarmente al N.° 12 del suo registro particolare di compagnia.

223. Ad ogni distribuzione i pesi, le misure e le quantità delle forniture saranno verificate dall' ufiziale a tal effetto comandato.

Il quartier-mastro formerà lo stato generale della distribuzione, secondo i *boni* de' capitani, in conformità dell' articolo 220.

224. Il buon ordine e la polizia da osser-

varsi nelle distribuzioni saranno mantenuti esattamente secondo i regolamenti concernenti la disciplina militare: ed i comandanti de' corpi saranno risponsabili de' disordini che potrebbero commettersi.

TITOLO IX.

Dell' ordine da osservarsi in caso di formazione di battaglioni o squadroni di guerra.

225. Allorchè un corpo dovrà formare de' battaglioni o squadroni di guerra, il Consiglio di amministrazione del deposito sarà composto, come è spiegato nell' articolo 12.

226. Il Consiglio di amministrazione del deposito sarà incaricato dell' ammiuistrazione di tutte le masse, della contabilità e degli archivj.

227. Il totale dell' ammontare delle masse dovrà esser pagato al deposito in conformità dell' articolo 109 del regolamento de' 28 di settembre 1807 (eccettuato quando i battaglioni o squadroni di guerra saranno al soldo di un' altra Potenza) coll' obbligo al detto deposito di far passare le somme necessarie a' battaglioni e squadroni di guerra per ispese di manutenzione di cui potranno essere incaricati. Queste spese non saranno mai calcolate sulla forza de' detti battaglioni o squadroni, ma secondo i loro bisogni.

228. Gli sconti di biancheria e calzatura dovendo aver luogo quattro volte all' anno solamente, i fondi provenienti da detta massa resteranno nella cassa del Consiglio di ammini-

stra-

strazione del deposito sino all'epoca degli sconti, coll' obbligo ad esso Consiglio di fare la trasmissione de' fondi per la compra degli oggetti di piccolo equipaggio necessarj a' battaglioni o squadroni di guerra.

229. I Consigli di amministrazione de' battaglioni o squadroni di guerra dovranno tenere un registro delle deliberazioni, in testa del quale sarà registrato il decreto di chiudimento della contabilità, che avrà avuto luogo nel momento della loro separazione dal deposito, e la situazione della cassa alla stessa epoca. Tutte le deliberazioni concernenti gl' interessi de' battaglioni o squadroni di guerra dopo il momento della separazione saranno parimente portate in detto registro.

230. Terranno un registro di cassa, in cui registreranno prima le somme loro rimesse dal Consiglio di amministrazione del deposito, e quelle che saranno state versate alla cassa dell' ufiziale pagatore.

231. L' ufiziale pagatore terrà un registro giornale che principierà per l' introito e l' esito dall' epoca della separazione.

Terrà ancora un registro de' movimenti e delle distribuzioni, principiando dalla stessa epoca.

232. Il Consiglio di amministrazione de' battaglioni o squadroni di guerra terrà egualmente un *controllo* di filiazione degli uomini e de' cavalli.

233. Dovendo tutte le operazioni che saranno fatte a' battaglioni o squadroni di guerra,

essere la base principale della contabilità de' corpi, i Consigli di amministrazione de' battaglioni o squadroni suddetti trasmetteranno, alla scadenza di ogni trimestre, al Consiglio del deposito un ristretto munito del *visto* del sotto-ispettore alle riviste, del registro di cassa, non meno che del giornale dell' uffiziale pagatore co' documenti all' appoggio de' pagamenti parimente rivestiti di tal formalità.

I sotto-ispettori impiegati al campo, o nell' accantonamento, stabiliranno all' epoche determinate nell' articolo 21 del presente regolamento la contabilità de' battaglioni o squadroni di guerra che si troveranno nel loro circondario, e trasmetteranno senza il menomo ritardo all' ispettore alle riviste il risultato della loro verificazione, affinchè questi possa farlo pervenire a' sotto ispettori incaricati della contabilità generale del corpo.

I sotto-ispettori de' campi e degli accantonamenti faranno il loro travaglio secondo le formalità prescritte, e vi riuniranno tutti gli schiarimenti che crederanno necessarj allo stabilimento della contabilità generale del corpo.

234. Nel caso che i battaglioni o squadroni di guerra si trovassero pagati e mantenuti da una Potenza estera, quando il deposito resterà a carico del tesoro napoletano, detti battaglioni o squadroni amministreranno essi medesimi la loro massa, e terranno una contabilità separata, principiando dal giorno in cui saranno pagati dal Governo straniero. In questo caso la separazione delle masse dovrà aver luo-

luogo cominciando dalla stessa epoca, nel modo prescritto dall'art. 236 per le porzioni de' corpi distaccati fuori del territorio del regno. La contabilità de' battaglioni o squadroni di guerra non sarà portata su' registri del deposito se non che all' epoca della riunione del corpo.

TITOLO X.

Dell' ordine da osservarsi nell' amministrazione interna in caso di divisione di un corpo per la separazione di battaglione o squadrone, o di un semplice distaccamento fuori del territorio del regno.

235. Allorchè un battaglione, squadrone, compagnia o distaccamento dovrà separarsi dal corpo per sortire dal regno o per imbarcarsi, gli si creerà un Consiglio di amministrazione straordinario composto nel modo prescritto negli articoli 2 e 16.

Questo Consiglio sarà tenuto di uniformarsi a tutto ciò che è prescritto a' Consigli ordinarj dalle disposizioni sopra descritte.

236. Prima che un battaglione o squadrone si separi dal suo corpo, il Consiglio eventuale di amministrazione del battaglione o squadrone che dovrà partire, si adunerà contemporaneamente al Consiglio del corpo, ad effetto di procedere alla ripartizione della massa generale degli oggetti e generi esistenti nel magazzino del corpo. Se dall' epoca della separazione il corpo ha de' debiti, l' ammontare

de' medesimi sarà dedotto su i fondi esistenti in cassa prima della ripartizione.

Nel caso che non vi esistesse alcun fondo in cassa a conto della massa generale, e che il corpo avesse de' debiti da liquidare sulle spese fatte pe' rimpiazzamenti dell' anno, il battaglione o squadrone destinato ad esser distaccato sarà tenuto di contribuire al pagamento de' debiti in proporzione dell' ammontare della porzione di massa che dovrà ricevere.

Quest' oggetto verrà regolato dal sotto-ispettore alle riviste, e di concerto co' due Consigli di amministrazione.

237. Si rimetterà al comandante del battaglione o dello squadrone o distaccamento separato lo stato delle filiazioni della sua truppa, con de' biglietti di ospedale e de' cartelli di congedo.

238. Il registro delle somme e de' generi provenienti dalla ripartizione sarà fatto su i registri rispettivi: ed il risultato di questa operazione sarà inscritto in forma di processo verbale in testa del registro delle deliberazioni del Consisiglio del battaglione o squadrone che dovrà partire, sottoscritto da tutti i membri de' due Consigli.

239. Sarà provveduto con una decisione del Ministro pel vestiario ed equipaggio del battaglione o squadrone distaccato, in ragione de' climi dove dovrà servire.

240. Gli ufiziali incaricati de' dettagli del vestiario, equipaggio e ferratura rimetteranno a quelli incaricati di questi stessi dettagli ne' bat-

battaglioni o squadroni che partiranno, gli stati di situazione di tutti questi oggetti relativamente a ciascuna delle compagnie che li compongono.

Questi stati saranno in doppia spedizione, e sottoscritti rispettivamente da detti ufiziali che ne conserveranno una copia come documento giustificativo verso i due Consigli di amministrazione.

241. Il Consiglio di amministrazione del battaglione o squadrone separato si uniformerà pe' rimpiazzamenti del vestiario, equipaggio ed armamento della sua truppa alle disposizioni del presente regolamento.

242. I generi di abbigliamento, di equipaggio e di biancheria e calzatura o di piccolo equipaggio degl' individui del battaglione o squadrone distaccato saranno messi in buono stato avanti la loro partenza. Ciò che potrebbe loro esser dovuto su i fondi di massa, sarà rimesso al Consiglio di amministrazione del detto battaglione o squadrone che ne darà la ricevuta; e se ne farà menzione dal Consiglio sul registro delle deliberazioni.

243. Allorchè i battaglioni o squadroni si uniranno, il Consiglio di quelli distaccati, prima di essere disciolto, renderà conto a quello del corpo della sua amministrazione per tutto il tempo della loro separazione.

L' ispettore o sotto-ispettore alle riviste, se si troverà sul posto, interverrà nel Consiglio che si terrà a tale oggetto.

Dopo che il Consiglio del corpo avrà verifica-

ficato i registri relativi all' introito ed all' esito del battaglione o squadrone riuniti, e le carte giustificative all' appoggio, i detti registri saranno chiusi provvisoriamente dall' ispettore o sotto-ispettore alle riviste, se sono presenti, o in difetto, in occasione della prima rivista.

Il quartier-mastro farà subito la registrazione delle diverse somme versate nella cassa del corpo; e tutti i registri saranno conservati per esser presentati all' ispettore generale d' armi, e chiusi definitivamente in di lui presenza nelle forme prescritte.

244. Quando tutti i battaglioni si separeranno, i registri resteranno presso del battaglione che sarà considerato come battaglione di deposito. All' epoca della loro riunione in uno stesso luogo, i Consigli si aduneranno in presenza dell' ispettore o sotto-ispettore, se si trovano sul posto, e procederanno alla verificazione de' loro conti rispettivi, cominciando da quelli del battaglione di deposito.

Terminata tale operazione, il Consiglio del corpo si formerà secondo le disposizioni del presente regolamento: ed i risultati de' conti sopra enunciati saranno portati secondo il loro ordine di regolarità sopra i registri del corpo i quali saranno stati continuati dal deposito.

Lo stesso metodo verrà osservato da' corpi di truppe a cavallo, a' quali si riunirà uno squadrone che ne sarà stato distaccato.

245. Nel caso di separazione di un semplice distaccamento, il Consiglio di amministrazione sarà formato come è prescritto dall' arti-

co-

colo 16. Questo Consiglio sarà attaccato, quanto più potrà, alle regole che sono state stabilite, tanto pel modo di tenere la contabilità, quanto pe' conti da rendere al ritorno.

TITOLO XI.

Distaccamenti comandati per tener guarnigione su i vascelli dello Stato.

246. Gli ufiziali e soldati di ogni arme comandati per servire su i legni da guerra dello Stato cesseranno dal giorno della loro partenza, dal corpo di essere compresi nelle riviste, e vi saranno portati soltanto per memoria. Sussisteranno e saranno mantenuti per mezzo di riviste di soldo che loro verranno spedite ne' luoghi dove potranno ritrovarsi.

247. Sarà cura del Consiglio di amministrazione del corpo affinchè i distaccamenti che saranno comandati per tener guarnigione su' legni da guerra dello Stato, sieno provveduti, quando s' imbarcheranno, di generi di vestiario, grande e piccolo equipaggio in buono stato; e farà fare il suo rimpiazzamento alla scadenza del termine fissato per la loro durata, nel caso però che i distaccamenti non si trovassero troppo lontani. Nel caso contrario vi si provvederà dopo gli ordini del Ministro: ma la ritenzione del valore di questa fornitura sarà fatta sopra la massa generale de' corpi per gli oggetti a suo carico, e sopra il soldo per generi di biancheria e calzatura.

248. Non si farà alcuna anticipazione a' distaccamenti che dovranno imbarcarsi, senza

un

un ordine particolare del Ministro.

249. Al ritorno del distaccamento, l'ufiziale che l'avrà comandato presenterà i conti al Consiglio di amministrazione del corpo, il quale ne farà la verificazione provvisoria, e li conserverà per sottomettergli all'ispettore o sotto-ispettore in occasione della prima rivista.

Quando questi conti saranno stati in tal modo verificati e chiusi dall'ispettore, resteranno presso del corpo, per avervi ricorso in caso di reclamazioni.

Questi distaccamenti non potendo essere compresi nelle riviste de' corpi che dal giorno della loro riunione, si farà per loro una rivista particolare per servire al richiamo del loro soldo, dal giorno che saranno sbarcati sino a quello del loro ritorno al corpo.

Gli uomini rimasti negli ospedali sulla rotta saranno compresi nelle riviste susseguenti del corpo dal giorno del loro ingresso in detti ospedali.

Distaccamenti lasciati nel regno da un corpo imbarcato.

250. Quando un corpo comandato per essere imbarcato lascerà un distaccamento nel regno, il Consiglio di amministrazione farà rimettere dal quartier-mastro al comandante del distaccamento i diversi registri relativi alla sua amministrazione.

251. L'ufiziale che comanderà questo distaccamento, osserverà, quanto più sarà possibile, per la contabilità ed amministrazione della sua

trup-

truppa le stesse formole che sono state prescritte dalle disposizioni del presente regolamento.

252. Allorchè il corpo sarà rientrato nel regno, il comandante del distaccamento renderà conto al Consiglio di amministrazione dall' epoca dell' ultimo conto chiuso dall' ispettore o sotto-ispettore alle riviste.

Fatta la verificazione, i risultati ne saranno portati sul registro generale e sopra quello delle diverse masse: ed il comandante del distaccamento sarà discaricato della sua amministrazione.

TITOLO XII.

Corpi di nuova formazione.

253. I corpi di nuova formazione riceveranno un primo fondo di vestiario e di equipaggio.

Le mercanzie ed altre materie pel vestiario verranno loro somministrate sugli ordini del Ministro della guerra nelle quantità determinate nella tariffa N.° 30.

Saranno essi incaricati della costruzione, e ne riceveranno l' ammontare secondo i prezzi fissati nella suddetta tariffa.

I detti corpi stipuleranno de' contratti pel grande e piccolo equipaggio, uniformandosi alle disposizioni prescritte dal capitolo concernente l' amministrazione della massa generale.

I corpi di nuova formazione non avranno dritto alla massa generale se non che dall' epoca che sarà determinata per ciascun corpo

dal

dal Ministro della guerra, dopo quella in cui il primo fondo sarà stato fornito. Non vi potrà esser meno dell' intervallo di un anno tra l' epoca dell'ammessione al godimento della massa generale e l' istallazione del Consiglio di amministrazione titolare. Pendente tal tempo il corpo riceverà una massa provvisoria destinata alla manutenzione del vestiario e degli arnesi da cavallo, al trattamento degli uomini, alla caserma ed alle spese di *burò*, non meno che alla ferratura e medicamenti de' cavalli ne' corpi di cavalleria.

Questa massa verrà pagata sopra riviste di effettivo. Non sarà conceduto su questa massa alcun aumento per le reclute, nè diminuzione per gli uomini disertati. I generi di vestiario che saranno al termine della loro durata, avantichè il corpo riceverà la sua massa generale, saranno rimpiazzati per conto del Governo, secondo il modello prescritto per la somministrazione de' primi fondi.

I Consigli di amministrazione saranno addebitati nel conto della massa generale, non solo del prodotto della massa provvisoria, ma ancora delle somme che riceveranno a titolo di primo fondo.

TITOLO XIII.

Chiusura della contabilità.

254. Tutt' i registri generali di contabilità, cioè il registro delle deliberazioni del Consiglio, il registro di cassa e il giornale del quartier-mastro saranno verificati e chiusi provvi-

so-

soriamente ogni tre mesi dal sotto-ispettore alle riviste, incaricato dell' ispezione del corpo in un Consiglio di amministrazione convocato a tale effetto.

Il quadro generale per compagnia della situazione della massa di biancheria e calzatura, i registri di generi di abbigliamento, equipaggio ed armamento, non meno che i registri particolari delle diverse masse saranno muniti del di lui *visto*.

Quando i Consigli saranno addebitati di qualche oggetto, se ne farà menzione su i registri particolari rispettivi.

255. Seguita tale verificazione, il Consiglio di amministrazione certificherà il risultato dell' introito ed esito nella forma stabilita su' modelli, e farà munire tutti i documenti giustificativi del *visto* di un membro del Consiglio.

Il sotto-ispettore metterà in seguito il suo decreto provvisorio al piede de' registri, ed apporrà il suo *visto* a tutti i documenti giustificativi. Tali documenti saranno riuniti e conservati per essere presentati all' ispettore generale d' armi, quando la contabilità sarà chiusa definitivamente.

256. Il sotto-ispettore subito dopo avere stabilito provvisoriamente la contabilità, formerà un ristretto della situazione tanto delle masse quanto del vestiario (in servizio e ne' magazzini) del grande e piccolo equipaggio ed armamento di ciascun corpo, e lo rimetterà all' ispettore delle riviste per essere trasmesso in doppia spedizione al direttore generale del-

le

le riviste che ne rimetterà una al Ministro della guerra accompagnata dalle sue osservazioni.

257. L' ispettore alle riviste chiuderà la contabilità alla scadenza di ogni anno, e trasmetterà contemporaneamente i registri sommarj dell' introito ed esito dell'anno, secondo i modelli, ed un inventario delle materie e generi di ogni specie tanto in servigio che esistenti in magazzino, in conformità del modello N.° 2 del registro delle deliberazioni del Consiglio.

Unirà a questo travaglio uno stato dettagliato della spesa della massa generale, pendente l' anno scorso, e trasmetterà ogni cosa in doppia spedizione al direttore generale delle riviste, che ne farà immediatamente passare una al Ministro della guerra, accompagnata dalle sue osservazioni.

258. All' epoca della rivista dell' ispettore generale d' armi, e nel giorno che verrà determinato da esso, il Consiglio di amministrazione di ciascun corpo, e l' ispettore alle riviste, o in di lui assenza il sotto-ispettore che avrà chiuso provvisoriamente la contabilità dell' anno precedente, si aduneranno in presenza dell' ispettor generale.

Il Consiglio di amministrazione metterà sotto gli occhi dell' ispettore generale d'armi tutti i registri co' documenti giustificativi de' decreti provvisorj che vi saranno stati inscritti, in esecuzione degli articoli precedenti.

Allorchè il tutto sarà stato chiuso in presenza dell' ispettor generale, l' ispettore o sotto-ispettore

tore alle riviste inscriverà a piedi del registro un decreto diffinitivo. Questo decreto sarà sottoscritto da lui, ed approvato dall'ispettore generale d'armi. Mediante tale operazione la contabilità dell'anno verrà chiusa e terminata definitivamente: ed il Consiglio resterà discaricato della sua amministrazione.

I documenti giustificativi saranno conservati presso del corpo, pendenti due anni dopo il chiudimento della contabilità; ed i medesimi spirati, saranno tutti bruciati.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta e munita del nostro sigillo si pubblichi colle ordinarie solennità in tutto il regno per mezzo delle autorità cui appartiene, le quali dovranno registrarla ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Segretario di Stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Data in Napoli nel dì 28 di Settembre 1809.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro della giustizia e del culto
Firm. G. Zurlo.

Il Ministro Segretario di Stato
Firm. Pignatelli.

Pubblicata nel dì 5 *Febbrajo* 1810.

Suppergi, anno 1809

L I

Relati golamento delle' corpi.

Digitized by Google

LLO N.° 1.
dall' art. 23.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III
NAPOLI

berazioni

ione.

ANNO

n.° 1. del modello n.° 1.

Il Consiglio di amministrazione riunito ha autorizzato il quartier-mastro a ricevere dal pagator generale del tesoro a conto della sussistenza corrente la somma di duc. . . . . che depositerà nella cassa.

Il Consiglio di amministrazione riunito ha rimesso al quartier-mastro la somma di duc. . . . . di cui renderà conto.

Il Consiglio di amministrazione riunito volendo fare un fondo di biancheria e calzatura per le distribuzioni agli uomini di nuova leva, ha autorizzato il capitano incaricato dell' abbigliamento a fare le seguenti provviste; cioè

Paja di scarpe . . . . . n.°
Paja di calze di filo . . . . . .
Paja di stivaletti di tela grigia . .
&c. &c. . . . . .

Esso ufiziale presenterà al Consiglio i contratti che avrà stipulati, per potere, dopo avergli fatti approvare da S.E. il Ministro della guerra, autorizzare il quartier-mastro a pagarne l' importo nell' atto della consegna di detti generi.

Il Consiglio di amministrazione ha verificato l' introito e l' esito del quartier mastro dal dì . . . . sino al dì . . . . . risulta da tale verificazione; cioè

Che l' introito è stato di . . . . . .
Che l' esito è stato di . . . . . .

Che in conseguenza ritiene presso di se . .
li quali ci ha presentati.

Il Consiglio di amministrazione ha proceduto all' esame dell' introito ed esito del giornale del quartier-mastro, pendente l' ultimo trimestre scorso. Dopo aver confrontato gli articoli d' introito col registro della cassa, e le carte giustificative cogli articoli del esito; e dopo aver verificato tutte le somme totali delle diverse colonne, ed essersi in seguito assicurato dell' esattezza di tutte le operazioni suddette, e dell' esistenza de' fondi restanti nelle mani di detto quartier-mastro; il Consiglio ha chiuso il di lui giornale da cui risulta un fondo restante presso di esso nella somma di duc. . . . . della quale renderà conto susseguentemente.

Il Consiglio ha parimente chiuso l' introito e l' esito del registro di cassa del trimestre scorso; ed in seguito ha fatto la situazione delle masse del corpo, come appresso; cioè

fi ri di e	Totale	Trattamento de' cavalieri dell'Ordine reale delle due Sicilie (per ordine)	Osservazioni

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" NAPOLI

nmario a tecedente. Seguito del n.° 1.

. . . . . .

amministrazione . . . . . .

. . . . . } } }

non ammesse, e
e a le riviste . .
eale nella cassa . . } }

on ancora pagate.

. . . . . }

. . . . . }

. . . . . }

. . . . . }

. . . . . }

. . . . . }

Totale . . . . . .

e calzatura per anticipazioni avute
nassa.

. . . . . }

Restano in cassa . . . .

dal quale risulta
. trimestre dell'
ssa al 1° . . . .
tata . . . . . .

Certificato da noi membri del Consiglio di amministrazione del reggimento di . . . . .
A . . . . li . . . . 18 . . .

n.° 2 relativo
al modello N.° 1.

d. . . . tanto in mate-
ino ovvero in servizio,
18. . .

...tto delle materie ... in uso pendente ... trimestre 18. . .		Osservazioni
...gnazione generi	Quantità	
Abiti	600	Il corpo de-
,,	,,	ve se vesti
...nzione di		del vestiario
ti	600	vecchio ri-
abiti . . .	600	dotto inser-
... d'abiti.	600	vibile per le
		riparazioni, o
		se si trovas-
		se qualche
		volta nella
		necessità as-
		soluta di ser-
		virsi per tale
		uso di generi
		nuovi, por-
		terà allora
li abiti . .	600	nelle osser-
li sottabi-		vazioni la
ti	600	natura e la
		quantità di
		quelli che
		avrà impie-
		gati in tale
		uso, spie-
		gando anche
		la natura ed
		il numero
		de' generi
		riparati.

T O

Seguito del n.° 2.

one	Totale della consumazione, pendente l'.. trimestre 18....	Restante al 1.° .. de' generi che erano in servizio al 1.° di.. 18..	Generi ricevuti dalle compagnie pendente il .. trimestre 18..	Totale de' generi in servizio al 1.° di.... 18....	Movimenti e situazione del magazzino: Esistenti in magazzino al 1.° di .. 18.	Generi costrutti ed introdotti in magazzino pendente il .. trimestre 18..	Totale	Generi distribuiti alle compagnie, pendente il .. trimestre 18....	Restante in magazzino al 1.° di .. 18..	Osservazioni
	220	2380	200	2580	100	300	400	200	200	

guito del n.° 2.

agazzino

Restante in magazzino al 1.° di .. 18..	Osservazioni

VITTORIO EMANUELE III° - BIBLIOTECA NAZIONALE
NAPOLI

N.° 3. relativo al modello N.° 1.

Indennità						Totale	Trattamento de' cavalli del Real Ordine delle due Sicilie
di rotta	di alloggio e mobilie	di foraggi	di viveri di campagna	di			

NAPOLI
BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III"

rio avanti scritto.

duc.

re

o ridotte dall'ispettore

cioè

Totale . . . .

Restano . . .

n.° 4 relativo al
Modello N.° 1.

eggimento d . . . tanto in mare-
agazzino , ovvero in servizio ,
te l' anno 18 . . .

Prodotto delle materie messe in uso, pendente l'anno 18 . . .		Osservazioni
Desiguazione de' generi	Quantità	
Abiti	800	
"	"	
listinzione di abiti	800	
listinzione di abiti	800	
per abiti . .	800	
per sottabiti	800	

Seguito del n.° 4.

...dente l'anno 18..	Restante al 1.° di .. de' generi che erano in servizio al 1.° di .. 18..	Generi ricevuti dalle compagnie pendente l'anno 18..	Totale de' generi in servizio al 1.° di .. 18..	Movimenti e situazione del magazzino					Osservazioni
				Esistenti in magazzino al 1.° di .. 18..	Costruiti ed introdotti in magazzino, pendente l'anno 18..	Totale	Distribuiti alle compagnie pendente l'anno 18..	Restante in magazzino al 1.° di .. 18..	
5	1425	300	1725						

Seguito del n.° 4.

situazione del magazzino

Totale	Distribuiti alle compagnie, pendente l'anno 18 . . .	Restanti in magazzino al 1.° di . . . . 18 . . .	Osservazioni

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" - NAPOLI

MODELLO N.° 2.
prescritto dall' art. 29.

. . .° Reggimento d . . . .

Registro di cassa.

...o	Introito	Esito	
		Somme rimesse al quartier mastro per rendere conto	Impiego di dette somme giustificato da quartier mastro
...ontro . .	20200	15200	14000
...pendente . . .	30000	28000	26500
...esito			
...ob trime ...nila duc ...versato ...izazion ...r saldare ...è scon ...tomila. .	12000		
. . .	18000		
	30000		
...la cassa, ...e spe ...a di du . . .	28000		
...3 . . dus . . .	2000		

...e al modello N.° 1 del registro del Consiglio:

...l Consiglio di amministrazione ...la cassa, di cui risulta che ... è di ducati duemila.

18 . . .

...ne da noi ispettore alla rivista ...cassa, il restante in cassa di 2000 ...me è det... sopra.

18 . . .

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

MODELLO N.° 5
prescritto dall' art. 37.

. . .° Reggimento di . . . .

ornale generale dell' introito e dell' esito
del
quartier-mastro.

di	INDENNITA'				
	di convogli e trasporti	di rotta	di alloggio o mobilia	di foraggi	di viveri di campagna
"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"
"	"	"	"		"
"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" - NAPOLI

...asa d'ordine	MASSE										INDENNITA'				
	di [illegible]	di fuoco	di abbigliamento	di bardatura e ferratura	di accampamento	di foraggi	di rimonta	di biancheria e calzatura	di compagnia	di	di [illegible] e trasporti	di [illegible]	di alloggio e mobilia	di foraggi	di viveri di campagna
»	.	.	4	»	»	»	»	20.50	»	»	»	»	»	»	»
0	»	»	»	»	»	»	..	»	..	»	»	»	»	»	»
»	»	»	800	»	»	..	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
..	.	..	..	200	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..
253.	»	»	1000	250	»	»	..	28 50	»	»	»	»	»	»	»

S E			INDENNITA'				
di rimonta	di biancheria e calzatura	di compagnia di	di convogli e trasporti	di retta	di alloggio e mobilia	di foraggi	di viveri di campagna
,,	28. 50	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,
,,	,,	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,
,,	,,	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,
,,	,,	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,
,,	,,	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,
,,	,,	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,
,,	,,	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,
,,	,,	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,
,,	,,	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,
,,	200	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,
,,	228. 50	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,
,,	,,	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,
,,	200	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,
,,	428. 50	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III - NAPOLI

MODELLO N.° 4
prescritto dall' art. 40.

Giornale dell'introito ed esito della massa generale

. . .° Reggimento di . . .

Date degl' introiti	[illegible]	S[illegible] di [illegible] e retribuzione di sacchi al pagatore	Debiti degli uomini morti o disertati verso la massa di biancheria e calzatura	Spese generali	Total
5 genn.					
					1800
15 febb					
8 dett					750
					840
dett					
					900
et					
					1000
r					
					240
					100
					180
					200
					6010

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" NAPOLI

MODELLO N.° 5
prescritto dall' art. 40.

Giornale dell' introito ed esito della massa di bardatura e ferratura.

prescritto dall' art. 40

I N

Date
ll' in
sito

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" NAPOLI

d . . . .

di ordinario

MODELLO N.° 7
prescritto dall' art. 40.

: : .° Reggimento d : : :

Registro in contanti della massa di fuoco.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III
NAPOLI

atura

. . .

ura della massa
al sig. . . . . .
ssa per delibe-
ministrazione in

ESITO							
Date delle distribuzioni	Quantità di giorni per cui le forniture sono state fatte	Numero di		Quantità distribuite in razioni di			Osservazioni
		Soldati	Sotto ufiziali				

MODELLO N.° 8
escritto dall'art. 40.

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III"
NAPOLI

. . .

mpagnia . . .

ESITO

o ra r	Compra di terra grassa	Salario del frater	Salario del sarto della compagnia	Per ispese di lavatura di biancheria della compagnia	Totale	Situazione al 1.° . . . . 18 Restante in cassa	Dovuto	Osservazioni

T A T O

. . 18 . duc.
scende a . . . .
Totale . . . .
ende a . . . .
18 . . . . .

MODELLO N.° 9
prescritto dall' art. 41.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III
NAPOLI

o della massa
tura .

di detta massa all' epoca del 1.° . . . . 18 . . . .

S I T O

Soldi pagati in contanti	Masse degli uomini				Situazione al 1.° . . 18 . .		Osservazioni
	morti o cassati da versarsi alle masse		passati ad altro	Totale	in deposito	degli uomini debitori alla massa	
	generale	di compagnia	. . . .				

ufiziali e soldati al 1.° . . . 18 . . . . .

o in cassa al 1.° . . . . 18 . . . . . .

. il presente quadro dell' introito ed esito della massa di biante nella cassa di questa massa è di duc. . . . appartenenti a' sot-
. . . li . . . . 18 . . . .

MODELLO N.° 10.
prescritto dall'art. 42.

. . . .

elle distribuzioni
o, pendente

a in 7 parti; cioè:
e' cavalli (n.° 1.)
conforme al Modello n.° 1.)
. . . . . (n.° 3.)
gnia . . . (n.° 4.)
. . . . . (n.° 5.)
. . . . . (n.° 6.)
. . . . . (n.° 7.)

ORPO . Sortiti nell'anno 18 . . .

Gradi	Indicazione delle sortite	Numero de' sortiti					
		Per congedo	Riformati	Cacciati	Morti	Disertati	Passati ad altre compagnie
Sergente	Congedato con pensione	1	,,	,,	,,	,,	,,
Fuciliere	Cassato per cattiva condotta	,,	,,	1	,,	,,	,,
Caporale	Morto all' ospedale del luogo	,,	,,	,,	1	,,	,,
Fuciliere	Passato caporale nella 6. compagnia	,,	,,	,,	,,	,,	1
Caporale	Disertato col prest . .	,,	,,	,,	,,	1	,,
Fuciliere	Riformato per infermità	,,	1	,,	,,	,,	,,
		7	3	2	4	11	8
	Totale 41	8	4	3	5	12	9

ACCATI.

DATE		Osservazioni
della loro partenza	del loro ritorno	

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" NAPOLI

lo stato maggiore avranno una
e.

PRIGIONIERI DI GUERRA

Gradi	Luogo [illegible]	Da qua[illegible] nemico	D[illegible]			Osservaz[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	

ıpagnia delle precedenti distribuzioni.

mpagnia del 1.° battaglione

rne	Riso, o legumi secchi	Legna o altri combustibili	Paglia per coricarsi	Osservazioni

giore avrà una pagina conforme
te.

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" NAPOLI

.°)

DETTAGLIO per compagnia delle precedenti distribuzioni.

Prima compagnia del 1.° squadrone.

Per quanti giorni le distribuzioni sono state fatte	Quantità di razioni				
	di fieno	di paglia	di biada	di erba	Osservazioni

ni compagnia e lo stato maggiore avrà una pagina conforme
sente per ciascun trimestre.

MODELLO N.° 11.
prescritto dall'art 45.

reggimento di . . .

Gradi, date delle nomine, azioni in cui sono distinti, e brevetti di onore	Date e motivi delle sortite dal corpo, delle morte, dei servigi anteriori, delle ferite e delle campagne fatte

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" NAPOLI

MODELLO N.° 12.
prescritto dall'art. 46.

. .° Reggimento d . .

llo de' contrassegni de' cavalli .

MODELLO N.° 13.
prescritto dall' art. 49.

o d . . .

. . .ª Compagnia

1808 per 5 compagnie

	f. c.		Denari di tasca f. c.	Pagati alla massa di ordinario f. c.
. . .	0. 72	l' una	2 60	1. ,,
. . .	0. 54	. . .	6. 80	4. ,,
. . .	0. 54	. . .	1. 70	1. ,,
. . .	0. 40	. . .	8. . .	8. ,,
. . .	0. 25	. . .	18 50	74. ,,
. . .	0. 35	. . .	1. 50	2. ,,
. . . . .			,, ,,	,, ,,
Totale . . .			39. 10	90. ,,
ggiungersi secondo i ovimenti qui contro .			1. 75	0. 60
Totale . . .			40. 85	90. 60
edursi secondo i momenti qui contro . .			1. 15	1 60
Resto netto . .			39. 70	89. ,,
			f. 128.	c. 70

per la somma di cento ventotto franchi e 70 centesimi. Fort ci il 1.° di Magg o 1808.

MODELLO N.
prescritto dall'a

. . .ª Compagnia di fucilieri del . . .° batta

Foglio di sussistenza del trimestre di gennajo, febbrajo e marzo d
. . . 1807, colle mutazioni accadute pendente detto tempo; cioè

Nomi de' sottofiziali e soldati	Gradi	Movimenti, pendente il trimestre
Giuseppe Bianco	Sergente-maggiore	senza mutazioni . . . . .
	Sergente	all'ospedale del luogo da' 15 giugno . .
	Sergente	senza mutazioni . . . . .
	Sergente	in congedo limitato da' 21 gennajo . .
	Sergente	senza mutazioni . . . . .
	Foriere	senza mutazioni . . . . .
	Caporale	senza mutazioni . . . . .
	Caporale	fatto prigioniere a' 20 marzo . . .
	Caporale	sortito dall'ospedale a' 2 marzo, dove era entrato a' . . . gennajo . . . . .
	Caporale	senza mutazioni . . . . .
	Caporale	senza mutazioni . . . . .
	Caporale	entrato nell'ospedale a' 2 febbrajo . . .
	Caporale	ritornato di congedo al 1.° marzo, giorno della scadenza del medesimo, Era partito dal corpo il 1.° gennajo . . . . .
	Caporale	sortito dall'ospedale esterno a' 21 gennajo; rientrato al corpo a' 25; ha viaggiato 5 giorni con indennità di rotta; era all'ospedale esterno dal 1.° di gennajo . . . . .
	Tamburo	senza mutazioni . . . . .
	Tamburo	all'ospedale agli 11 gennajo, rientrato a' 21 detto.
	Fuciliere	senza mutazioni . . . . .
	Fuciliere	passato i granatieri il 1.° febbrajo . . .
	Fuciliere	disertato a' 15 gennajo . . . . .
	Fuciliere	disertato a' 18 marzo; rientrato al corpo a' 27 detto.
	Fuciliere	senza mutazioni . . . . .
	Fuciliere	passato nella terza compagnia al 1.° di marzo. .
	Fuciliere	all'ospedale del luogo al 1.° di febbrajo; rientrato al 1.° di marzo . . . . .

il trimestre.	Numero delle giornate		
trascritte . . .	5200		
. . . .	90		
. . . .	90		
. . . .	99		
. . . .	90		
. . . .	90		
. . . .	90		
bbrajo . . .	31		
. . . .	29		
. . . .	59		
. . . .	59		
pedale al 1.° di marzo	24		
26 detto . . .	5		
spedale del luogo a' 28			
. . . .	8		
. . . .	31		
. . . .	31		
. . . .	31		
. . . .	19		
rientrato a' 25 . .	10		
	6116		

	c.	f.	c.		
a	72	64.	80		
.	54	115.	56		
.	54	48.	60		
tura	8	31.	52		
.	40	202.	80		
.	35	59	50		
.	25	1529.	»	2409.	78
dall'					
.	13 1/3	3	32 1/3		
.	20	10	80		
tura	5	343	8		
.	.	128.	50		
.	.	131.	10		
.	.	120.	»		
.	.	122.	»		
.	.	118.	30		
.	.	160.	»	2034	19
.	.	637.	38		
.	.	560.	»		
a	41 1/2	31.	51 1/3		
.	30	17.	70		
.	20	7.	60		

etto da pagare . . .	375. 57

f. c.

Li quali 375. 57 appartengono alla massa di biancheria e calzatura.

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" NAPOLI

MODELLO N.
prescritto dall' a

.ª Compagnia di fucilieri del . . .° battag

onto del mezzo soldo degli uomini ritornati di congedo li
pendente il mese di . . . 18 . . .

ni gli ini	Gradi	Epoche della partenza	Epoche del ritorno	Numero delle giornate di assenza	Mezzo soldo al giorno	Importo	Da dedurre l' ammontare de' generi d' indennità ricevute, pendente la rotta

MODELLO N.° 16.
prescritto dall'art. 54.

iteria leggiera

lella massa genera'e.

	Durata
. . . . .	12 anni
. . . . .	2 anni
. . . . .	2 anni
li battaglia e pe' ve-	
. . . . .	1 anno
a leggiera	1 anno
lla fanteria di batta-	
. . . . .	2 anni
. . . . .	1 anni
. . . . .	2 anni
. . . . .	4 anni
. . . . .	6 anni
. . . . .	20 anni
. . . . .	20 anni
. . . . .	20 anni
inco	20 anni
e del tamburo . .	20 anni
tura dell' abito e del	
. . . . .	. . .
to	. . .
zione del di sopra de'	
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
iccolo equipaggio da	
rivo al corpo . . .	. . .
i promossi al grado di	
)	. . .
. . . . .	. . .
eri	. . .

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

	Durata
per le distinzioni de' sotto-ufiziali	...
iali degli zappatori	...
di bard	...
rio e l' equipaggio de' disertori condannati a' li pubblici ed a trascinare la palla	...
amenti, la biancheria pe' feriti, fasciature per iosi, ammalati alla caserma, ed ammalati leg- ente	...

Cacciatori a cavallo.

dardi	...
	...
bito	...
nolo	...
tto	...
i di panno	...
nde	...
kos di pelo d' orso	...
rone	...
rna	...
giberna di bufalo	...
carabina di bufalo	...
ali	...
be	...
per foderare le tasche e filettatura del corpetto, bito, del soprabito e per le mutande	...
o pe' pantaloni di stalla	...
i pe' corperti ed i soprabiti	...
ra de' generi di vestiario	...
azioni de' detti generi	...
azioni dell' equipaggio	...
azioni dell' armamento	...
a fornitura de' generi di piccolo equipaggio da ciascun uomo nel di lui arrivo al corpo	...
a porzione de' sotto-ufiziali promossi al gra- sottotenente e di quartier-mastro	...
ne d' ajutante	...
os	...
per le distinzioni de' sotto-ufiziali e de' cac- anziani	...
ncino per la guarnizione de' calzoni	...
di montone per la guarnizione de' calzoni	...

ssa di bardatura	
	Durata
. . . . .	20 anni
. . . . .	8
. . . . .	8
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
. . . . .	8
. . . . .	8
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
. . . . .	9
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
. . . . .	. . .
e' filetti da stal-	
inzagli , corde	
. . . . .	. . .

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" NAPOLI

MODELLO N.° 17.
prescritto dall' art. 56.

. . .° Reggimento di . . .

. . di amministrazione del . . .° reggimento d. . stabilimento dell' anno 18 . . . pendente l' ultimo trimestre (*fine di ciascun trimestre*).

Natura delle mercanzie	Quantità stipulate ne' contratti	Prezzi	Quantità di abiti, sottabiti, mantelli ed altri generi che debbono essere costrutti	Importo delle commissioni	Epoche stabilite pe' pagamenti delle mercanzie	Osservazioni
Panno turchino	.000. can.	f. 10.	150. abiti	f. 25000	in 3. volte a' 1.° di dicembre a' 1.° di gennajo a' 15. detto	
d. bianco . . .	700.	f. 10.	900. sottabiti			
d. scarlatto . .	90.	f. 15.	900. paja di calzoni			
Tricotto bianco . . .	800.	f. c. 8. 31				

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" NAPOLI

LLO N.° 17. B.
to dall'art. 126.

. . .pendente l'ultimo
TATuti dal Consiglio di
necess l' anno 18 . . . e
cui o, pendente il suddet-
n trimestre) . .

Equipaggiamenti forniture fatte	Pagamenti fatti pendente il trimestre: dalla cassa del corso	Pagamenti fatti pendente il trimestre: da	Restante delle quantità da fornire	Osservazioni
Armate	500		c. 400 300 50 »	

MODELLO N.° 19.
prescritto dall' art. 60.

. .° Reggimento d . . .

di abbigliamento, equipaggio ed armamento nuovi, ...tro reggimento per lo rimpiazzamento di quelli la ...spirata fin dal 1.° . . . 18 . . .; cioè

	Compimento de' diversi generi	Loro durata prescritta dalla legge	Da rimpiazzare principiando dal 1.° . . . 18 . . . secondo il regolamento.
. . . . .	1961	2 anni	da rimpiazzare all'anno. 9°
. . . . .	1961	2 anni	idem . . . . .
. . . . .	1961	1 anno	idem 19
. . . . .	1961	2 anni	idem 98
omplete . . .	1900	20 anni	idem 9
. . . . .	568	20 anni	idem 2
i fucile . . .	1940	20 anni	idem 9
amburo . . .	54	20 anni	idem . . . . .
i tamburo . .	54	20 anni	idem . . . . .
di guastatori.	11	2 anni	idem . . . . .
. . . . .	1900	10 anni	idem 190
. . . . .	568	10 anni	idem 5
guastatori . .	11	10 anni	idem 1

ministrazione del . . .° reggimento d . . . domanda il rim- descritti quì sopra, e prega S. E. il Ministro della guerra conseguenza.

li . . . . 18 . . .

o provvisoriamente da noi ispettore alle riviste

li . . . 18 . . .

stato di è calco- ne che il e di pace.

Verificate e stabilite definitivamente da noi ispettor generale d'armi le quantità di generi da rimpiazzare menzionate nel presente stato.

A . . . li . . . 18. . .

MODELLO N.° 20.
prescritto dall' art. 60.

. . .

necessarie per la riparazione
distinzioni de' gradi.

, o generi necessarj alle riparaz oni, e loro valore	Quantità	Prezzi	Ammontare
Per riparare la fodera di 900 abiti e 900 corpetti, a . . centimetri per ogni due			
Per riparare la fodera de le maniche e le tasche di 900 abiti a . . . centimetri . . .			
Per li 900 corpetti a . . . centimetri			
Per li 900 berretti di polizia a . . . centimetri			
di 900 cappelli			
grossi mancanti a' 900 abiti da riparare			
piccoli mancanti a' 900 abiti e corpetti da riparare . .			
Cuojo			
Bufalo			
Vitello			
. . . . .			
naggiore			
. . . . .			
. . . . .			
. . . . .			
. . . . .			
. . . . .			
. . . . .			
. . . . .			
. . . . .			
. . . . .			
Totale			

nistrazione sottoscritti.

MODELLO N.° 21.
prescritto dall' art. 86.

. .° Reggimento di . . .

Compagnia del . . .° battaglione

rimettersi al capitano incaricato della
igliamento da' comandanti delle com-
a volta l' anno, dopochè le ripa-
i generali saranno terminate.

ARMAMENTO				Osseervazioni
Fucili e bajonette		Sciable		
dell'annata	antiche ed in buono stato	dell'annata	antiche ed in buono stato	
				Le truppe a cavallo aggiungeranno in questo quadro gli oggetti di bardatura.

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" NAPOLI

MODELLO N.° 22.
prescritto dall' art. 96.

tto per riparazioni d' armi.

MODELLO N.° 23.
prescritto dall'art. 101.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III
NAPOLI

atte all'armamento :

MODELLO N.° 24.
prescritto dall' art. 119.

. . .° Reggimento d . . .

RO dell' introito ed esito de' generi e forni-
abbigliamento, equipaggio, armamento e
tura, e degli oggetti di biancheria e
zatura destinati alle reclute nel loro ar-
rivo al corpo, tenuto dal capitano
incaricato di questo dettaglio.

modello di registro è fatto per ogni sorta di truppe. Ciascun cor-
ciocchè gli appartiene.
incaricato del dettaglio avrà due ufiziali sotto di lui: l'uno di es-
o di tutti i dettagli del vestiario e della biancheria e calzatura; e
li quelli dell'equipaggio ed armamento.
ti di truppe a cavallo ne avranno uno di più pe' dettagli della mas-
l' uno e l'altro terranno un registro che corrisponderà con quello
on quello della compagnia.

					Cali					
					Tela					
					Galloni	d'oro				
						d'argento				
						di filo				
					Bottoni	grossi				
						piccoli				

VITTORIO EMANUELE III° - BIBLIOTECA NAZIONALE - NAPOLI

ESITO

Dettaglio dell'esito	Abiti	Corpetti	Calzoni	. . . .	. . . .	. . . .	Cappelli	. . . .	Berretti di poli
Totale									

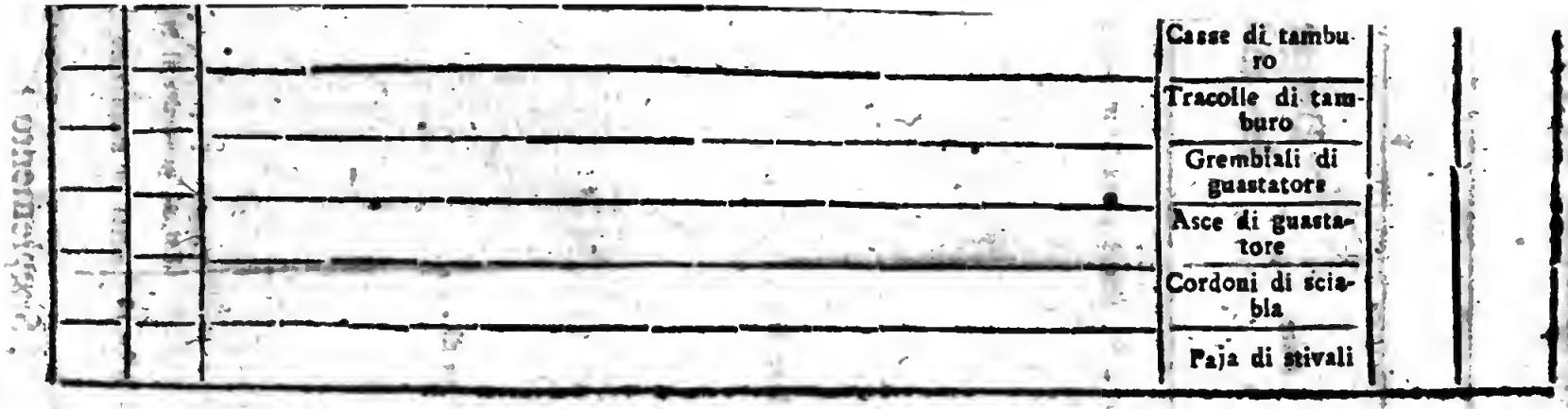

REAL BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

tura.

ESITO

Detta. io dell' esito	Selle	Briglie	Bridoni	Filetti di scuderia	Cavezze e guinzagli	Gualdrappe	Cappelletti	Coperte.	Sacchi di biada	Bisacce	Brusche	Striglie	Valige
ale..													

Bajon et-te	Pistole	Sciable

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III - NAPOLI

calzatura.

ESITO

e	Detta-glio dell' esito	Camice	Cravatte nere	Cravatte bian-che	Paja di calze di cotone	Paja di calze di filo	Paja di calze di lana	Paja di scarpe	Paja di stivaletti grigi	Paja di stivaletti neri	Mucciglie di tela.	Mucciglie di pelle	Coccarde
	Totale...												

MODELLO N.° 24. A
prescritto dall' art. 120.

. . . .

to del dettaglio del
li effetti di bian-
a.

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III"
NAPOLI

bigliamento.

ESITO

	Dettaglio dell'esito	Panni				Tricot	Cadì	Tela	Galloni			Bott
		Turchino	Bianco	...					di argento	di lana	di filo	grossi
18..	Consegnato al capo sarto. . .											
	Totale											

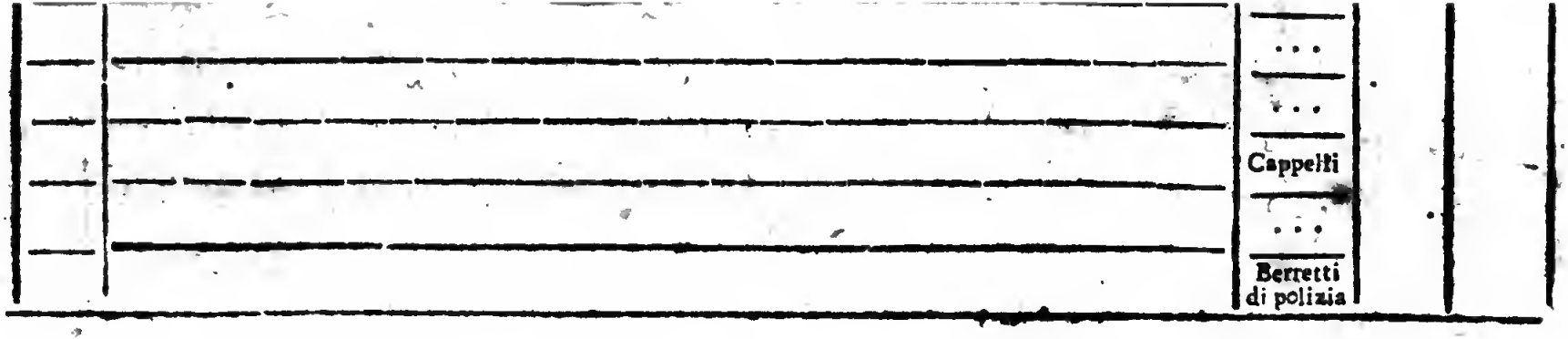

VITTORIO EMANUELE III° - BIBLIOTECA NAZIONALE
NAPOLI

2.

ESITO

...io dell' ...sito	Camice	Cravatte nere	Cravatte bianche	Paja di calze di cotone	Paja di calze di filo	Paja di calze di lana	Paja di scarpe	Paja di stivaletti grigi	Paja di stivaletti neri	Mocciglie: Sacchi di tela	Mocciglie: Sacchi di pelle	Coccarde
. . . .												

MODELLO N.° 24 B
prescritto dall'art. 121.

to d . . .

ricato dell'equipaggio
ento.

o.

ESITO

Dettaglio dell' esito	Giberne	Porta-giberne	Coregge da fucile	Bandoliere	Cinturoni	Casse di tamburo	Grembiali da guastatore	Tracolle da guastatore	Asce da guastatore	Cordoni di sciabla
ale										

Bajonette	Pistole	Sciable

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" - NAPOLI

Digitized by Google

ESITO

ttaglio dell' esito	Selle	Briglie	Bridoni	Filetti di stalla	Cavezze e guinzagli	Cinghie e sopraffasce	Gualdrappe	Cappelletti	Coperte	Sacchi da biada	Bisacce	Brusche	Striglie	Valine
	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1
Totale . . .	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	1	1

MODELLO N.° 24.
prescritto dall' art. 121.

:o d . . . .

ncaricato del dettaglio
, utensilj di stalla
ienti.

glio dell' esito	ESITO												
	Pe' cavalli e per la stalla								Per gli uomini				
	Medicamenti	Filetti di scuderia	Carezze e guinzagli	Pale	Scope	Barelle	Lampioni e lampade	Stanghe	Bruschе	Strigliе	Spugne	Forbici	Pettini

MODELLO N.° 25.
Prescritto dall' art. 142.

lel . . .° battaglione

ncheria e calzatura
18. . .

ESITO					Situazione al 1.° . . . 18 . . .		Osser zion
Importi pagati in contanti	Masse degli uomini						
	morti o cancellati da versarsi alle masse		passati ad altr.	Totale	In deposito	Uomini debitori alla massa	
	generale	di compagnia					

. . .° battaglione

MODELLO N.° 26.
prescritto dall'art. 211.

.° battaglione

de' sotto-ufiziali e
, .° battaglione.

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" - NAPOLI

questo controllo pe' contrassegni
so simile a quello del N.° 52.

CONTRASSEGNI de' cavalli.

tà	ia	Contrassegni	Paesi dove sono stati comprati	Da chi sono stati comprati	Data dell'arrivo al reggimento	Diminuzione dopo questa epoca				Osservazioni
						Motivi della diminuzione			Data della diminuzione	
						Morti	Riformati	Passati in altra compagnia		

MODELLO N.° 27.
prescritto dall' art. 211.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III
NAPOLI

.° battaglione.

suddetta compagnia.

lle somme in deposito nella cassa generale per la massa di biancheria e calzatura al 1.° . . . 18. . .

Gradi	In deposito nella cassa del corpo	Debitori alla massa	Nomi degli uomini	Gradi	In deposito nella cassa del corpo	Debitori alla massa
	f. c.	f. c.				
Sergente	18 „	0. 0				
maggiore	18 „	0. 0				
Sergente	18 „	0. 0				
Caporale	15 „	3. 0				
Soldato	„ „					
Tamburo						

ranno 16 pagine come la presente.
re il capitano farà uno stato consimile a quello degli oggetti che nella massa di biancheria e calzatura.

	da 18 a 24 mesi	Berretti di polizia	poca del r.° . . . 18. . . .
	da 1 a 6 mesi		
	da 6 a 12 mesi		
	da 12 a 18 mesi		
	da 18 a 24 mesi		
	da 1 a 6 mesi	Calzoni	
	da 6 a 12 mesi		

VITTORIO EMANUELE III° - BIBLIOTECA NAZIONALE - NAPOLI

one del 1.° . . . 18. . .

piazzare	Casse da tamburo			Fucili		Bajonette		Pistole		Sciable	
	dell' annata	antiche in buono stato	vecchie da rimpiazzare	dell' annata	antiche in buono stato	dell' annata	antiche in buono stato	dell' annata	antiche in buono stato	dell' annata	antiche in buono stato

DALI.

della loro morte	Genere di malattie	Osservazioni
		F. ferito. FF. febbricitante. R. rognoso. V. venereo. F. D. ferito in duello. F. N. ferito dal nemico.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

IN CONGEDO.

Luogi dove sono in congedo	Date				Osservazioni
	della loro partenza	della scadenza del congedo	del prolungo ottenuto	del loro ritorno	

2 pagine conformi alla

à questo stato ogni tri-

	Sale
	Acquavita
	Aceto
	Legna o altri combustibili
	Paglia per coricarsi

NAPOLI
BIBLIOTECA NAZIONALE "V. EMANUELE III"

MODELLO N.° 28.
prescritto dall'art. 213.

.° Reggimento di . . .

ente a (*nome e cognome*) sotto ufiziale (o soldato)
.ª compagnia del . . .° battaglione.

Pagina 9.ª sino alla 12.ª

Generi di biancheria e calzatura.

incag-scrizio	Generi che deve avere un sotto-ufiziale o soldato.	Epoche delle riviste e quantità			
		o del 1.° gennajo	o del 1.° aprile	o del 1.° luglio	o del 1.° ottobre
	Camice				
	Cravattini { neri / bianchi				
	Paja di calze { di filo o cotone / di lana				
	Paja di scarpe				
	Paja di stivaletti { di tela grigia / di lana nera				
	Mucciglie { di tela / di pelle				
	Foccarla				
	Paja di stivali				

Pagina 13.ª sino alla 15.ª

Abbigliamento.

Entro	Designazione de' generi.	Epoche delle riviste e quantità			
		o del 1.° gennajo	o del 1.° aprile	o del 1.° luglio	o del 1.° ottobre

MODELLO N.° 29.
prescritto dall' art. 132.

d . . .

della massa generale,
dell'anno 18. . .

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" NAPOLI

delle	Date de' pagamenti	Dettaglio	Totale delle compre	Somme pagate	Restante dovuto
		Somme avanti scritte		6010	2386
. . . .					
. . . .					
io . . .					
to . . .					
. . . .					
to-ufizia grado di					
tori con					
ia per gli cati da re . . .					
dicamen					
profitto e multe. contribu- i al pa- . . .					
ini mer- verso la cheria e . . .					
ali ——	——		. .	. .	. .
		Da aggiungersi all' importo de' debiti quel li contratti per oggetti ricevuti, e pe' quali nulla è stato pagato a conto;	6010	2386	
		cioè Al sig. . . . . cappellaro			16
		Al sig. . . . . per oggetti di cuoio			5
		Al capo-sarto del reggimento per fattura			36
		Ricapitolazione.			
		L' introito è di 6850	6010	2386	
		L' esito è di 6010			
		Resta in cassa 840			

MODELLO N.° 30.
prescritto dall'art. 253.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III
NAPOLI

zi di costruzione di ciascun articolo .

uto rgo 2 r r. lti	Pelli di montone	Bottoni			Prezzi di fattura	Osservazioni
		grossi	piccoli	di osso		
	pelli	pezzi	p.	p.	gr.	
,,	,,	11	22	,,	50	
,,	,,	16	8	,,	50	
,,	,,	,,	34	,,	50	
,,	,,	11	6	,,	50	
,,	,,	11	22	,,	50	
,,	,,	11	22	,,	50	
,,	,,	8	18	,,	50	
,,	,,	,,	24	,,	50	
,,	,,	,,	11	,,	30	
,,	,,	,,	8	,,	15	
,,	,,	,,	,,	,,	20	
,,	,,	,,	,,	,,	20	
,,	,,	,,	,,	,,	10	
,,	,,	,,	,,	,,	40	
,,	,,	,,	,,	,,	20	
,,	,,	3	5	,,	35	
,,	,,	,,	,,	,,	35	
,,	,,	,,	,,	36	12	
,,	,,	,,	,,	24	10	
,,	,,	,,	,,	,,	4	
,,	,,	,,	,,	,,	6	
,,	,,	,,	11	,,	25	
,,	1	,,	,,	56	30	

OLEONE

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firm. PIGNATELLI

Certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato . firm.
PIGNATELLI

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III"
NAPOLI

20731

NAPOLI
LEGATORIA VILLA